



COMUNE DI SCILLA

Piazza San Rocco
89058 - Scilla
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Codice Fiscale 800003330802
scilla.asmenet.it

UFFICIO TECNICO

Tel : 0965 754003 fax : 0965 754704 e-mail: protocollo@comune.scilla.rc.it
p.e.c. protocollo.scilla@asmepec.it
demanio.scilla@asmepec.it

LOCALIZZAZIONE

ITALIA	CALABRIA	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	COMUNE DI SCILLA
--------	----------	---	------------------

P.C.S.

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

L. R. 17/2005 e s. m. i. e della L. U. R. n. 19/2002 e s. m. i.

Testo adeguato al Piano di Indirizzo Regionale concernente

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio marittimo*
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 del 12 giugno 2007.

RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

	CODICE ELABORATO	RPVAS
--	------------------	-------

COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Samuele DE LUCIA - Dott. Filippo LACAVA - Dott. Antonino COSTA

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Arch. Bruno DOLDO

FIRMA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Daniela Santina AZZARA'

FIRMA

DATI PROGETTISTI

CAPOGRUPPO
Arch. Beatrice BRUZZI'

COMPONENTI DEL R.T.P.
Arch. Carlo STALTERI

Dott.ssa Assunta BARILLARO
GEOLOGO

Arch. Francesca ARCIERI
GIOVANE PROFESSIONISTA

COLLABORATORI:
Arch. Giuseppe PIZZIMENTI
Geom. Francesco BONAVIDA

TIMBRI - FIRME

VERSIONE	DATA	OGGETTO	TECNICO INCARICATO
01	MARZO 2007	PRIMA STESURA	ING. ERNESTO MENSITIERI
02	NOVEMBRE 2019	SECONDA STESURA	R.T.P. CAPOGRUPPO ARCH. BEATRICE BRUZZI'

Questo elaborato è di proprietà dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL COMUNE DI SCILLA,
però qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata da

UFFICIO TECNICO - COMUNE DI SCILLA

Piazza San Rocco 89058 Scilla (RC) - Tel. 0965 754003 - Fax 0965 754704 - scilla.asmenet.it - Cod. Fisc. 800003330802

INDICE DEL RAPPORTO PRELIMINARE

ai sensi dell'art.12, Titolo II, Parte II del D.Lgs.152 del 03. 04. 2006 e s. m. i.

INTRODUZIONE	3
1. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'	4
2. QUADRO NORMATIVO	5
2.1 IL CONTESTO COMUNITARIO: LA DIRETTIVA 2001/42/CE	5
2.2 IL CONTESTO NAZIONALE: IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152	6
2.3 IL CONTESTO REGIONALE: IL REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2008, N. 3	8
3. PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO	13
3.1 FASI OPERATIVE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE INDIVIDUATO	13
3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA' CON COMPETENZE AMBIENTALI	14
4. PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA	16
4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA	16
4.2. PIANI SOVRAORDINATI	18
4.3. GLI INDIRIZZI DEL PCS: CRITICITÀ E SVILUPPO	28
4.3.a) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA	28
4.3.b) CONTENUTI E OBIETTIVI GENERALI	29
4.3.c) IL PIANO PROGRAMMA	30
5. ANALISI AMBIENTALE	33
5.1. AMBIENTE PAESAGGIO E VINCOLI DI TUTELA	33
5.1.a) IL CONTESTO TERRITORIALE	33
5.1.b) DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N. 42	34
5.1.c) PAI- Piano di Assetto Idrogeologico – Piano Stralcio per la difesa delle Coste	36
5.1.d) PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	42
5.1.e) IL PARCO NAZIONALE D'ASPROMONTE E LE AREE NATURALI PROTETTE	47
5.1.f) VINCOLI PREVISTI DALLA ZONIZZAZIONE DEL P.R.G. e INTERVENTI PREVISTI DALLE N.T.A. DEL COMUNE DI SCILLA	52
5.2. ASPETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	58
5.2.a) DEFINIZIONE TERRITORIALE IN AMBITI	63
6. COERENZA DEL PCS CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE	89
6.1.a) LA ZONIZZAZIONE	90
7. POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI SULLE COMPONENTI INTERESSATE E LE MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE	91
7.1 COMPATIBILITA' RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI	92
8. CRITICITA' E VERIFICA DELL'INCIDENZA	107
8.1 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' GENERALI E CORRELATI	109
8.2 ANALISI DI COERENZA ESTERNA	111
9. VALUTAZIONI RISPETTO ALLE AREE PROTETTE E ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)	114
9.1 RIFERIMENTI NORMATIVI	114
9.2 NATURA 2000_ DIRETTIVA HABITAT	117
9.3 POLITICHE E OBIETTIVI AMBIENTALI DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA	127
9.4. TABELLA DI SINTESI E CONFRONTO	128
9. CONCLUSIONI	129
10. MONITORAGGIO	130

INTRODUZIONE

La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

In tale ambito:

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.

A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;**
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;**
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;**
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.**

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (da ora VAS) del Piano Comunale di Spiaggia (da ora PCS) del Comune di Scilla.

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, introdotta a livello europeo dalla **Direttiva 42/2001/CE** - recepita a livello nazionale con **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii.** - **“ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica”.**

[...] Si intende per valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii.** lo svolgimento di una **verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale**, lo svolgimento di **consultazioni, la valutazione del piano o del programma**, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, **l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio.**"

Scopo della Verifica di assoggettabilità è di valutare, preventivamente, se i piani possano avere effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione (VAS) secondo le disposizioni del citato D. **Lgs. 152/2006** considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.

1. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche **screening**, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'**art. 6, comma 3, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.** **secondo le modalità definite dall'art.12 del Decreto medesimo.**

PRIMA FASE (DETTA FASE DI SCOPING) - ELABORAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

"Per i piani e programmi da assoggettare a VAS, il proponente e/o l'autorità procedente elabora un **rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi** dell'attuazione del piano o programma ed entra in consultazione con l'autorità competente e con i soggetti competenti in materia ambientale al fine definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale."

Il **rapporto ambientale**, la cui redazione spetta al proponente o all'autorità procedente, costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. **Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale**, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito di applicazione territoriale del piano o programma.

L'Autorità procedente trasmette all'Autorità Competente il Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al Decreto.

Detto Rapporto Preliminare è inviato ai soggetti competenti in materia ambientale i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente e a quella Procedente.

2. QUADRO NORMATIVO

2.1 IL CONTESTO COMUNITARIO: LA DIRETTIVA 2001/42/CE

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla **Direttiva Europea 2001/42/CE** che riguarda **“la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale”**.

Tutti i piani e i programmi preparati per vari settori e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli **allegati I e II della direttiva 85/337/CEE** del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e tutti i piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della **direttiva 92/43/CEE** del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica. **Quando determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono piccole modifiche dei piani o programmi summenzionati, essi dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente.**

L'articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS definisce quale obiettivo del documento quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile".

Più precisamente, la valutazione ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese.

In base alla stessa Direttiva, la VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o adottati da un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente; si applica ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli

effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

Secondo l'art. 5, il rapporto ambientale deve contenere l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che il piano o il programma potrebbero avere sull'ambiente, così come le ragionevoli alternative.

E' da garantire, al pubblico e alle autorità interessate, la possibilità di esprimere il proprio parere prima dell'adozione del piano/programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.

2.2 IL CONTESTO NAZIONALE: IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 e s. m. i.

(aggiornato al D. lgs. n. 46 del 2014)

Le norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 costituiscono recepimento ed attuazione:

- a) della **direttiva 2001/42/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la **valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente**;
- b) della **direttiva 85/337/CEE** del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la **valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati**, come modificata ed integrata con la **direttiva 97/11/CE** del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la **direttiva 2003/35/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;
- c) della **direttiva 2008/1/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la **prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento**.

Per quanto riguarda la VAS il D.lgs. n.152/2006 (Codice dell'Ambiente), recante “Norme in materia ambientale”, nella Parte II, Titolo II, ripartisce le competenze per l’effettuazione della Procedura di VAS dei piani/programmi fra lo Stato e le Regioni secondo il criterio di riparto definito dalla competenza per l’approvazione degli stessi.

Il 29 gennaio 2008 è stato pubblicato il, **D.lgs. n. 4/2008** recante “**Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale**”. Il provvedimento ha novellato il D.lgs. 152/2006 per quanto concerne gli articoli relativi alla **Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione Ambientale Strategica**, al fine di accogliere le censure avanzate dall'Unione europea in merito alla non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie.

I principali aspetti introdotti dal **D.lgs. 4/2008** coincidono con:

- ☐ **la riformulazione delle procedure di VIA e VAS per garantire loro piena autonomia;**
- ☐ **l'allargamento del campo di applicazione della procedura VAS;**

- l'inclusione dei "piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile" nella procedura di valutazione ambientale;
- l'obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione ambientale per le opere strategiche in relazione alle quali il progetto definitivo si discosta notevolmente da quello preliminare;
- un più netto confine tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al contempo una uniformazione delle procedure per evitare inutili discrasie tra Stato e Regioni;
- riduzione a 150 giorni del termine massimo per l'espressione del parere della Commissione VIA, ad eccezione delle opere particolarmente complesse per le quali si potrà arrivare a 12 mesi.

Ulteriori modifiche in materia di VAS sono state previste dal legislatore con l'**art. 12 della Legge n.69/2009** con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare **decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale**. A tale delega è stata data attuazione tramite il **D. Lgs. n. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69."** che introduce sostanzialmente due rilevanti novità:

- 1) la prima è data dalla **esclusione delle procedure di VAS per le revisioni di piani e programmi e di provvedimenti di attuazione in cui le novità introdotte non comportino effetti significativi sull'ambiente;**
- 2) il secondo punto concerne il **parere motivato rilasciato dall'autorità competente per l'approvazione della VAS**, il quale, viene **definito come il provvedimento obbligatorio**, con eventuali osservazioni e condizioni, **che conclude la procedura di VAS** e che viene espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria e degli esiti delle consultazioni.

In ultimo rileva, per il caso in oggetto, ricordare quanto previsto recentemente dal **D.L. n. 70/2011 (convertito nella Legge n. 106/2011) in merito all'assoggettabilità a VAS di piani urbanistici attuativi**. La legge in questione, infatti, al fine semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'art. 16 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss. mm. ii., ha aggiunto il seguente comma: **"Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.**

Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma”.

2.3 IL CONTESTO REGIONALE: IL REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2008, N. 3

La **Legge urbanistica regionale della Calabria n. 19/2002 e ss. mm. ii.** (con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 22 maggio 2002, n. 23, 26giugno 2003, n. 8, 2 marzo 2005, n. 8, 24 novembre 2006, n. 14, 11 maggio 2007, n. 9, 21 agosto 2007, n. 21, 28 dicembre 2007 , n. 29, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 13 luglio 2010, n. 15, 11 agosto 2010, n. 21, 10 agosto 2011, n. 33, 10 febbraio 2012, n. 7, 10 agosto 2012, n. 35, 15 novembre 2012, n. 55, 20 dicembre 2012, n. 65, 17 luglio 2013, n. 37, 21 luglio 2014, n. 13, 23 gennaio 2015, n. 6, 27 novembre 2015, n. 19, 31 dicembre 2015, n.40, 5 agosto 2016, n. 28 e 27 dicembre 2016, n. 46, 30 giugno 2017, n. 21), **all’art. 10 _ Valutazione Ambientale Strategica_ interamente sostituito dalla L.R. 10 agosto 2012 n. 35, prevede che:**

1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale. Essa è effettuata conformemente alla legislazione nazionale e regionale nonché al regolamento vigente.

2. La Valutazione ambientale strategica è un processo obbligatorio nella fase di elaborazione, adozione e approvazione per tutti i piani e i programmi di cui all’articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. È finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente nonché a contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di elaborazione e di approvazione del piano, assicurando anche la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Tale processo comprende l’elaborazione di un Rapporto Ambientale Preliminare, l’eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio. In particolare la Valutazione ambientale è un processo obbligatorio per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti ai vari livelli dalla normativa nazionale e regionale.

3. Con riferimento alla pianificazione strutturale ed operativa la valutazione ambientale strategica è rivolta in particolare:

a.) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all’approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica,

alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;

- b.) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività, con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo;*
- c.) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente.*

4. La valutazione ambientale strategica si attua attraverso un processo di partecipazione che si sviluppa anche all'interno della conferenza di pianificazione, convocata ai sensi dell'articolo 13, ed accompagna l'intero processo di formazione, adozione e approvazione del piano.

5. Il rapporto ambientale, redatto ai fini della VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come parte integrante della proposta di piano oggetto di adozione, deve riguardare l'insieme degli impatti significativi, diretti ed indiretti, a breve, medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi e sinergici, positivi e negativi, che gli strumenti di pianificazione possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, il suolo e sottosuolo, l'acqua, il mare, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio architettonico e archeologico, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale e le loro reciproche interazioni. Esso deve essere elaborato nell'ambito della redazione del Piano e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal regolamento regionale.

La norma regionale prevede, inoltre, che **“gli enti titolari del governo del territorio, preliminarmente alla adozione degli atti di pianificazione strutturale danno vita a procedure di verifica della coerenza e della compatibilità di tali atti con gli strumenti della pianificazione urbana e territoriale e con i piani di settore ove esistenti, ai fini della valutazione di sostenibilità”**.

La valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla attuazione dei piani mira ad accertare che i sistemi naturalistico - ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi ed alle procedure di cui alla presente legge, siano coerenti con quelle della pianificazione vigente, ai diversi livelli, e si applica agli obiettivi della pianificazione strutturale ed operativa. Mentre, la verifica di compatibilità accerta che gli usi e le trasformazioni del territorio siano compatibili con i sistemi naturalistico - ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi e alle procedure di cui alla legge in oggetto. Essa trova applicazione nelle modalità di intervento della pianificazione strutturale ed operativa.

A conclusione dell'iter di adeguamento della normativa regionale alla disciplina dettata dalla normativa nazionale, il legislatore regionale ha licenziato un **Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali** (REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2008, n. 3 pubblicato sul BUR Calabria n. 16 del 16/08/08, modificato dalla Delibera della Giunta Regionale 31 marzo 2009, n. 153 *"Modifica regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali"* e successivamente dal Regolamento regionale n. 5/2009 del 14 maggio 2009 *"Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3.)* attraverso il quale la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione al dettato normativo di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006.

In particolare l'art. 22 del Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 norma la "Verifica di assoggettabilità" a VAS, stabilendo che nel caso di Piani e Programmi di cui al comma 3 dell'art. 20 dello stesso Regolamento, ossia nel caso di Piani e Programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, l'autorità competente stabilisce, sulla base di una verifica preliminare (*screening*) se il Piano o Programma debba essere assoggettato o escluso dalla procedura di VAS.

Al tal fine è necessario che l'autorità proponente trasmetta all'autorità competente un **rapporto preliminare contenente i dati e gli elementi riferibili ai criteri di valutazione di cui AGLI ALLEGATI E ed F dello stesso Regolamento, sulla base dei quali poter effettuare le dovute valutazioni in ordine ai possibili impatti significativi del Piano o Programma sull'ambiente.**

Il documento preliminare è sottoposto ad una consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, individuati dall'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente.

Una volta conclusa la fase di consultazione ed acquisiti i pareri rilasciati dai soggetti competenti in materia ambientale (entro trenta giorni dall'inizio della consultazione) l'autorità competente emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla Valutazione Ambientale Strategica e definendo eventuali prescrizioni. Tale provvedimento, emesso entro novanta giorni, deve essere reso pubblico, comprese le motivazioni.

In riferimento a quanto sopra esposto si riporta l'**articolo 23 e gli allegati E ed F del Regolamento Regionale. n. 3 del 4 agosto 2008** riguardante la redazione del rapporto ambientale.

Articolo 23 - Redazione del rapporto ambientale -

1. Sulla base di un **rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma**, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato F del presente regolamento riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. **Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.**

5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 24, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. **La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.**

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

ALLEGATO E – Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 3/2008.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

- **problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;**
- **la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).**

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- **probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;**
- **carattere cumulativo degli impatti;**
- **natura transfrontaliera degli impatti ;**
- **rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).**

ALLEGATO F - Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale n. 3/2008.

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

- a)** illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b)** aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c)** caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d)** qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- e)** obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f)** possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g)** misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

3. PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO

Riferimenti metodologici

Il processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS del PCS del Comune di Scilla è effettuato in riferimento all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm .ii. **"Norme in materia ambientale"**

3.1. FASI OPERATIVE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE INDIVIDUATO

Art. 12. Verifica di assoggettabilità

(articolo così modificato dall'articolo 2, comma10, d.lgs. n. 128 del 2010)

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un **rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma**, facendo riferimento ai criteri **dell'allegato I** del presente decreto.
2. **L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere.** Il parere è inviato **entro trenta giorni** all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, **l'autorità competente**, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, **verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.**
4. **L'autorità competente**, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, **entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione** di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. **Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.**
6. **La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS** relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, **si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.**

In riferimento a quanto sopra indicato le fasi del processo sono:

- Elaborazione del **Rapporto ambientale preliminare del PCS di Scilla**, contenente una descrizione del Piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano, in riferimento ai criteri dell'Allegato I al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **Messa a disposizione del Rapporto ambientale preliminare del PCS e pubblicazione** dello stesso;
- **Individuazione**, in collaborazione con l'autorità competente, **dei soggetti competenti in materia ambientale**;
- **Trasmissione a questi del Rapporto ambientale preliminare per acquisirne i rispettivi pareri**, che devono pervenire all'autorità competente e procedente entro **30 gg.**;
- Sulla base del Rapporto ambientale preliminare del PCS e delle osservazioni e dei pareri pervenuti, **l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, entro 90 gg., verifica se il Piano può avere impatti significativi sull'ambiente ed emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità del Piano includendolo o escludendolo dalla procedura VAS**, e se necessario ne definisce le prescrizioni;
- **Pubblicazione.**

3.2. INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE AMBIENTALI

I soggetti competenti in materia ambientale, ovvero le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del PCS, che nella fase delle consultazioni preliminari contribuiscono a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, sono i seguenti:

Enti Competenti in materia ambientale da concordare con l'Autorità Competente:

Regione Calabria_Cittadella Regionale_Viale Europa Località Germaneto_88100 Catanzaro

- **Dipartimento 2 presidenza: pec:** dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it
U.O.A. Politiche della Montagna, foreste e forestazione, difesa del suolo
U.O.A. Protezione Civile
- **Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari**
pec: dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it
- **Dipartimento 10 Turismo e Spettacolo pec:** dipartimento.tes@pec.regione.calabria.it
- **Dipartimento 12 Sviluppo economico ed Attività Produttive**
pec: dipartimento.seap@pec.regione.calabria.it
- **Dipartimento 14 Urbanistica e beni Culturali_Settore Demanio Marittimo e contratti di fiume e di Costa_ pec:** demaniomarittimo.urbanistica@pec.regione.calabria.it

- **Dipartimento 14 Urbanistica e beni Culturali _ Settore Urbanistica e Vigilanza edilizia**
_ pec: urbanistica.urbanistica@pec.regione.calabria.it
- **Dipartimento 11 Ambiente e Territorio _ Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**
pec: valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.caabria.it
- **Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità _ Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e supporto Tecnico _ Area Meridionale (Sede RC)**
Via Modena 1/A _ 89135 RC _ pec: vigilanzatecnica.rc.llpp@pec.regione.calabria.it

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Settore 10 Pianificazione - Ambiente - Leggi speciali

Via S. Anna Il Tronco - Loc. Spirito Santo – 89128 Reggio Calabria pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

UPS - Difesa del Suolo e valorizzazione del Demanio Idrico

Via Aschenez 239/241– 89125 Reggio Calabria pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Viale Lincoln - ex area Saint Gobain - 81100 Caserta -

pec: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it; protocollo@pec.autoritalgv.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia

Via Fata Morgana 3 _ pec: mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it

ARPACAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Regione Calabria

Dipartimento di Reggio Calabria – Via Troncovito snc – 89135 Gallico Sup. (RC)

Agenzia del Demanio di Reggio Calabria

Via dei Bianchi, 2 – 89127 Reggio Calabria _ pec: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it;
agenziademanio@pce.agenziademanio.it

Agenzia delle Dogane

Via Molo Morgottini - Porto - 89122 Reggio Calabria _ pec: dogane.reggiocalabria@pec.adm.gov.it

Capitaneria di Porto di Reggio Calabria Direzione Marittima

pec: dm.reggio@pec.mit.gov.it

Ufficio del Genio Civile Opere Marittime

Piazzale Porto 2 _ 89122 Reggio Calabria _ pec: oopp.siciliacalabria-uff6@pec.mit.gov.it

Comuni contermini

Comune di Bagnara Calabria; Comune di Fiumara; Comune di Roccaforte; Comune di Sant'Eufemia; Comune di San Roberto; Comune di Santo Stefano D'Aspromonte; Comune di Sinopoli; Comune di Villa San Giovanni.

Oltre ai soggetti competenti in materia ambientale è chiamato ad esprimere osservazioni il Pubblico Interessato, che il D. Lgs. 152/2006, all'art. 5, definisce: *“il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse”*. Di seguito si riporta l'elenco

degli attori del Pubblico Interessato, individuati per il PCS di Scilla e che saranno coinvolti nell'ambito del procedimento VAS:

- **CNA Balneatori**
- **Federazione Italiana Imprese Balneari (FIBA)**
- **Sindacato Italiano Balneari (SIB)**
- **Federbalneari Calabria**

4. PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

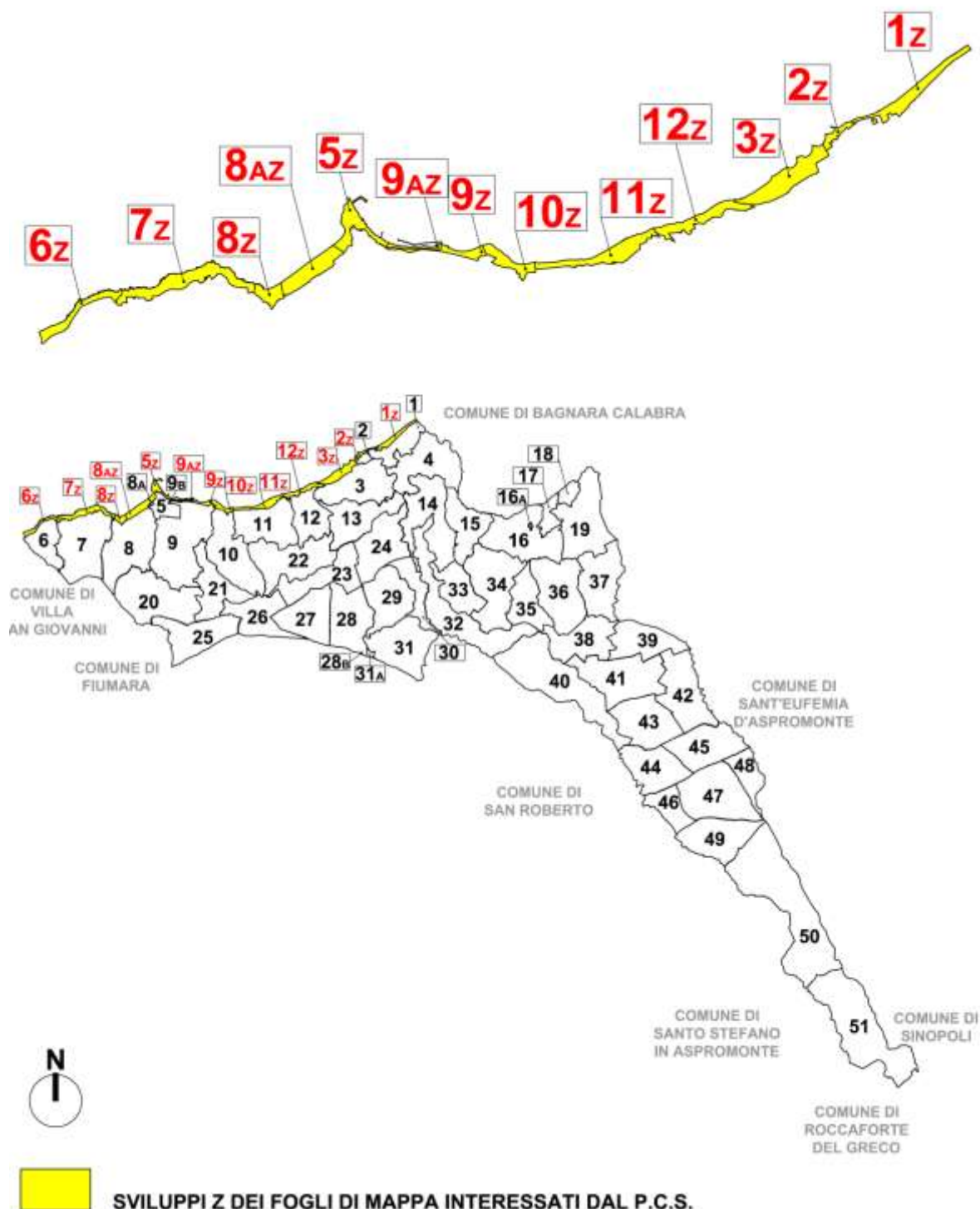
La Regione Calabria ha emanato, in data 21 dicembre 2005, la **Legge Regionale n.17** e ha **successivamente adottato il Piano di Indirizzo Regionale (PIR) relativo alle “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo”**, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.147 del 12 giugno 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n.3 al B.U.R.C. n.12 del 30 giugno 2007 Parti I e II.

Il Comune di Scilla, ha proceduto all'avvio della redazione **del Piano Comunale di Spiaggia** (indicato con l'acronimo P.C.S.) al fine di disciplinare le aree ricadenti all'interno del Demanio Marittimo **in coerenza con le linee programmatiche e con le prescrizioni tecniche di cui al Piano di Indirizzo Regionale (PIR) e alle norme che determinano il corretto e programmato uso del territorio costiero.**

Il piano Comunale di Spiaggia (P.C.S.) stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività disciplinate dal Piano di indirizzo Regionale P.I.R. e si concretizza come lo strumento attuativo volto a disciplinare la gestione e l'uso delle aree del Demanio Marittimo la cui competenza è stata trasferita ai Comuni con la succitata Legge Regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.. (con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 21 agosto 2006, n. 7, 26 febbraio 2010, n. 8, 30 luglio 2010, n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 aprile 2015, n.11, 29 giugno 2016, n. 15, 27 dicembre 2016, n. 44 , 6 aprile 2017, n. 7 e 9 maggio 2017, n. 16)

- **Il P.C.S. individua le zone omogenee di intervento, stabilisce per ciascuna di esse i corretti criteri di utilizzo, le tipologie di insediamento, gli standard sui servizi ed è finalizzato ad una migliore organizzazione funzionale della fascia litoranea e delle aree annesse.**
- **IL PCS regola i futuri interventi ed allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale, nonché le modalità d'utilizzo dell'Arenile ai fini turistici e ricreativi, secondo i principi del Codice della navigazione ed in conformità delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento al P.R.G. vigente.**

Al fine di individuare linee di sviluppo sostenibili, il piano è stato redatto nel rispetto delle specificità del contesto ambientale preesistente e delle relazioni intercorrenti tra questo e l'assetto economico-sociale del territorio circostante. L'ambito di azione del piano, ai sensi della normativa di riferimento per la redazione dello stesso, è definito dalla linea del Demanio marittimo per come risultante dalla cartografia ufficiale del Sistema informativo Demaniale (S.I.D.). Costituiscono aree di Demanio marittimo le porzioni di territorio comunale di vecchia e nuova formazione, individuate in Catasto con i seguenti dati identificativi: **Fogli di mappa 1Z - 2Z - 3Z - 5Z - 6Z - 7Z - 8Z - 8AZ - 9Z - 9AZ - 10Z - 11Z - 12Z**.



Il Piano si colloca quale strumento attuativo di settore, nella gerarchia degli strumenti di pianificazione del Territorio, e pertanto esso deve rispettare gli indirizzi Pianificatori e programmatici degli strumenti urbanistici sovra ordinati.

4. 2. PIANI SOVRAORDINATI

QTR/P - Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico

Il QTR\P, ovvero lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio regionale, si configura come un quadro di indirizzi e regole per la trasformazione dello spazio regionale, si articola in “Ambiti paesaggistici territoriali regionali” (APTR), rispetto ai quali il territorio esaminato risulta compreso all'interno delle terre di Fata Morgana: **Bagnara e parte del comune di Scilla.**

La visione prevista dal QTR/P è definita da un insieme di programmi strategici e relative azioni, interventi e indirizzi volti alla valorizzazione del territorio regionale nel suo complesso. Le Linee Guida, che come previsto dalla LR 19\2002 si assumono come riferimento, in termini di strategie di assetto e prospettive di sviluppo in attesa della definizione del QTR\P, per le indicazioni relative ai comuni del comprensorio. Data l'ampiezza e l'eterogeneità del territorio, si fa riferimento sia alle considerazioni espresse per i Centri storici, che a quelle per territori agricoli e lo spazio rurale, che a quelle per gli ambiti costieri e marini di pregio. La valorizzazione di questi territori e quindi il loro sviluppo è legata all' “integrazione tra attività affini, nuovi sbocchi commerciali, nuove qualificate produzioni che pongano attenzione ai temi della qualità, dell'innovazione e della competizione”.

Il Quadro Territoriale Regionale (QTR/P) è definito dalla Legge Regionale 19/02, all'art. 17 c. 1, come “lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali”.

Gli obiettivi generali a cui mira il QTR/P è perseguito attraverso i seguenti aspetti.

- a) rafforzare ulteriormente l'orientamento dei principi di “recupero, conservazione, riqualificazione del territorio e del paesaggio, ammagliamento e ricomposizione dei tessuti edilizi”, finalizzati tutti ad una crescita sostenibile dei centri urbani con sostanziale “risparmio di territorio”;
- b) considerare il QTRP facente parte della pianificazione concertata con tutti gli Enti Territoriali, in cui la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche e gli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi contribuiscono a generare una nuova cultura dello sviluppo;

- c) considerare il governo del territorio e del paesaggio come un “unicum”, in cui sono individuate e studiate le differenti componenti storico-culturali, socio-economiche, ambientali, accogliendo il presupposto della Convenzione Europea del Paesaggio “di integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione e urbanistica” (articolo 5) all’interno del QTRP;
- d) considerare prioritaria la politica di salvaguardia dai rischi territoriali attivando azioni sistemiche e strutturanti finalizzate alla mitigazione dei rischi ed alla messa in sicurezza del territorio.

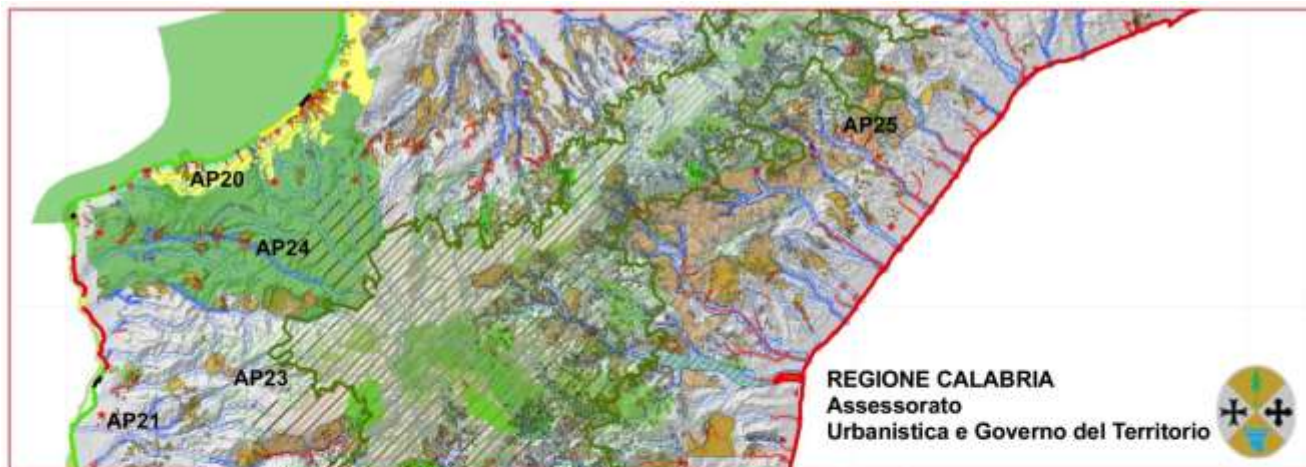
IL PAESAGGIO E IL TERRITORIO SONO INTESI NEL QTRP COME ELEMENTI INSCINDIBILI.

Il comuni di Scilla e Bagnara rientrano nelle ZPS ossia nelle Zone di Protezione Speciale poichè definite come aree a particolare valenza paesaggistica sottoposte a tutela, valorizzazione e specifica protezione.

Le zone di protezione speciale (ZPS), sono zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DM 17 ottobre 2007, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono formalmente designate al momento della trasmissione dei dati alla Commissione Europea e, come stabilito dal DM dell'8 agosto 2014 (GU n. 217 del 18-9-2014) (pdf, 149 KB), l'elenco aggiornato delle ZPS deve essere pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Ambiente.

Le zone di protezione speciale della Calabria, individuate in base alla Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE) e appartenenti alla rete Natura 2000, sono sei e comprendono circa 248.476,00 ettari di superficie terrestre (pari al 16,32% del territorio regionale) 13.716,00 ettari di superficie marina.



Tutele idrogeologiche

Inventario movimenti franosi (movimenti di massa)
vedi Carta Inventario Movimenti franosi Quadro Consolativo

Erosione costiera

da CORINE Land Cover 2000 Coastline (dati GIS 2006/07)

- Linea di costa
- Stabile
- Erosione Probabile
- Erosione
- Aggradazione

Vincoli idrogeologici - PAI

Rischio geomorfologico

- R1
- R2
- R3
- R4

Pericolosità geomorfologica

- H1
- H2
- H3
- H4

Rischio idraulico

- R1
- R2
- R3
- R4

Aree d'attenzione

- Zone d'attenzione
- Punti d'attenzione

Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico

DOCUMENTO PRELIMINARE
Maggio 2009

Tavola 5
Carta delle tutele - Quadro complessivo

Beni paesaggistici

Aree tutelate per legge (art. 142 D.lgs. 42/04)

- Territori costieri (comma 1, punto a)
- Territori contermini ai laghi (comma 1, punto b)
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (comma 1, punto c)
- Montagne (comma 1, punto d)
- Foreste e boschi (comma 1, punto g)
- Zone d'interesse archeologico (comma 1, punto m)

Ulteriori immobili e aree sottoposte a tutela (art.143 D.lgs. 42/04)

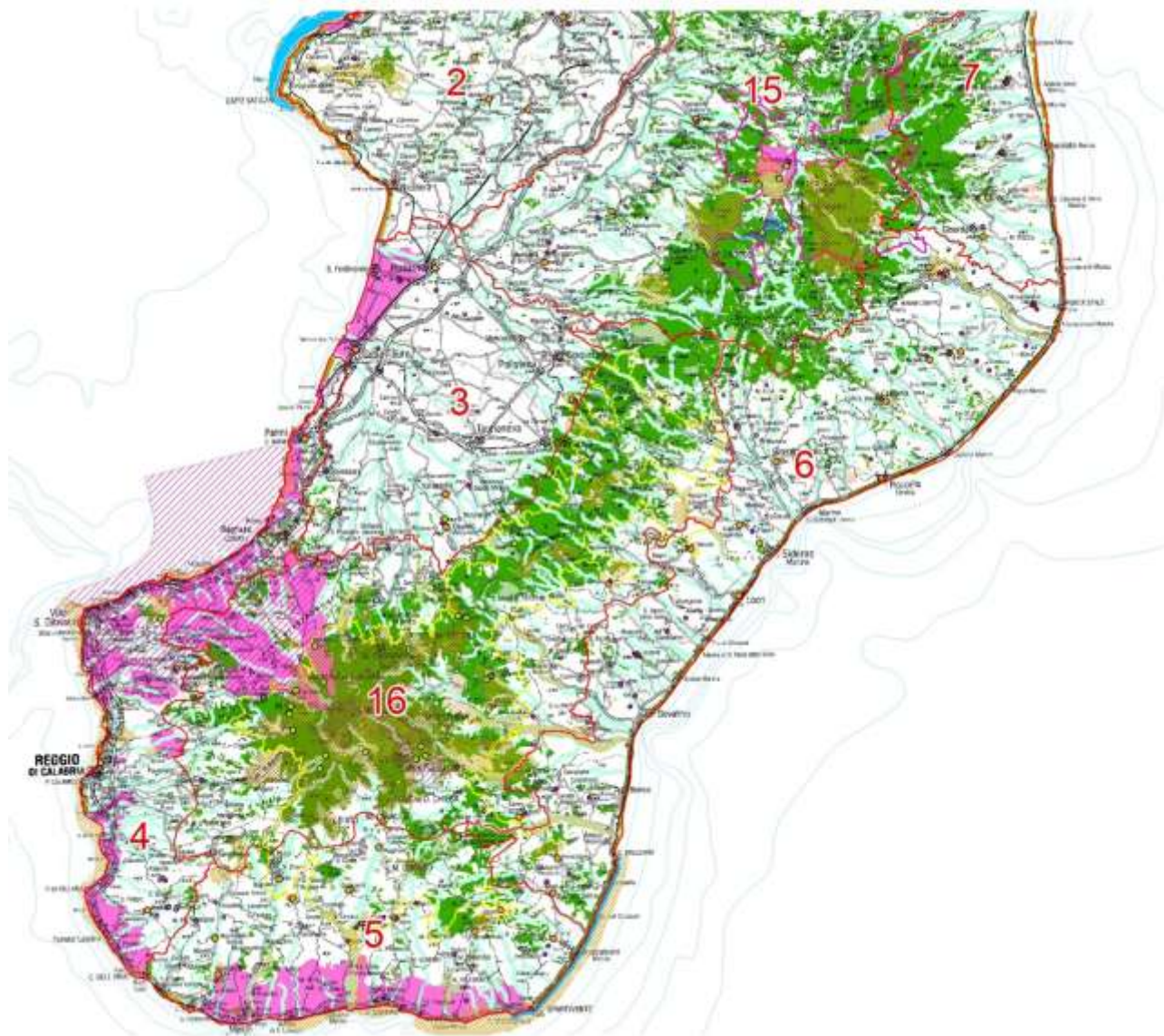
- Aree montane
- Aree agricole terrazzate
- Monumenti bizantini
- Fortificazioni
- Ambiti (in via di definizione)
- Interni (da definire alle opportune scale)

Aree protette (Legge n° 394/91)

- Parchi Nazionali
- Parchi Naturali Regionali
- Riserve Naturali Regionali
- Riserve Naturali Statali
- Area Marina Protetta Capo Rizzuto
- Parchi Marini Regionali

Siti Rete Natura 2000

- Zone a Protezione Speciale
- Siti d'interesse Nazionale
- Siti d'interesse Comunitario
- Siti d'interesse Regionale



QTR/P CARTA DEI BENI PAESAGGISTICI

APTR



- Centri storici
- Alberi monumentali
- Territori alpini e appenninici
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua
- Usi civici
- Territori costieri
- Immobili ed aree di interesse pubblico
- Territori contermini ai laghi
- Territori coperti da boschi e foreste
- Geositi

Architetture militari e monumenti bizantini

- Architetture_militari
- Monumenti_bizantini

Aree Protette

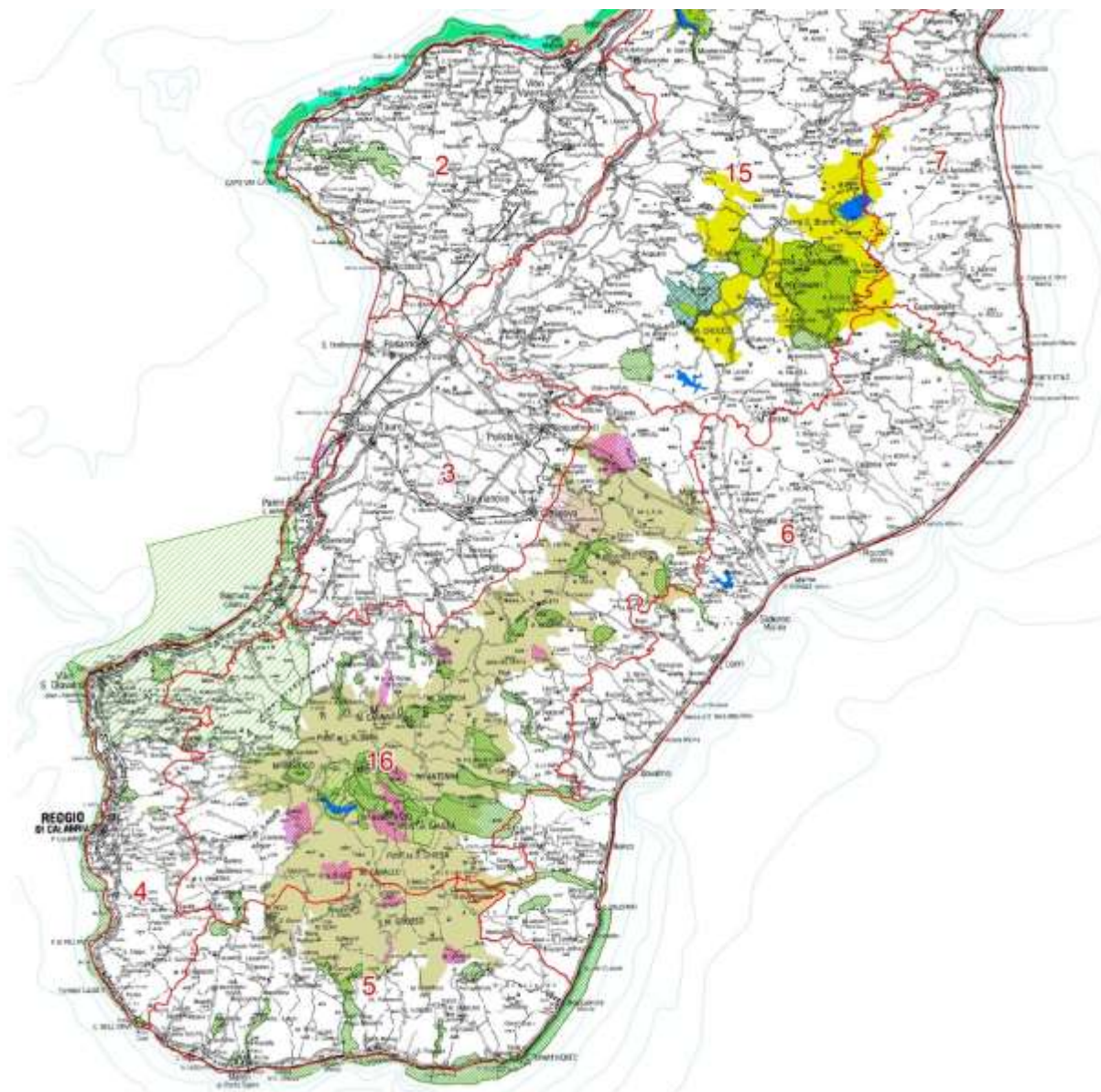
- Parchi nazionali
- AMP Isola Capo Rizzuto
- Zone umide
- Parco Regionale delle Serre
- Enti per i parchi marini regionali

Rete Natura 2000

- ZSC - (Zona Speciale di Conservazione)
- ZPS - (Zona di Protezione Speciale)

Riserve Naturali

- Statali
- Riserva regionale Foce del Crati
- Riserva regionale Tarsia
- Riserva regionale delle Valli Cupe



QTR/P CARTA DELLE AREE PROTETTE

APTR



Convenzione di Ramsar



Zona umida dell'Angitola

Parchi nazionali



Parco nazionale dell'Aspromonte



Parco nazionale del Pollino



Parco nazionale della Sila

Area marina



Area marina protetta Capo Rizzuto

Parco regionale



Parco Regionale delle Serre

Rete Natura 2000



ZSC (Zone Speciali di Conservazione)



ZPS (Zone Protezione Speciale)

Riserve naturali



Riserve statali



Riserva regionale Foce del Crati



Riserva regionale Tarsia



Riserva regionale Valli Cupe

Ente per i Parchi marini regionale



Parchi marini regionale

Altri siti d'interesse naturalistico



SIN (Siti d'interesse nazionale)



SIR (Siti d'interesse regionale)

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP- RC

Altro riferimento fondamentale del Quadro della pianificazione sovraordinata è il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Reggio** il quale, nel fissare le linee fondamentali, così si esprime:

“Quale modello di sviluppo “

E' noto come il modello di sviluppo oggi dominante sia basato sul principio della “crescita illimitata”, che deriva dalla necessità di incrementare continuamente il mercato di compravendita di beni e servizi. Secondo questa scuola di pensiero, la certificazione dell'andamento di crescita avviene attraverso parametri di natura economica, di cui tipici esempi sono il Prodotto Interno Lordo (PIL), il volume di scambi commerciali o ancora gli indicatori di borsa. Le decisioni relative alla società ed ai suoi individui derivano da questi parametri, rispetto ai quali ogni altro fattore è dunque una “variabile dipendente”. (.....) E, successivamente, il Piano Territoriale Provinciale individua gli **“Obiettivi strategici prioritari”**: “In base ai principi costitutivi della politica di assetto territoriale della Provincia ora proposti, sono stati definiti gli obiettivi strategici prioritari, dunque i punti di vista che si ritengono decisivi per progettare lo sviluppo del territorio.

Il PTCP adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 04.04.2011 è metodologicamente articolato in sei obiettivi prioritari con relativi progetti e azione strategiche di intervento che attraversano trasversalmente l'intero territorio provinciale ovvero:

OP 1 - Tutela attiva e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale

- ☐ Rete ecologica provinciale
- ☐ Armatura storico culturale e sistemi di fruizione integrata
- ☐ Ambiti del turismo verde

OP 2 - Mitigazione dei rischi ambientali

- ☐ Rete dell'emergenza
- ☐ Città ed insediamenti sicuri
- ☐ Salvaguardia delle risorse naturali

OP3 - Rafforzamento della rete dell'accessibilità, della logistica e della mobilità

- ☐ Grandi direttrici
- ☐ Reti comprensoriali e locali
- ☐ Rete portuale locale
- ☐ Sistema logistico per il trasporto delle merci
- ☐ Mobilità e servizi per il trasporto collettivo

OP 4 - Riequilibrio dell'armatura territoriale

- ☐ Specializzazione del territorio tripolare
- ☐ Rifunionalizzazione dei sistemi sovra-locali e locali

OP5 - Orientamento compatibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico

- ☐ Riordino morfologico degli insediamenti
- ☐ Orientamento sostenibile dell'insediamento

OP 6 - Rafforzamento e valorizzazione degli ambiti a vocazioni economico produttive specifiche.

- ☐ Macrofiliere e micro filiere
- ☐ Polarità produttive locali

Nello scenario strategico delineato dal PTCP i comuni della Costa Viola assumono ruoli e significati di un certo peso in particolare rispetto ad alcuni progetti ed azioni strategiche:

Sistema insediativo:

Fulcri dell'offerta culturale di eccellenza; (AS 10 – OP1 \ AS2 – OP5)

- ☐ Scilla e Bagnara

Valorizzazione dell'artigianato; (AS 10 – OP1)

- ☐ Bagnara, Sant'Eufemia, Sinopoli

Rigenerazione dei borghi abbandonati

- ☐ Sinopoli vecchio (AS12 – OP1\ AS3 – OP5)

Nodo a supporto del sistema turistico ricettivo; (AS 13 – OP1)

- ☐ Gambarie

Città Verdi (AS 15 – OP1\ AS2 – OP5)

- ☐ Sant'Eufemia e Santo Stefano

Armatura storico culturale e sistemi di fruizione integrata (territori densi)

- ☐ Versante collinare e montano tirrenico” la “Costa Viola”.

Riequilibrio funzionale dei sistemi intermedi (AS 2 – OP4)

- ☐ Costa Viola (scilla – Bagnara) (servizi culturali e per il turismo)
- ☐ Vallata Gallico (Santo Stefano) (servizi ricettivi)
- ☐ Corona della Piana (Sant'Eufemia–Sinopoli) (scientifico-didattici e turistici)

Sistema relazionale:

Metropolitana su ferro lungo la direttrice costiera; (AS 13 – OP3)

- ☐ Scilla e Bagnara

Sistema di mobilità lenta (rete piste ciclabili e sentieri attrezzati); (AS 7 - OP3)

- ☐ Gambarie
- ☐ Sinopoli – Sant'Eufemia (recupero tratto dismesso ferrovia Calabro-Lucana)

Potenziamento dei porti attrezzati (AS 8\ 9 - OP3)

- ☐ Scilla e Bagnara

Bagnara viene inoltre inserita tra i nodi intermedi della fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria per la sua funzione di nodo testata del nuovo attraversamento trasversale Bovalino - Bagnara Calabria

Servizi navetta per l'aeroporto e tra i porti (AS 12\14)

- Scilla e Bagnara Calabria

Sistema naturalistico -ambientale

Rete Ecologica Provinciale (AS 1 \ 2\ 3 \4\ 6 - OP1)

Finalizzata a costruire “un sistema interconnesso di habitat da valorizzare e di cui salvaguardare la biodiversità contribuendo alla ricostituzione della qualità del paesaggio provinciale” interessa:

- i SIC Pantano Flumentari, Costa Viola e Monte S.Elia,Torrente S. Giuseppe, Torrente Vasi,Torrente Portello, Monte Scrisi e le zone B del Parco Nazionale dell'Aspromonte (Core Areas)
- una “Direttrice dello stretto” in corrispondenza della zona centrale della ZPS denominata “Costa viola” (Corridoi primari)
- la Fiumara Petrace e la Dorsale Sant’Elia – Aspromonte (Corridoi complementari) Altri elementi, quali il bacino del Fiume Petrace e della Fiumara di Gallico contribuiscono alla costruzione della *Rete Ecologica Locale*.

Paesaggi protetti ai sensi della L.R. 10/2003

- I vigneti terrazzati della Costa Viola (invarianti territoriali da proporre per l'istituzione di paesaggi protetti ai sensi della LR 10/2003 che rappresentano “la combinazione di fattori di natura fisiognomica, strutturale, ecologica, storica e identitaria”.

Bonifica siti contaminati OP3)

- Bagnara Calabria (località Grimoldo).

Il PTCP pone inoltre particolare attenzione al comparto produttivo, sottolineando l'importanza delle filiere agroalimentari corte e delle micro filiere artigianali. E' auspicata la strutturazione e l'innovazione di potenziali *filieri corte* nell'ambito dei settori vitivinicolo e olivicolo. Queste attività di aggregazione dovranno essere finalizzate alla creazione di “Centri servizi per l'erogazione ai soggetti locali di informazione, marketing, sostegno allo start-up, confezionamento, commercializzazione e distribuzione, anche mediante il recupero di edifici e manufatti tradizionali e/o di interesse storico.” (AS1\2\5 – OP6)

Per ciò che riguarda la Pianificazione urbanistica Comunale: attualmente è in corso di redazione il Piano Strutturale Associato e pertanto l'unico riferimento pianificatorio in corso di validità, allo stato, rimane ancora il Piano Regolatore Vigente.

Il Piano e le disposizioni normative contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione, parte integrante e sostanziale del Piano Comunale di Spiaggia, definiscono e normano le destinazioni d'uso del Demanio Marittimo ricadente nel Comune di Scilla.

Il PCS del comune di Scilla, redatto ai sensi dell'art. 12 della L. R. 17/2005 e dell'art. 4 del PIR, individua le zone omogenee di intervento e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi ed attrezzature connessi alle attività degli stabilimenti balneari. Il presente PCS recepisce le recenti riforme normative in materia di delega di funzioni agli Enti Locali, in base alle quali viene definitivamente sancita la gestione totale, da parte dei comuni, delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo, compresi i tratti demaniali marittimi, dapprima sottratti alla delega, ed assegnati alla competenza della locale Capitaneria di Porto, quale articolazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Formano parte integrante del PCS le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e le cartografie dello stato di fatto e di progetto delle aree demaniali oggetto di gestione da parte del Comune di Scilla.

Il piano e le NTA definiscono e normano la destinazione d'uso del Demanio marittimo ricadente nell'ambito comunale di Scilla. Il PCS definisce, quindi, un quadro di riferimento per progetti e altre attività disciplinate dal Piano di Indirizzo Regionale P. I. R. relativo alle ***“Norme per l'esercizio e delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo”***.

Il presente P.C.S. è stato redatto in osservanza alla normativa edilizia, urbanistica ed ambientale vigente, nonché della vigente legislazione nazionale in materia di Demanio Marittimo, della quale si ricordano di seguito i più importanti riferimenti:

- Art.1 del **decreto-legge 5 ottobre 1993, n°400, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 4 dicembre 1993, n°494**, come modificato dall'art. 10 della legge 8 luglio 2003, n°172 e come ulteriormente modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria 2007), commi 250-256;
- **Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto del 30.03.1942, n.327**, (Testo aggiornato alle modifiche apportate dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 e dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 230.) e relativo **Regolamento di esecuzione**, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 15 febbraio 1952 n. 328: CAPO I – Demanio Marittimo;
- **Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative su aree di demanio marittimo, lacuale e fluviale di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;**
- **D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509: Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto;**

- **Decreto Ministero dei trasporti e navigazione 5 agosto 1998 n.342: Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per le finalità turistico - ricettive;**
- **Decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti 31 dicembre 2001 n. 260/D2: approvazione dei modelli D1 e D2 concernenti le istanze di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime;**
- **Legge Urbanistica della Calabria n. 19 del 16.04.2002 e s.m.i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio);**
- **QTRP (Quadro territoriale a valenza paesaggistica), adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016.**
- **L. n. 145 del 30.12.2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, art. 1 comma 216 e commi da 675 a 685.**
- **Legge regionale 21 dicembre 2005, n°17 “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;** (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 21 agosto 2006, n. 7, 26 febbraio 2010, n. 8, 30 luglio 2010, n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 aprile 2015, n.11, 29 giugno 2016, n. 15, 27 dicembre 2016, n. 44 , 6 aprile 2017, n. 7 e 9 maggio 2017, n. 16)
- **Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, approvato con delibera del Consiglio Regionale n°147 in data 14/06/2007;**
- **Nota Regione Calabria _ Dipartimento n.8 _ Urbanistica e governo del Territorio Prot. n.0238891 del 06/07/2012: Rilascio Concessioni Demaniali Marittime - necessità della procedura di evidenza pubblica.**
- **Norme di tipo idrogeologico, e interventi regionali in materia di tutela dell'erosione marina (P.A.I - P.S.E.C.);**
- **Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche** (Legge n. 118 del 30/03/1971; D.P.R. n. 384/78; Legge n. 13 del 09/01/1989; D.M. LL.PP. n. 286/89. Le modalità applicative della legge 104/92 in relazione agli impianti di balneazione fornite dalla Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 280 del 25 marzo 1992. La legge 494 del 1993.
- **Circolari emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di utilizzazione del demanio marittimo.**
- **Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale 28/01/2013 n.12 "Integrazioni e modifiche alla DGR n.330 del 22/07/2011_ "opere non soggette a deposito/autorizzazione da parte del servizio tecnico regionale ai sensi delle norme vigenti in materia di edilizia sismica"**
- **Circolare Regione Calabria _ Dipartimento n.14 _ Urbanistica e Beni Culturali Prot. n.365002 del 22/10/2019: Legge 30 dicembre 2018, n.145 _ Adempimenti in materia di concessioni demaniali marittime – Disposizioni _**
- **Circolare Regione Calabria _ Dipartimento n.14 _ Urbanistica e Beni Culturali Prot. n.370854 del 25/10/2019: Legge 30 dicembre 2018, n.145 _ Adempimenti in materia di concessioni demaniali marittime – Chiarimenti Circolare Prot. n.365002 del 22/10/2019_**

In quanto Piano Particolareggiato, i tempi di attuazione e validità sono quelli dei Piani Attuativi (ai sensi della L. R. 19/2002). Andando a strutturare un insieme di interventi su una realtà che possiede

potenzialità e risorse, ma che non ha ancora avviato processi di sviluppo, appare necessario fissare un tempo di monitoraggio, verifica e revisione circa gli interventi a breve e medio termine, che avrà una durata di 5 anni. Sarà così possibile calibrare nel tempo gli interventi, rispetto non solo alle dinamiche socio economiche del territorio, ma anche in base alle sue evoluzioni fisiche.

4.3. GLI INDIRIZZI DEL PCS: CRITICITÀ E SVILUPPO

4.3.a) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

I beni demaniali marittimi, per la loro intrinseca conformazione fisica, sono per eccellenza beni del demanio necessario. Infatti, per unanime e consolidato orientamento giurisprudenziale al criterio naturalistico determinato dall'esame dei luoghi e delle loro caratteristiche morfologiche è riconosciuto rilievo preminente per l'individuazione del bene demaniale.

I beni del demanio marittimo costituiscono, per la vastità dell'estensione territoriale e la particolarità delle utilizzazioni, la categoria di beni pubblici di maggiore rilievo ambientale. Elemento comune di tali beni è il fatto di delimitare o circondare lo spazio acqueo marino.

Il bene demaniale appartiene allo Stato ed è destinato, per natura o per legge, al soddisfacimento di una funzione pubblica, da ciò discende la sua inalienabilità, incommerciabilità ed inespropriabilità.

Ne consegue che i beni che fanno parte del demanio in generale e marittimo in particolare non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti da leggi specifiche (Cass., Sez. II, 17 marzo 1998 n. 2844).

L'attribuzione ai privati di diritti di godimento sui beni del demanio marittimo si realizza attraverso provvedimenti unilaterali di concessione, provvedimenti rientranti nell'ampio concetto di provvedimenti di polizia amministrativa, e non quindi attraverso contratti di diritto comune ed il loro godimento a scopi lucrativi (da parte dei privati) non può avvenire gratuitamente.

Gli obiettivi di protezione ambientale sono stati definiti a partire dalle indicazioni comunitarie e nazionali in materia e dalle principali criticità e opportunità ambientali del territorio ricadente nell'ambito del P.C.S., emerse nel corso dell'analisi del contesto ambientale.

Sono stati selezionati i criteri ritenuti congrui e pertinenti con le finalità e l'ambito di competenza del P.C.S.

Si riportano di seguito gli **obiettivi perseguiti dal P.C.S.**:

- **l'avvio concreto di una politica di valorizzazione del tratto di arenile di competenza comunale a fini turistico - ricreativi, mediante interventi sostenibili e coerenti con la salvaguardia dei caratteri paesaggistici ed ambientali del contesto naturale di riferimento costituito dall'ecosistema spiaggia - fascia boschiva;**

- l'attuazione della pianificazione integrata del complesso di interventi di iniziativa pubblica e privata programmati nella fascia litorale, attraverso la riqualificazione del giardino e del bosco litoraneo;
- l'ottimizzazione delle potenzialità turistiche della costa e delle condizioni favorevoli del sito (arenili ampi, clima mite, fascia boschiva di protezione, venti favorevoli alla disciplina degli sport velici);
- la riqualificazione delle attività esistenti, attraverso la loro normalizzazione ed il raggiungimento di adeguati standard sui servizi e livelli qualitativi alti relativamente a manufatti ed attrezzature;
- l'attuazione di un'offerta qualitativamente e quantitativamente significativa di attività imprenditoriali nei settori del turismo balneare, dei pubblici esercizi, dell'intrattenimento e dello svago;
- la protezione e la valorizzazione dei tratti liberi di arenile con l'obiettivo di mantenere il paesaggio inalterato e preservandolo da interventi di antropizzazione.

Di seguito, sono riportati gli **obiettivi di protezione ambientale**:

- A. preservazione degli usi plurimi del territorio costiero, attraverso l'armonizzazione delle attività antropiche e la riduzione degli impatti;
- B. realizzazione degli obiettivi di salvaguardia ambientale a costi sostenibili per lo sviluppo economico e sociale;
- C. tutela e conservazione delle risorse naturali, nonché di aree di valore paesaggistico e storico culturale, favorendo la gestione integrata dei versanti terrestri e marino;
- D. il rafforzamento e l'armonizzazione del quadro istituzionale e normativo finalizzato alla gestione integrata dell'area marina - costiera;
- E. la preparazione e adozione di piani di azione che assicurino il coordinamento tra i diversi livelli dell'amministrazione;
- F. la conservazione delle aree libere;
- G. le azioni che contribuiscano a spostare il baricentro dal consumo alla fruizione dello spazio e delle risorse, naturali e culturali, finalizzata alla conservazione della natura.

4.3.b) CONTENUTI E OBIETTIVI GENERALI

Il P.C.S. regola e promuove:

- la tutela e la salvaguardia delle aree appartenenti al D.M.;
- la loro fruizione pubblica;
- la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche ricadenti in aree del D.M.;
- lo sviluppo sostenibile.

Il P.C.S. individua le zone omogenee di intervento, stabilisce per ciascuna di esse i corretti criteri di utilizzo, le tipologie di insediamento, gli standard sui servizi.

Il P.C.S. è finalizzato ad una migliore organizzazione funzionale della fascia litoranea e delle aree annesse. **Esso intende offrire alla collettività un'organica fruizione delle aree demaniali e degli arenili, nell'intento di incentivare lo sviluppo sostenibile del territorio, con particolare riferimento al settore turistico, oggi purtroppo limitato quasi esclusivamente, alla presenza di utenti provenienti dai paesi limitrofi ed incapace di intercettare i grandi flussi turistici, che per potenzialità, bellezza della costa, qualità della acque potrebbero invece essere attratti.**

Il P.C.S. persegue quattro obiettivi fondamentali:

- 1. La sostenibilità ambientale (con particolare riferimento alla conservazione ed al recupero del paesaggio, ed al corretto uso delle risorse naturali);**
- 2. Lo sviluppo dell'economia turistico - ricettiva del territorio, ottimizzando le potenzialità turistiche della costa, potenziando le strutture presenti ed operanti sul territorio; valorizzando le aree litorali del demanio marittimo;**
- 3. Lo sviluppo sostenibile e duraturo, il sostegno alla creazione di impresa improntata alla qualità totale e finalizzata allo sviluppo occupazionale;**
- 4. La sostenibilità sociale (ivi compresa l'eliminazione di tutti gli ostacoli e le barriere alla libera fruizione della spiaggia e del mare da parte di utenti diversamente abili, anziani, con ridotte capacità motorie, ipovedenti, non vedenti).**

4.3.c) IL PIANO PROGRAMMA

In questo quadro le azioni specifiche del Piano Spiaggia di Scilla si inquadrano in uno scenario che tende a mantenere intatti tutti i tratti peculiari del territorio interessato, agendo in modo tutelativo e conservativo, eliminando tutte le criticità che si sono stratificate nel tempo nell'ottica di una trasformazione compatibile con i caratteri naturalistici e antropologici dell'area di intervento.

La pianificazione che verrà attuata mediante il Piano Comunale di Spiaggia è improntata sulla razionalizzazione degli spazi e delle risorse, ridisegnando il fronte mare in osservanza delle normative vigenti in materia di Demanio Marittimo sulle distanze e sulle strategie di azione e, soprattutto, sulla mitigazione degli impatti. Il Piano infatti non modifica l'attuale assetto del fronte mare, anzi riduce tutte le situazioni di rischio connesse all'orografia del luogo, ridimensiona le concessioni esistenti nell'ottica di una migliore compatibilità ambientale con i luoghi in cui sono inserite, disciplina tutte quelle strutture che per loro natura sono peculiari della storia del territorio e riunisce sotto un unico obiettivo, quello della sostenibilità, tutte le azioni previste e normate dall'attuale quadro normativo.

Il Piano Spiaggia del Comune di Scilla, inoltre, introduce un importante azione di protezione dal punto di vista Paesaggistico su tutto il fronte mare interessato dalle scogliere che verranno inserite all'interno di una zona di salvaguardia Paesaggistico Ambientale che prevede la sola ed esclusiva conservazione dell'area delle scogliere a tutela di tutta la fascia costiera di particolare pregio in correlazione anche all'entroterra della stessa.

Le azioni attraverso le quali si attua il Piano sono:

- **IL RIDIMENSIONAMENTO DELLE CONCESSIONI ESISTENTI;**
- **L'ADEGUAMENTO DEI LOTTI IN CONCESSIONE RISPETTO AI VINCOLI DI SALVAGUARDIA;**
- **LA RAZIONALIZZAZIONE DEL FRONTE MARE NEL RISPETTO DELLE DISTANZE DEFINITE PER LEGGE PER LA CONSERVAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA;**
- **LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA LIBERA BALNEAZIONE;**
- **L'ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE ATTIVITA' RISPETTO AD UN DISEGNO OMOGENEO ED ORDINATO DEL FRONTE MARE;**
- **L'INDICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI AZIONE SUL DEMANIO MARITTIMO E IL RISPETTO DELLE INDICAZIONI NORMATIVE;**
- **L'ELIMINAZIONE DI TUTTI I FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL'OROGRAFIA DEI LUOGHI;**
- **LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DI TUTTA LA ZONA COSTIERA E IN PARTICOLARE DELL'AREA SCOGLIERA;**
- **LA DISCIPLINA RELATIVA AI SISTEMI COSTRUTTIVI, ALLE TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTO E ALLE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEI MANUFATTI.**

L'obiettivo è quello di coniugare le azioni di protezione, tutela e riqualificazione ambientale con lo sviluppo economico locale, integrando le varie funzioni per la riqualificazione dell'offerta del turismo in grado di aumentare la competitività del settore.

Questo programma porterà a un processo di riorganizzazione urbanistica della città ed è parte integrante degli obiettivi del Nuovo Piano Strutturale Associato (P.S.A.). Gli obiettivi rappresentano la cerniera che lega le analisi al progetto e sintetizzano l'indirizzo e l'orientamento del Piano.

Il Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Scilla intende perseguire una serie di azioni, integrate tra loro, volte alla razionalizzazione degli interventi sul Demanio Marittimo e l'organizzazione generale degli spazi nel loro complesso, che hanno due obiettivi fondamentali:

- **Lo sviluppo sostenibile della fascia litoranea del territorio comunale;**
- **La promozione di una nuova immagine della fascia costiera basata sull'incentivazione delle aree demaniali marittime attraverso la tutela delle risorse naturali e la valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche della stessa area.**

Le azioni da intraprendere con il Piano Comunale di Spiaggia sono:

- a) il miglioramento della qualità delle concessioni esistenti;**
- b) la delimitazione delle aree che possono essere oggetto di rilascio di “nuove concessioni”;**
- c) l'individuazione di sinergie tra le diverse risorse ed attrattive del territorio;**
- d) la determinazione in termini quantitativi e qualitativi dei servizi minimi e delle attrezzature ammesse per consentire un innalzamento della qualità dell'offerta balneare;**
- e) la tutela e la conservazione della spiaggia libera.**

Il Piano, inoltre, deve essere inteso ad affermare il principio di coniugare e rendere compatibili e sinergici gli interessi dell'Amministrazione e quelli legittimi degli operatori privati interessati, assicurando il conseguimento di equilibrate opportunità e vantaggi ad entrambe le parti impegnate.

Lo spunto per l'avvio dell'intervento progettuale è certamente il riconoscimento delle concessioni esistenti, perni su cui poter far leva per ristrutturare il contesto, offrendo agli operatori in questione l'opportunità di un recupero ed una riqualificazione delle preesistenze, non sempre rispettose dei pregi della delicata risorsa ambientale costituita dal fronte costiero.

Il miglioramento delle strutture anche sulla base dei criteri di sostenibilità, e di una migliore tecnologia, persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile del turismo che da un lato può consentire di preservare l'ecosistema, e dall'altro può permettere ai proprietari e/o gestori degli stabilimenti di realizzare risparmi di spesa rispettando l'ambiente.

Il Piano, inoltre, provvede ad una necessaria integrazione nel progetto delle previsioni riguardanti la fascia costiera con il suo retroterra. Questo perché al di là delle delimitazioni definite dalla zonizzazione del vigente P.R.G. o di quelle proprietarie e catastali, non può in nessun caso essere ignorata la fondamentale interazione che si sviluppa e che deve essere assicurata tra questi due elementi, ciò tanto sotto l'aspetto ambientale, quanto sotto l'aspetto urbanistico e funzionale.

Le azioni del P.C.S. si svilupperanno quindi anche sugli spazi più direttamente ed immediatamente rapportabili all'obiettivo della riqualificazione ambientale, da un lato, e della concretezza gestionale, dall'altro.

5. ANALISI AMBIENTALE

5.1. AMBIENTE PAESAGGIO E VINCOLI DI TUTELA

5.1.a) IL CONTESTO TERRITORIALE

Il sito Costa Viola è ubicato sul versante tirrenico della Provincia di Reggio Calabria, ha una superficie di 446,19 ha ed un perimetro di 44,14 km, ricade nei Comuni di Scilla, Bagnara Calabria, Seminara e Palmi. Il sito non comprende le zone urbanizzate di Favazzina e Bagnara ed è suddiviso in tre settori non continui: a sud del centro abitato di Favazzina, a sud ed a nord dell'abitato di Bagnara.

La costa viola estende lungo la costa caratterizzata da un'orografia che dal livello del mare raggiunge 500 m in una profondità di 1 km. Sulla costa, alta e rocciosa, con cale e baie dove sono presenti piccole spiagge, si sono insediati i comuni di Scilla e Bagnara.

Tutta la zona è interessata da un intenso processo erosivo severo dovuto all'azione del vento, delle piogge e, soprattutto, all'azione delle onde marine. Le pendici sono interessate a fenomeni di dissesto determinato da movimenti franosi per crollo o cedimento superficiali. Le aree costiere sono soggette ad arretramento. Gli incendi, spesso di origine dolosa, sono la principale causa della frammentazione e degradazione della vegetazione arboreo-arbustiva e determinano, nell'anno successivo all'incidente, la scomparsa praticamente totale di *Sylvia undata*.

Il sito si estende lungo la fascia litoranea del lato tirrenico della provincia di Reggio Calabria e si presenta con una morfologia variabile, includendo tratti di spiaggia, rocce scoscese che degradano rapidamente sul mare, falesie verticali e tratti ad elevata urbanizzazione, come centri abitati e aree portuali. Le piccole spiagge isolate sono incluse tra le falesie, si notano e appaiono di difficile accesso. Il versante culmina in una vasta area pianeggiante, dove si sono sviluppate diverse attività antropica, quale agricoltura e attività industriale. Lungo i tratti scoscesi sono presenti aree sistemate a terrazzo interessate dalle colture della vite e aree interamente ricoperte da vegetazione forestale. Il sito è interessato prevalentemente alla coltura dell'olivo e della vite praticata in passato in terrazzamenti; attualmente molti di questi vigneti sono abbandonati a causa delle difficoltà di accesso che rendono complesse le operazioni di gestione del territorio.

L'area di intervento rientra inoltre nella ZPS Costa Viola. La ZPS è costituita da un tratto di mare, da una zona costiera e da aree collinari nell'interno comprese tra lo Stretto di Messina e l'Aspromonte. Questa ZPS è una delle zone europee più importanti per la migrazione primaverile dei falconiformi lungo la costa la ZPS si estende da Marina di Palmi a Zagarella. Poi il confine segue l'autostrada A3, fino al cavalcavia sulla fiumara di Catona. E' inclusa la fascia di mare dello Stretto di Messina da Capo Barbi a Villa S. Giovanni. Queste zone, sono caratterizzate da rupi costiere, che formano alte falesie, ricche di specie rupicole.

Siti montani con morfologie pianeggianti contengono formazioni di effimeri ambienti umidi. Valloni in cassati e umidi. Siti marini all'imbocco dello Stretto di Messina.

Area importante di transito dell'ornitofauna migratoria nello Stretto di Messina presenta grandi li elementi di qualità: la costa rocciosa con Falesie ricche di specie endemiche; Stagni temporanei ove si localizzano specie rare; Presenza di interessanti boschi mesofili a bassa quota; Nei siti marini praterie di Posidonia.

L'area presenta un alto grado di vulnerabilità per urbanizzazione, incendi, discariche, pascolo, opere portuali, caccia di frodo, disboscamento.

Tutto questo, offre un panorama frammentario in cui si sedimentano progetti, piani, la commistione di rurale, di urbano e di periferico, l'espansione dei tessuti a bassa densità, l'abusivismo edilizio, le attività produttive e commerciali, con la conseguenza di molteplici esempi di contesti abitativi caratterizzati da diverse "estetiche".

Possiamo affermare che è possibile una politica della trasformazione territoriale più aderente alle esigenze delle collettività locale mediante l'elaborazione, nella fattispecie, del Piano Comunale di Spiaggia che riesca ad acquisire maggiori capacità di programmazione-gestione delle risorse, per uno sviluppo armonico ed equilibrato del territorio costiero, nel rispetto delle componenti storico-culturali ed ambientali dello stesso, tenendo altresì conto, che pur trattandosi di un atto di pianificazione riguardante esclusivamente l'ambito costiero di competenza del Comune di Scilla, lo stesso non può essere "pensato" al di fuori di un contesto territoriale di area vasta che, nel nostro caso, è costituito dal sistema territoriale della "Costa Viola".

Sono stati esaminati i principali vincoli che insistono sul territorio interessato dall'intervento, individuando le conformità o le disarmonie eventuali del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti.

5.1.b) DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

La fascia costiera oggetto del P.C.S. è sottoposta ad un vincolo generale di tutela in quanto considerata bene paesaggistico ai sensi dell'art. 134 comma 1 lettera b del *"Codice dei beni Culturali e del paesaggio"* che attribuisce tale definizione a *"I territori compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare"* (art. 142 comma 1 lettera a del Codice). Il vincolo a cui è sottoposta l'area è motivato anche dalla natura panoramica del luogo poiché, come ribadisce il Codice nell'art. 136 comma 1, sono beni paesaggistici per il loro notevole interesse pubblico *"le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze"*.

Tutto questo comporta la previsione di una specifica disciplina di tutela e valorizzazione che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici.

Articolo 142 - Aree tutelate per legge

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo titolo per il loro interesse paesaggistico:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;**
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;**
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;**
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;**
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;**
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;**
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;**
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;**
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;**
- l) i vulcani;**
- m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.**

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;**
- b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.**

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso

pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

5.1.c) PAI - Piano di Assetto Idrogeologico - Piano Stralcio per la Difesa delle Coste

Il Piano Stralcio per la Difesa delle Coste (P.S.D.C.) dell'Autorità di Bacino della Calabria, coordinato con il vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativo al rischio/pericolo di frana e inondazione, redatto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n°13/2005, costituisce Stralcio del Piano di Bacino di cui all'art. 10 della L.R. n. 35/1996 e disciplinato dalle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente Piano definisce le linee guida in materia di assetto e gestione della fascia costiera, detta le relative norme di attuazione - generali e specifiche - ed individua le destinazioni d'uso del suolo, allo scopo di:

- a) assicurare la prevenzione dai pericoli di erosione e di inondazione da mareggiata;**
- b) impedire nuove situazioni di rischio secondo i principi dello sviluppo sostenibile, della pianificazione integrata della zona costiera e del controllo della qualità degli interventi;**
- c) concorrere alla tutela e alla valorizzazione dei tratti di costa aventi valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale, promuovendo la riorganizzazione, il ridisegno, la riqualificazione ed il recupero dei tratti costieri urbanizzati, al fine di garantire la riconnessione funzionale tra l'entroterra e la costa dove sono più evidenti casi di discontinuità morfologica, preservando i caratteri e le qualità specifiche.**

Il Piano per la difesa delle coste persegue la salvaguardia, al massimo grado possibile, dell'incolumità delle persone e delle attività economiche, l'integrità delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, degli edifici, dei beni, degli insediamenti di valore storico, architettonico, ambientale, naturalistico, paesaggistico e culturale dal rischio di erosione costiera favorendo, al contempo, la fruizione pubblica e l'utilizzo turistico e ricreativo della fascia costiera, nonché la corretta e sostenibile utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

Il Piano per la difesa delle coste individua:

- a) le aree a differente pericolosità da erosione costiera e le relative norme di attuazione;**
- b) le azioni finalizzate alla mitigazione ed alla eliminazione delle condizioni di rischio, nonché alla tutela ambientale del sistema costiero;**
- c) le linee guida per la progettazione delle opere strutturali di difesa costiera;**

d) le prescrizioni, i vincoli e le norme d'uso finalizzati alla prevenzione di possibili effetti dannosi derivanti da interventi antropici.

Le presenti Norme sostituiscono integralmente i contenuti delle Norme del P.A.I. riguardanti la disciplina delle aree soggette ad erosione costiera (artt.: 9 comma c, 12, 27 e 28 della Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia (N.A.M.S.) del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Ambiti territoriali di applicazione

Le presenti norme, aventi efficacia su tutte le aree costiere dei Comuni rientranti nella competenza territoriale dell'Autorità di Bacino della Calabria elencati in Allegato, si applicano:

- a) sulla fascia costiera compresa, per convenzione, entro i seguenti limiti dalla linea di costa:
- o a mare, fino alla linea batimetrica -20 mt, estesa al perimetro delle aree protette dei parchi marino-costieri e delle aree naturali protette, ove presenti;
 - a terra, fino ai limiti perimetrati nelle carte della pericolosità;
- b) agli interventi e alle azioni, nell'unità fisiografica e nei bacini idrografici afferenti, che determinano la modifica delle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinico delle aree costiere.

Il Piano Stralcio di difesa delle coste concorre, unitamente al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), alla composizione del Piano di Bacino.

Di seguito vengono riportate le carte di sintesi per quanto concerne il fenomeno dell'erosione costiera e l'andamento della linea di riva rilevato ed elaborato per la redazione del P.A.I. e del P.S.E.C. relative all'area della Costa Viola e più dettagliatamente della porzione di costa di Scilla.



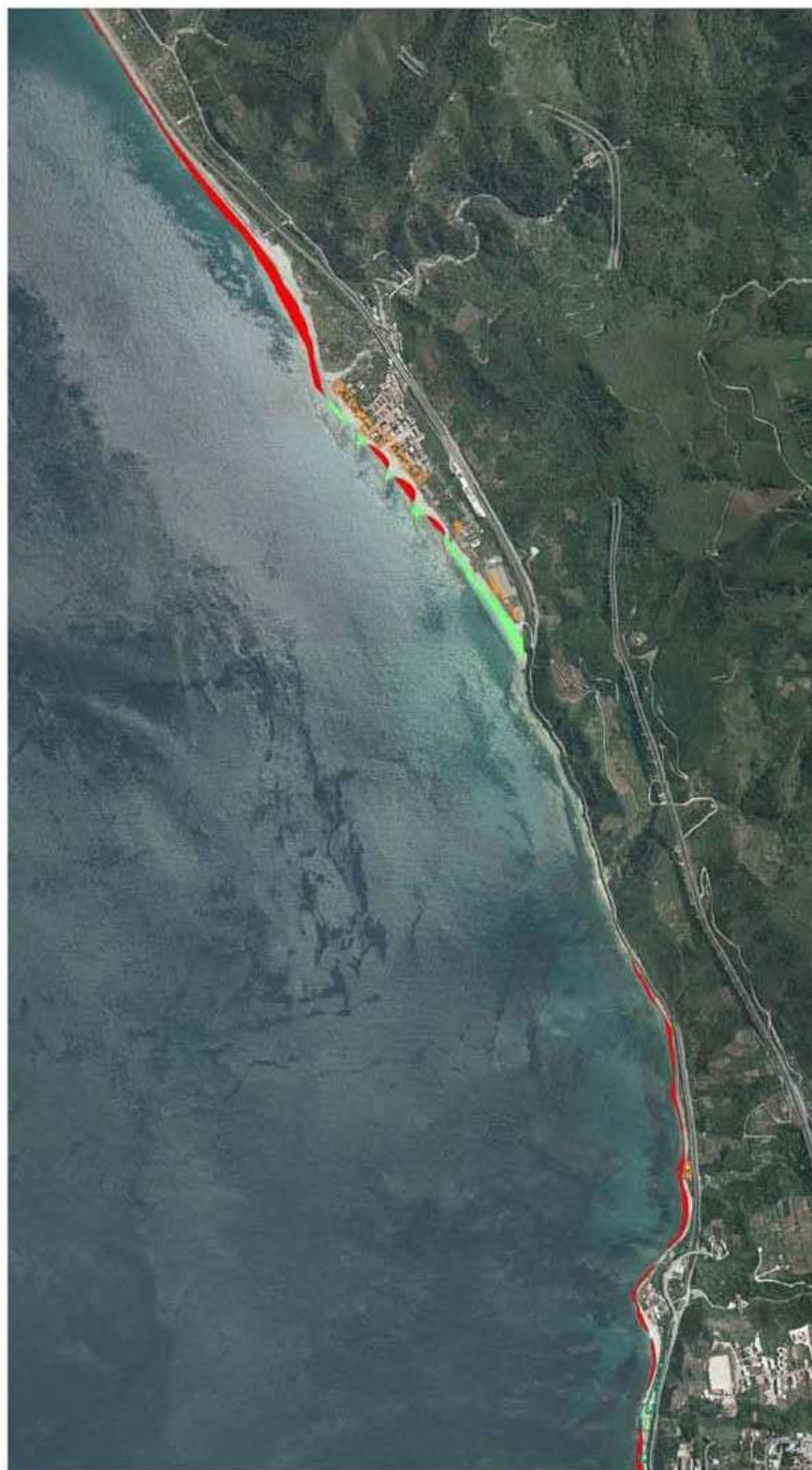
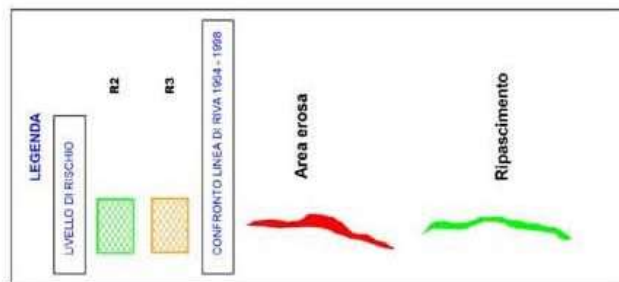
REGIONE CALABRIA
Autorità di Bacino Regionale
Assessorato Lavori Pubblici ed Acque
PIANO STRALCIO DI BACINO
PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (D.L. 180/98)
IL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
Giuseppe Chiaravalloti
L'ASSESSORE LAVORI PUBBLICI
Antonio Manti
IL RESPONSABILE GENERALE AUTORE E LEAD
(Oscar Piro)

Elaborato 12.2

PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI EROSIONE COSTIERA

COMUNE DI SCILLA

Tav. 080-085/0



Autore: Studio di Architettura S.M.A. del 9 Febbraio 2009 n. 629
Elaborata dalla Compagnia Generale Edilizia S.p.A. di Roma

SCALA 1:10.000



REGIONE CALABRIA
Autorità di Bacino Regionale
Assessorato Lavori Pubblici ed Acque

PIANO STRALCIO DI BACINO
PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (D.L. 180/98)

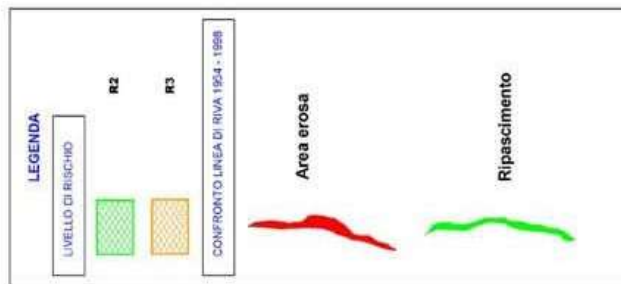
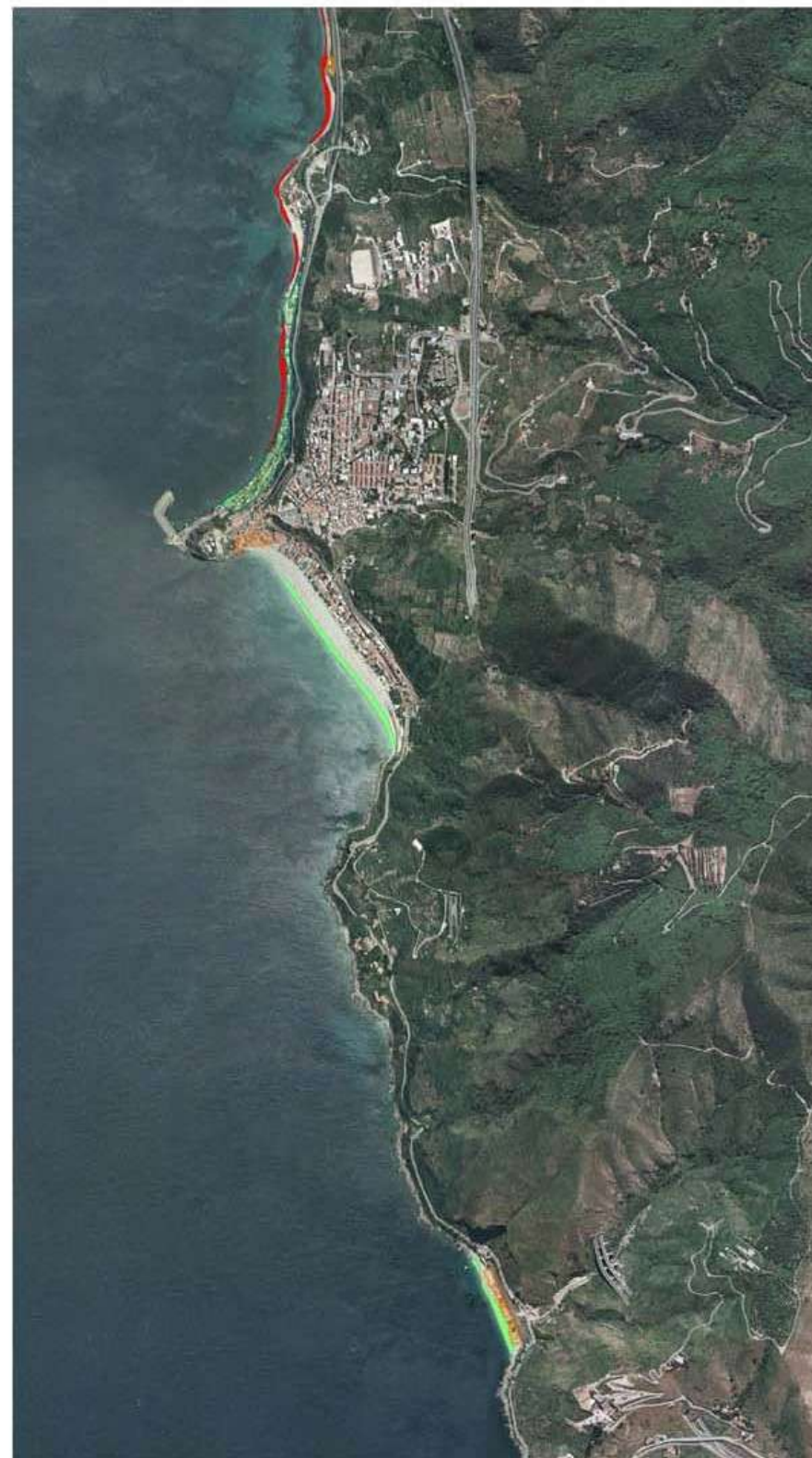
IL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
Giuseppe Chiaradito
L'ASSESSORE LAVORI PUBBLICI
Antonio Manti
IL RESPONSABILE GENERALE ATTIVITA' DI BACINO
Domenico Pizzetti

Elaborato 12.2

PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI EROSIONE COSTIERA

COMUNE DI SCILLA

Tav. 080-085/1



Autonizzazione alla divulgazione SRM del 9 Febbraio 2000 n. 629
Elaborata dalla Compagnia Generale Riprese S.p.A. di Parma

SCALA 1:10.000

5.1.d) P.T.C.P. - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

• Rischio idraulico

La rete idrografica provinciale è costituita da corsi d'acqua a carattere torrentizio, le elevate pendenze dei versanti e l'attraversamento di suoli pressoché impermeabili, fanno sì che, in concomitanza di violenti nubifragi, le portate di queste fiumare aumentino sensibilmente nel giro di poche ore, aumentando contestualmente il rischio di straripamenti e allagamenti, soprattutto se non è garantita la necessaria officiosità idraulica dei canali. **Compito della pianificazione è quindi prevedere dove sono possibili eventuali esondazioni e adottare opportune misure di prevenzione affinché i danni conseguenti siano nulli o minimi.** Tuttavia, la corretta previsione dei fenomeni di alluvionamento necessita di analisi idrologiche e idrauliche molto accurate ed economicamente onerose, e spesso nella programmazione di area vasta è necessario adottare metodi speditivi di analisi, rimandando a casi particolari gli studi di maggiore dettaglio.

E' questo il criterio adottato nel P.A.I., in cui solo per alcuni corsi d'acqua si è ricorsi alla modellazione idrologico-idraulica e alla conseguente individuazione delle aree inondabili con diversi tempi di ritorno, in funzione dei quali sono state assegnate le classi di rischio R1, R2, R3 e R4.

A queste classi corrispondono le seguenti definizioni:

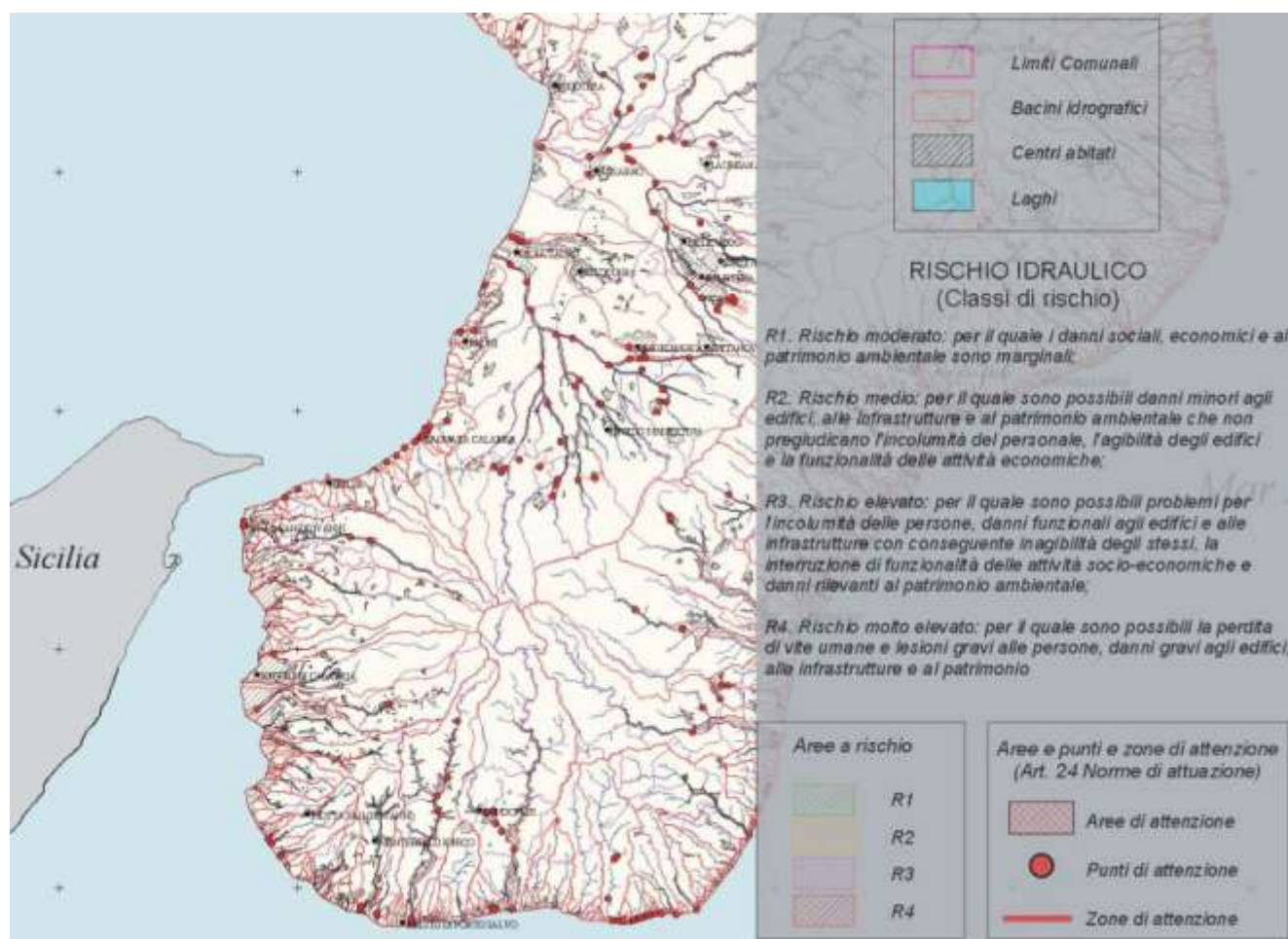
- **R4:** rischio molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio – economiche;
- **R3:** rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio – economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- **R2:** rischio medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- **R1:** rischio moderato, per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali.

Sempre riguardo al P.A.I., in tutti gli altri casi si sono individuate aree critiche tenendo conto di quelle storicamente già inondate (desunte da archivi come il progetto AVI71 o i Piani di Protezione Civile comunali, o individuate secondo criteri geomorfologici con l'ausilio delle aerofotogrammetrie) o delle aree limitrofe ai punti critici rilevati (riduzione di sezioni, ostruzioni, rotture d'argini), che sono state classificate in:

- **Aree di attenzione:** aree storicamente inondate;
- **Punti di attenzione:** punti critici, in corrispondenza di riduzioni di sezione, ostruzioni e rotture d'argine, identificati con procedure speditive;
- **Zone di attenzione:** aree limitrofe ai corsi d'acqua censiti nel catasto del reticolo idrografico e per i quali i livelli di rischio non sono stati identificati con modelli matematici.

Nel caso di zone e punti di attenzione, che sono indicati sinteticamente nella cartografia del P.A.I. con linee e punti e costituiscono una prima localizzazione delle aree a rischio, l'individuazione delle relative "aree di attenzione", come definite nell'art.24 delle Norme di Attuazione dello stesso P.A.I., si effettua in base ai criteri specificati all'appendice B delle *"Linee guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree d'attenzione e l'aggiornamento delle aree a rischio di inondazione"* allegate al P.A.I.

Tale studio idrologico può essere quindi utilizzato nell'ambito degli studi per eventuali richieste di ripermimetrazione delle aree a rischio, per le verifiche di compatibilità dei progetti interferenti con i corsi d'acqua e, in generale, per tutte quelle azioni individuate dal P.A.I. in cui è richiesto un preventivo studio idrologico-idraulico. Inoltre, sono stati individuati altri punti critici per le particolari condizioni di alveo degradato o per infrastrutture idrauliche danneggiate o insufficienti. Per ognuno di essi sono state elaborate delle schede monografiche stabilendone anche il grado di rischio e gli interventi necessari per la messa in sicurezza. Tutti gli elementi informativi di cui si è detto (sia del P.A.I. che del Piano per il Parco dell'Aspromonte).



- **Rischio di erosione costiera**

Le coste della provincia reggina, come del resto quelle di tutta la Calabria, sono notoriamente soggette al fenomeno dell'erosione costiera, che si è notevolmente accentuato negli ultimi decenni. I fattori che determinano nel breve periodo un arretramento molto marcato della linea di costa possono essere sia naturali (diminuzione dell'apporto solido da parte dei corsi d'acqua e mareggiate) ma soprattutto antropici. Il prelievo di sedimenti in alveo e sui litorali per la produzione d'inerti, la rifeostazione delle aree interne, la sistemazione e costruzione di briglie in alveo sono solo alcuni dei fattori che possono aver determinato una diminuzione del trasporto solido dei corsi d'acqua e quindi una riduzione del materiale disponibile per il ripascimento naturale.

A ciò si aggiunge l'incremento di urbanizzazione sempre più consistente avvenuto lungo le fasce litoranee negli ultimi 50 anni, con occupazione a volte anche delle dune costiere, se non del demanio dello Stato, e la costruzione di opere a mare che hanno modificato la circolazione generale delle correnti marine e il naturale andamento del trasporto solido longitudinale, originando fenomeni erosivi in alcuni tratti di litorale e di ripascimento in altri.

E' evidente, quindi, la necessità di sviluppare in modo organico analisi capaci di favorire un approccio più sistematico e razionale al problema dell'erosione costiera. Negli ultimi dieci anni la Regione Calabria, anche attraverso l'ausilio dell'Autorità di Bacino e altre competenze esterne, ha elaborato una serie di strumenti in tal senso. Già nel P.A.I. è stato fornito un quadro conoscitivo riguardo la variazione della linea di riva nell'arco temporale tra il 1954 e il 1998, individuando anche i Comuni più a rischio (distinguendo tra 2 classi, R2 e R3) del litorale calabrese.

In base a queste analisi, le zone a rischio e a pericolo di erosione costiera sono state regolamentate nelle relative norme di attuazione. Indagini più approfondite, riguardanti anche studi idraulico-marittimi di utile riferimento per l'individuazione delle scelte progettuali più opportune per eventuali interventi di difesa costiera, sono state poi condotte nell' "Indagine conoscitiva delle coste calabresi".

L'Ufficio di Piano, ai fini della pianificazione dell'assetto fisico dei litorali e in ausilio agli studi sulla dinamica dei sedimenti da effettuare per le nuove opere di difesa costiera secondo le già citate *"Linee Guida per la progettazione ed esecuzione degli interventi"*, ha rilevato la linea di riva della provincia reggina al 2006, attraverso la vettorializzazione delle ortofoto consultabili con il servizio WMS dal Portale Cartografico Nazionale. Ciò ha consentito, inoltre, di effettuare un'analisi della variazione della linea di riva nel periodo 1998-2006, costituendo di fatto un aggiornamento dell'analisi dell'evoluzione della linea di riva già effettuata in sede di elaborazione del P.A.I.

Nella tav. R.7 (che di seguito viene riportata) sono stati inoltre messi in evidenza i tratti dove la distanza tra le due linee di costa sia risultata mediamente maggiore di 10 m, e considerati per questo in accentuato arretramento o avanzamento. Per ognuno di essi è stata determinata anche l'entità media e massima della variazione, con un procedimento analogo a quello adottato per l'analisi sull'intera unità fisiografica.

5.1.e) IL PARCO NAZIONALE D'ASPROMONTE E LE AREE NATURALI PROTETTE

vincoli e previsioni derivanti dal Piano di gestione del Parco

Il Parco Nazionale dell'Aspromonte è stato istituito nel 1994 (GU n. 73 del 29.3.1994) ed il relativo Piano è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 159 del 5 marzo 2007. Il Parco ha lo scopo di assicurare la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del patrimonio di valori naturalistici, ambientali, nonché storici, culturali ed antropologici presenti nel territorio del Parco.

Il territorio del Parco Nazionale d'Aspromonte interessa (in parte o per intero) 37 comuni della Provincia di Reggio Calabria. In relazione ai "caratteri del paesaggio" il piano articola il territorio in cinque zone omogenee, oltre ad una "zona bianca" che interessa il comune di Santo Stefano:

Zona A - Aree di riserva integrale (Santo Stefano)

Zona B - Aree di riserva generale orientata (Sinopoli, Sant'Eufemia, Scilla, Santo Stefano)

Zona C- Aree di protezione (Sinopoli, Sant'Eufemia, Scilla, Santo Stefano)

Zona Cs Area speciale (inserite all'interno di omogenee di diversa) classificazione (Sinopoli, Sant'Eufemia, Scilla, Santo Stefano)

Zona D - Aree di promozione economica e sociale (Sinopoli, Sant'Eufemia, Santo Stefano)

- Le Zone B, hanno un grado di antropizzazione maggiore rispetto alle zone A e sono costituite in generale da areali di elevato pregio naturalistico e paesaggistico. L'obiettivo è la tutela degli attuali valori naturalistici oppure il ripristino naturalistico, nel caso di sistemi degradati con potenzialità di recupero.
- Le Zone C non presentano alterazioni intensive causate dall'insediamento e dagli usi umani e le attività ammesse (costruzioni e trasformazioni) sono rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del Parco. Sono destinate alla conservazione ed all'uso ricreativo, educativo e turistico, nonché allo svolgimento di attività umane, finalizzate allo sviluppo delle comunità insediate, purché compatibili con la conservazione degli ecosistemi.
- Le Zone D sono quelle interessate di processi di antropizzazione nelle quali promuovere processi di integrazione tra ambiente naturale ed attività umane (valorizzazione e di riqualificazione ambientale del patrimonio antropico esistente e sistemi di fruizione turistica e culturale), al fine di migliorare la vita socio-culturale ed economica delle collettività locali.

AREE NATURALI PROTETTE:

Alcuni dei corsi d'acqua sopra elencati, nonché altre aree di rilevante valenza naturalistica sono inoltre individuati come aree **SIC e ZPS** compresi nel **Piano di Gestione Siti Natura 2000**

(Adottati con delibera di Giunta Regionale n. 948/08)

- SIC - *Fondali di Scilla* - IT9350173
- SIC – *Monte Scrisi* - (Scilla) - IT9350177
- SIC - *Pantano Flumentari* - (Scilla) - IT9350151
- SIC – *Costa Viola - Monte Sant'Elia* - IT9350158
- SIC – *Torrente Portello* (Sant'Eufemia d'Aspromonte) - IT9350165
- SIC – *Torrente San Giuseppe* - IT9350162
- SIC – *Torrente Vasi* (Sinopoli) - IT9350164
- SIC – *Monte Basilico – Torrente Listi* (Santo Stefano d'Aspromonte) – IT 9350133

Gran parte del territorio è compreso nella ZPS

– ZPS - Costa Viola (Bagnara , Scilla, Sant'Eufemia, Santo. Stefano, Sant'Alessio)- IT350300

(la perimetrazione grafica dei SIC e ZPS sopra elencati fa riferimento ai dati pubblicati sul sito Ministero Ambiente, ottobre 2013 relativi al DM 31\01\2013 “sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria della Regione biogeografia Mediterranea, ai sensi della Direttiva 92\43 CEE)

Ambiti fluviali:

Corsi d'acqua tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i art. 142 e ai sensi della LR 23/90 (iscritti nell'elenco delle Acque Pubbliche del Ministero dei Trasporti - R.D. 1775/1933 art. 1 comma 2):

- Vallone Grimadio (Bagnara)
- Vallone Cacciapulli (Bagnara)
- Vallone Vardaro (Bagnara)
- Torrente Sfalassà (Bagnara - Sant'Eufemia - Scilla)
- Vallone Passo della Zita (Sant'Eufemia)
- Vallone Mulini (Bagnara - Sant'Eufemia - Scilla)
- Vallone Solano (Bagnara - Scilla)
- Vallone Mancusi (Bagnara - Scilla)
- Vallone Poverello (Bagnara - Scilla)
- Fiumara Favazzina (Scilla - San Roberto)
- Vallone Mandoli (Scilla)
- Vallone Pica (Scilla)
- Vallone di Spelicari (Scilla)
- Torrente Annunziata di Scilla (Scilla)
- Fontanella di Scilla (Scilla)
- Fiumara Santa Trada (Scilla)

- Fiumara di Catona (Sant’Alessio - Santo Stefano)
- Torrente Gallico (Sant’Alessio - Santo Stefano)
- Vallone Limene (Santo Stefano)
- Fiumara Cerasi (Sant’Alessio)

Aree archeologiche (ai sensi del DLgs. 42\2004 art. 142)

- Località Serro tavola (Sant’Eufemia)
- Località Martorana (Bagnara)
- Località Solano (Scilla)

Emergenze storico testimoniali (ai sensi del DLgs. 42\2004 art. 10 comma 1)

- Castello Ruffo (Scilla)
- Villa Caratozzolo (Scilla)
- Villa De Leo (Bagnara)
- Castello Emmarita (Bagnara)
- Torre Ruggero (Bagnara)

Insedimenti urbani storici (ai sensi della L.R. 19/2002 art. 48)

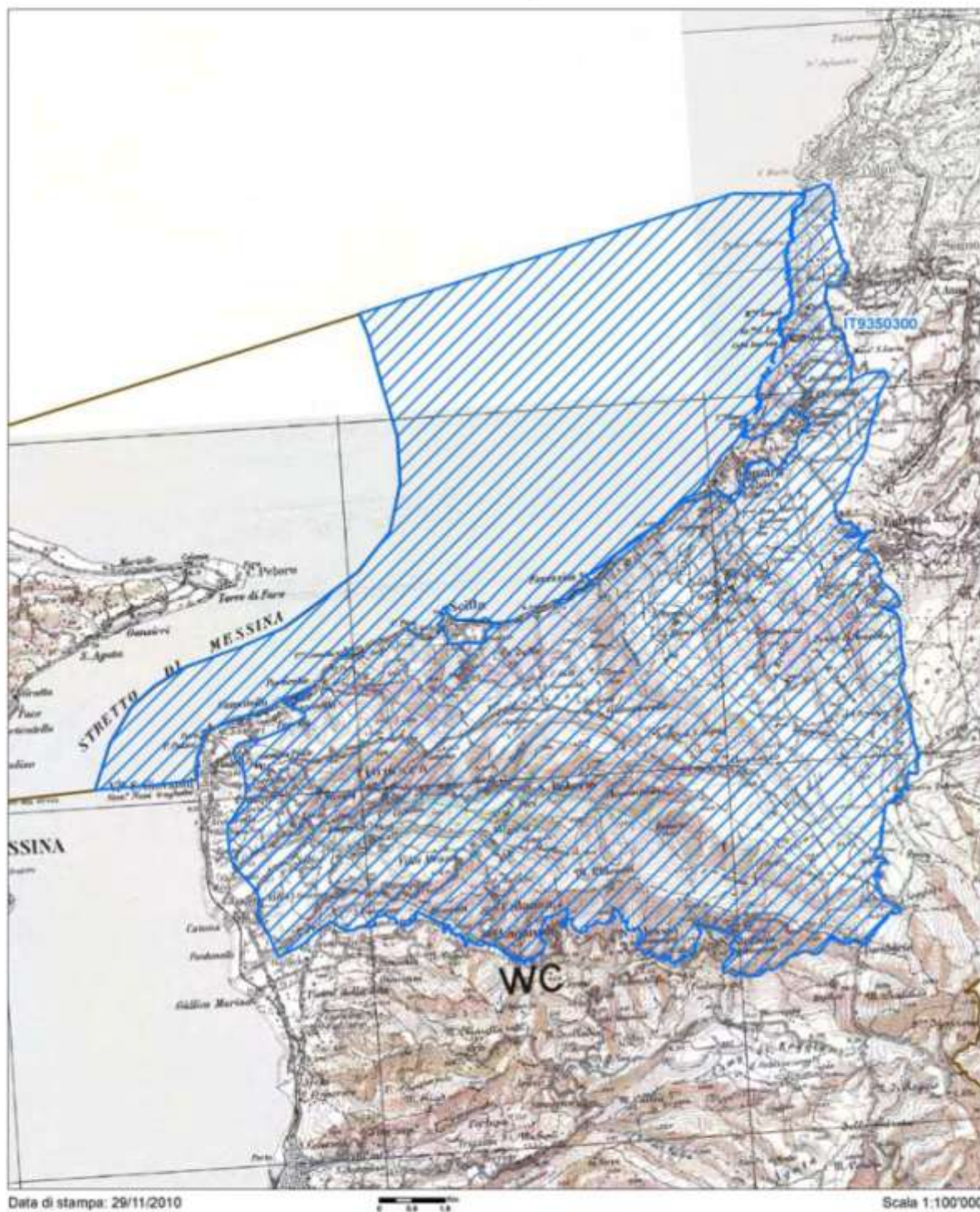
- Centro storico di Scilla
- Centro storico di Bagnara

Regione: Calabria

Codice sito: IT9350300

Superficie (ha): 29425

Denominazione: Costa Viola



Legenda
 sito IT9350300
 altri siti
 Base cartografica: IGM 1:100'000

Localizzazione ZPS IT9350300 - Costa Viola

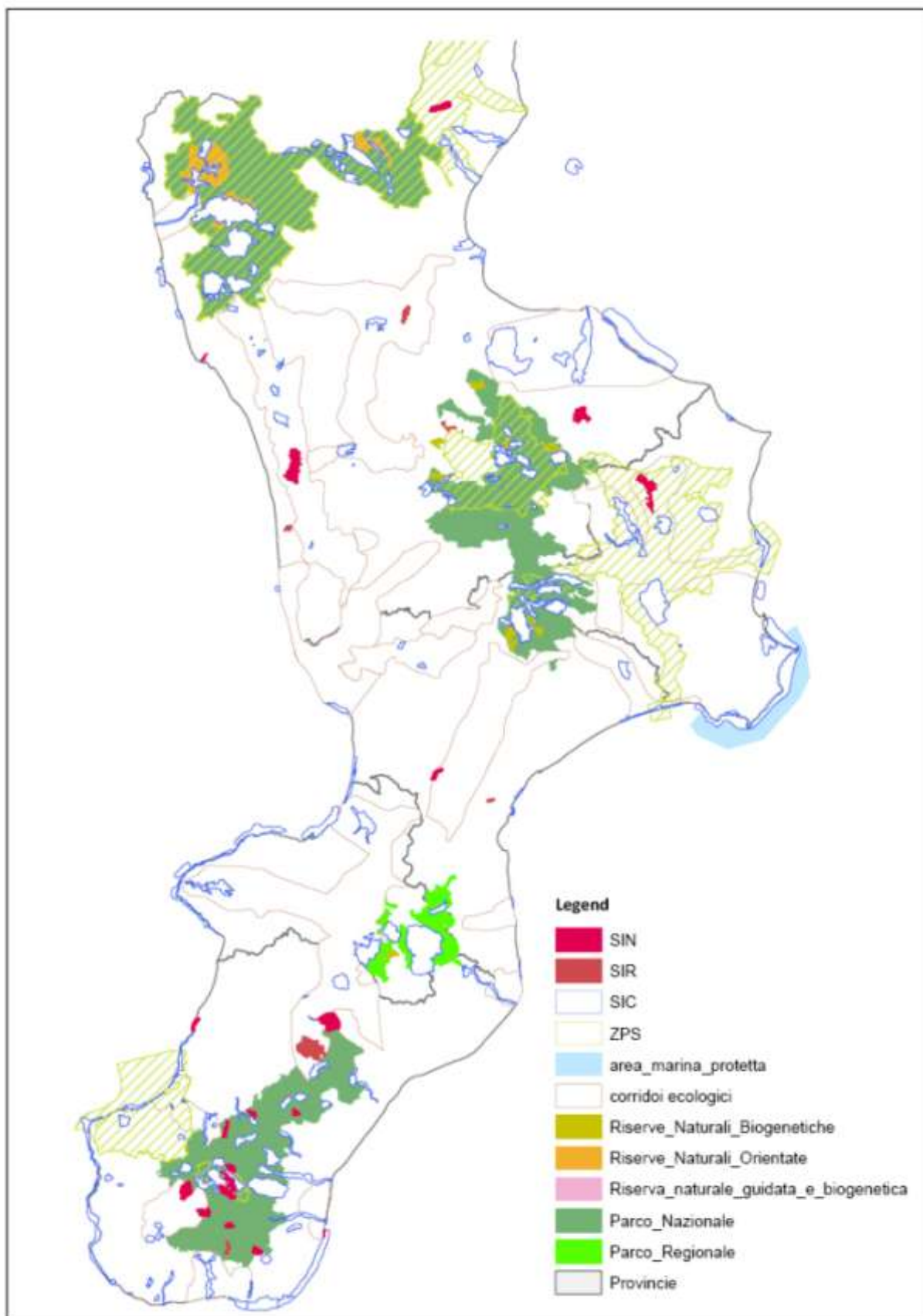


Figura 4.17 Rete Ecologica Regionale (prima indicazione DGR 749/2003)

5.1.f) VINCOLI PREVISTI DALLA ZONIZZAZIONE DEL P.R.G. e INTERVENTI PREVISTI DALLE N.T.A. DEL COMUNE DI SCILLA

Sono stati esaminati i principali vincoli che insistono sul territorio interessato dal P.C.S., previsti dall'attuale strumento di pianificazione del territorio comunale di Scilla, Piano Regolatore attualmente vigente individuando le conformità o le disarmonie eventuali del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti.

L'area del litorale risulta fortemente vincolata dal punto di vista paesaggistico e idrogeologico, le scogliere rientrano nella zonizzazione EC12 definita come AREA DEL LITORALE, DEGRADATA DA ASSOGGETTARE AD INTERVENTI RADICALI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO (PROGETTO DI SPIAGGIA).

Di seguito viene riportato lo stralcio delle Normative Tecniche del Comune di Scilla riguardante la tutela delle aree vincolate e a particolare valenza paesaggistica, compresa la ZONA EC12 sopra descritta.

CAP. VI - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 25 - TUTELA GENERALE DELL'AMBIENTE

Il Comune, di intesa con gli altri organi competenti a livello sovracomunale, regionale e statale, attraverso adeguate misure di salvaguardia, tutela le condizioni ambientali ed i valori culturali del territorio, curandone lo sviluppo, l'utilizzazione sociale e la valorizzazione delle risorse.

Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia è assoggettato alle misure di salvaguardia predisposte.

Art. 26 - CONCETTO DI AMBITO TERRITORIALE

Per ambito territoriale viene intesa un'area organica capace di agevolare l'organizzazione di diverse destinazioni d'uso, rese solidali da una finalità comune di assetto.

Art. 27 - ELEMENTI COMPONENTI L'AMBITO.

CONCETTO DI CLASSE DESTINATIVA E DI SISTEMA SOLIDALE DI DESTINAZIONE.

CATEGORIE E SISTEMI DA TUTELARE.

Gli elementi componenti l'ambito territoriale sono costituiti da:

1. gli insiemi di condizioni di natura ambientale, ecologica e paesistica;
2. i sistemi fisici di conformazione territoriale;
3. i sistemi fisici costituenti risorse primarie e tutte le componenti esigenti tutela, così come previsto dalla legge 1497/39, dalla L. 1089/39, dalla L. 431/1985 e dalla L. regionale 23/1990 (Regione Calabria).

Si definisce classe destinativa, un raggruppamento di tipi territoriali e di aree cui le funzioni e le attività vengono riferite, con carattere di omogeneità fisica e/o strutturale.

All'interno delle classi destinate trovano logica configurazione le componenti territoriali elencate dalla L.R. 23/1990, e successive modifiche ed integrazioni.

Per sistema solidale di destinazione si intende un raggruppamento organizzato di destinazioni eterogenee, attraverso la cui composizione ed il cui funzionamento è possibile determinare il livello di antropizzazione dell'ambito territoriale di appartenenza.

Per categoria o sistema da tutelare, viene inteso, l'oggetto territoriale, l'area, il complesso di valori e la risorsa cui per legge è riferito il dispositivo di tutela, salvaguardia o protezione.

Art. 28 - TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Fuori dal perimetro dei centri abitati, e per le zone agricole o assimilabili, qualsiasi costruzione ed opera è vietata per una fascia di 300 m dalla riva del mare, dei laghi e degli invasi naturali o artificiali. Sono consentiti solo accessi pedonali che non comportino alterazioni del suolo, ma siano formati da sentieri su terra. Nelle zone esterne al perimetro dell'ambito urbano, qualsiasi costruzione è vietata lungo il corso dei torrenti per una profondità di 50 m dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale. Per l'intervallo da 50 a 150 m dal confine esterno dell'area golenale, sono ammessi insediamenti residenziali, a bassa densità, con un indice di addensamento di abitanti, non superiore a 50 Ab/Ha; per l'intervallo da 150 a 300 m, dal confine esterno dell'area golenale, sono ammessi insediamenti residenziali, con un indice di addensamento di abitanti, non superiore a 100 Ab/Ha; nella fascia dei 50 m dal confine esterno dell'area golenale, sono consentiti lavori di piantumazione vegetale, integrazione vegetazionale, nonché passaggi pedonali e viabilità secondaria ed adeguatamente integrata alle caratteristiche di paesaggio.

Nel caso di disposizioni legislative di tipo regionale o nazionale che imponessero maggiori distanze ed un regime vincolistico più rigoroso, queste vanno intese integralmente immediatamente esecutive (L. 1497/1939 - L. 431/1985 L.R. 23/1990). Lungo il corso dei canali artificiali, è vietata qualsiasi costruzione per una profondità di 50 m misurata dal bordo del canale stesso.

Per le abitazioni esistenti entro le fasce di rispetto sono ammesse soltanto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e consolidamento.

Nel caso di disposizioni legislative e normative nazionali o regionali che nel futuro impongano vincoli e criteri di tutela diversi, questi si intendono immediatamente operativi.

Art. 29 - TUTELA DELL'AMBIENTE BOSCHIVO E FORESTALE

I sistemi boschivi, le aree a prato e pascolo e le aree di vegetazione spontanea tipica del paesaggio mediterraneo, assolvono a funzioni di difesa idrogeologica, di rigenerazione e rinnovo del patrimonio forestale, di mantenimento della biocenosi e di equilibrio dello stato microclimatico; per tali ragioni le suddette aree vengono tutelate sia sotto il profilo ambientale, sia sotto quello ecologico.

Al fine della tutela vengono imposte le seguenti prescrizioni:

1. è vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, alterazioni del manto vegetazionale ed erboso, e ad abbattimento di alberature, salvo che per le attività produttive regolamentate dalle competenti autorità, o a lavori di diradamento effettuate e/o regolamentate dalle competenti autorità forestali;
2. è vietata l'apertura di strade carrabili, ad esclusione di quelle con funzione di servizio alla manutenzione del bosco e all'esercizio delle attività produttive;
3. è vietato immettere nelle aree sopra descritte acque di scarico non depurate totalmente;
4. qualsiasi costruzione che non sia strettamente funzionale alla conduzione del bosco o delle aree immediatamente circostanti non potrà essere autorizzata né all'interno delle aree boscate né all'esterno di esse per una fascia di almeno 50 m lungo il perimetro;
5. la posa di cavi aerei di telecomunicazioni o di distribuzione di energia elettrica è vietata all'interno delle zone boscate; essa può essere consentita eccezionalmente solo qualora non esista alcuna alternativa all'esterno delle aree boscate. Per la realizzazione delle reti suddette, quando non esiste alternativa di posizionamento, va applicato il criterio di minimo danno ambientale, e gli allineamenti e le modalità di ubicazione, dovranno tener conto di strade esistenti, sentieri, spartifuoco ed altre tracce preesistenti;
6. le aree boscate danneggiate da incendi non mutano la loro destinazione d'uso e per esse è di conseguenza vietata qualsiasi trasformazione; è vietato in assoluto compiere opere di qualsiasi genere, al di fuori dei rimboschimento, del ripristino vegetazionale e dell'eventuale recinzione.

Art. 30 - TUTELA DELL'AMBIENTE AGRICOLO E DEL VERDE

Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve avvenire attraverso concessioni e/o autorizzazioni di ristrutturazione agricola che colleghino le trasformazioni dell'ambiente alla ristrutturazione della produzione agricola.

E' vietato in assenza dei predetti atti concessori o autorizzativi, procedere a movimenti di terreno, a lavori di terrazzamento o di demolizione o di alterazione dei corsi d'acqua di irrigazione e canalette di scolo, ad abbattimento di alberature e di macchie, fatta eccezione per le coltivazioni. E' assolutamente vietato l'abbattimento di alberature ed essenze arbustive lungo i cigli dei corsi d'acqua e delle strade.

La manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle aree verdi compete obbligatoriamente ai proprietari delle aree e degli appezzamenti; così pure agli stessi compete la sostituzione degli elementi abbattuti da eventi naturali, o decadenti per vetustà, nonché la cura di esemplari ammalati.

COMUNE DI SCILLA

(Provincia di Reggio Calabria)

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PROGETTO DI ADEGUAMENTO

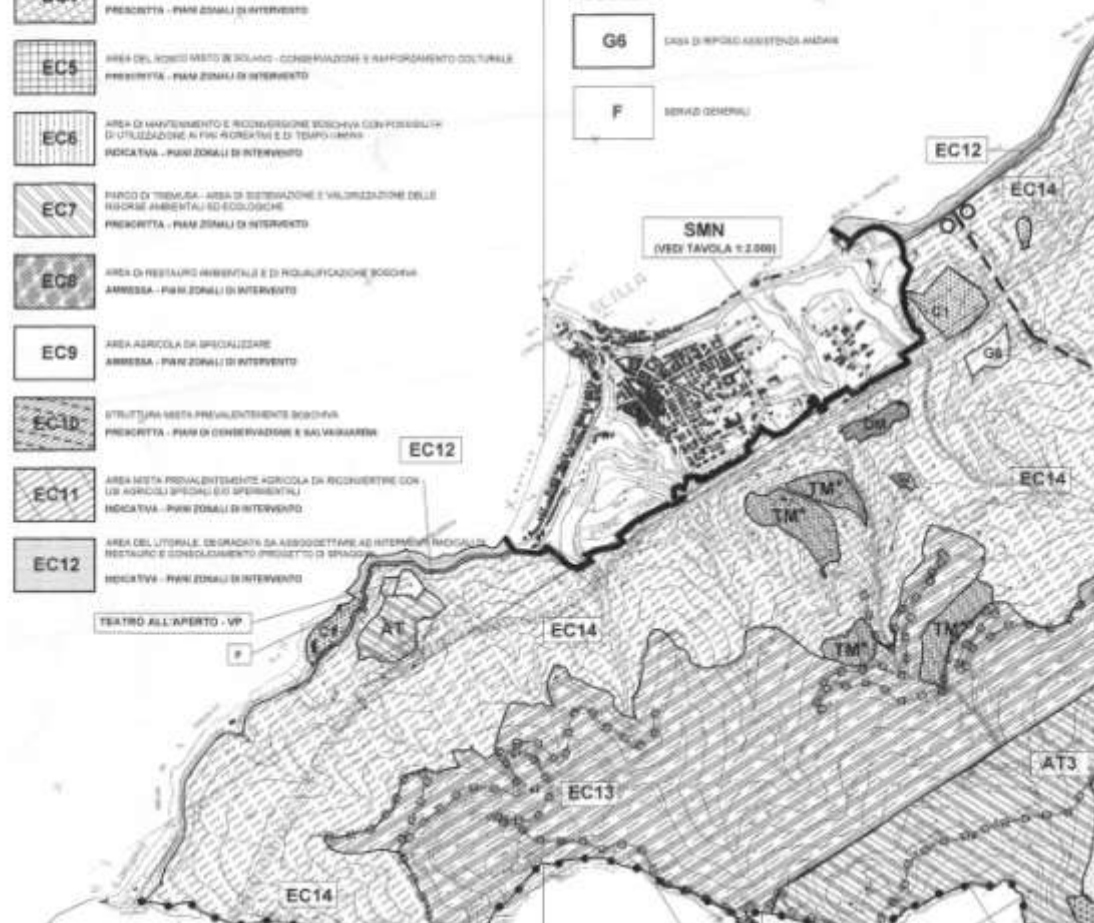
TAV. P1	Oggetto: QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE - AZIONAMENTO FUNZIONALE	Scala 1:10.000
IL PROGETTISTA:		CONSULENTI ESTERNI:
Ing. Ernesto MENSITIERI		Arch. Sebastiano FOTIA Arch. Francesca MENSITIERI
IL SINDACO:		IL SEGRETARIO COMUNALE

LEGENDA

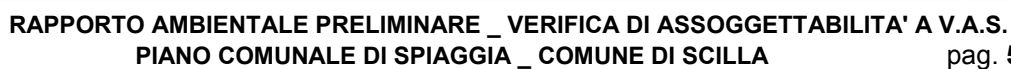
EC1	AREA MONTANA VALORE NATURALISTICO - INTERNA PERIMETRO DEL PARCO NAZIONALE DI ASPROMonte
EC2	AREA DI RESTAURO AMBIENTALE E DI RIQUALIFICAZIONE BOSCHIVA VALORE NATURALISTICO - INTERNA PERIMETRO DEL PARCO NAZIONALE DI ASPROMonte
EC3	AREA DI RESTAURO, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BOSCHIVA PRESCRITTA - PIANI ZONALI DI INTERVENTO
EC4	AREA DEL BOSCO MISTO CONSERVAZIONE E MANTENIMENTO DELLE UTILIZZAZIONI PRESCRITTA - PIANI ZONALI DI INTERVENTO
EC5	AREA DEL BOSCO MISTO DI SOGLIO - CONSERVAZIONE E RAFFORZAMENTO CULTURALE PRESCRITTA - PIANI ZONALI DI INTERVENTO
EC6	AREA DI MANTENIMENTO E RICOSTRUZIONE BOSCHIVA CON POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE A FINE AGRICOLA E DI TEMPO LIBERO INDICATIVA - PIANI ZONALI DI INTERVENTO
EC7	PARCO DI TRAMUSA - AREA DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RICCHEZZE AMBIENTALI ED ECOLOGICHE PRESCRITTA - PIANI ZONALI DI INTERVENTO
EC8	AREA DI RESTAURO AMBIENTALE E DI RIQUALIFICAZIONE BOSCHIVA AMMESSA - PIANI ZONALI DI INTERVENTO
EC9	AREA AGRICOLA DA SPECIALIZZARE AMMESSA - PIANI ZONALI DI INTERVENTO
EC10	STRUTTURA MISTA PREVALENTEMENTE BOSCHIVA PRESCRITTA - PIANI DI CONSERVAZIONE E SALVAGUARDIA
EC11	AREA MISTA PREVALENTEMENTE AGRICOLA DA RICOSTRUIRE CON USI AGRICOLI SPECIALI E/O SPERIMENTALI INDICATIVA - PIANI ZONALI DI INTERVENTO
EC12	AREA DEL LITORALE DESTINATA DA ASSOGGETTARE AD INTERVENTI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PROGETTO DI SPIAGGIA INDICATIVA - PIANI ZONALI DI INTERVENTO

LEGENDA (Segue)

EC13	STRUTTURA BOSCHIVA INTENSA DA VALORIZZARE E SISTEMARE A PARCO TERRITORIALE CONVENZIONATO INDICATIVA - PIANI ZONALI DI INTERVENTO
EP1	AREA AGRICOLA DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO (AREA DI MESA) PRESCRITTA - PIANI ZONALI DI INTERVENTO
EP2	AREA AGRICOLA DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO (AREA DI SOGLIO) PRESCRITTA - PIANI ZONALI DI INTERVENTO
EMR	AREA AGRICOLA MONTANA INTEGRATA (AGRICOLTURA E TURISMO) - (PIANI DI ASPROMonte INTERMEDIE) AMMESSA - PROGETTI SPECIFICI DI INTERVENTO
EMS	AREA AGRICOLA MONTANA DA RIDISTRIBUIRE ED ASSOGGETTARE A SPECIALIZZAZIONE CULTURALE E AD INTERAZIONE UTILIZZATIVA (AGRICOLTURA E TURISMO) AMMESSA -
PP1	AREA STRATEGICHE DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - POLI PRODUTTIVI INTEGRATI (AGRICOLTURA - INDUSTRIA - TURISMO NORMALE E SPECIALE - RESIDENZA PUBBLICA DI TIPO NORMALE E SPERIMENTALE) INDICATIVA - PIANI PARTICOLAREGGIATI
PP1*	AREA PER INSERIMENTO INDUSTRIALI INDICATIVA
DM	MACROPOLI RESIDENZIALI - ATTREZZATURE DIREZIONALI COMMERCIALI E DI RESIDENZA SPECIALE AMMESSA - PROGETTI MIRATI DI UTILIZZAZIONE
AT - AT*	PIANI DI ADESIONE TURISTICA - UTILIZZAZIONI INTEGRATE RICETTA E/O SERVIZI TURISTICI E PRODUTTIVI AMMESSA - PIANI PARTICOLAREGGIATI DI UTILIZZAZIONE
C	RECAZIONI DI ESPANSIONE RESIDENZIALE PRESCRITTA - PIANI PARTICOLAREGGIATI O DI LOTTIZZAZIONE
C1	ESPANSIONE RESIDENZIALE DI TIPO MISTO AMMESSA - PIANI PARTICOLAREGGIATI O DI LOTTIZZAZIONE
TM - TM*	AREA INTEGRATA DI RAFFORZAMENTO E SPECIALIZZAZIONE INDICATIVA PER IL TURISMO E IL TEMPO LIBERO
G2	ATTREZZATURE PER LA SILENTE
G4	ATTREZZATURE PER IL TEMPO LIBERO
G6	CASA DI RIPOSO ASSISTENZA ANZIANI
F	SERVIZI GENERALI



LEGENDA (Segue)



AREE AGRICOLE E RURALI

(EC8 – EC9 – EC10 – EC11 – EC12 – EC13 – EC14 – EP1 – EP2 – EMR – EMS)

Corrispondono alle unità territoriali ed ambientali omogenee che negli indirizzi per la formazione della Carta della Natura sono comprese nella categoria “C”.

Indicazione normativa

1. “Gli ambienti agricoli non possono essere considerati di importanza secondaria per il mantenimento della biodiversità. La loro presenza ha una grande importanza naturalistica in sè e costituisce un importante elemento di raccordo tra ambienti a naturalità più importante. E’ pertanto necessaria una loro gestione anche nel senso della conservazione del valore naturalistico residuo.

Come per le aree di cui alla categoria B, anche le aree agricole devono rientrare in quella che é stata definita come una urgenza prioritaria, la “conservation of the wider environment”, conservazione dell’ambiente globale.”

Indirizzo normativo

2. Aree agricole speciali di tipo 1 (aree agricole da conservare come quadri storici tipici) caratterizzate da attività agro-pastorali ed agricole.

Sono costituite da superfici prevalentemente agricole ubicate nelle zone a quote intermedie ed elevate. All’interno delle dette aree si rileva la presenza di vecchi ordinamenti agrari, tipici.

L’esigenza é di conservazione orientata; le trasformazioni colturali eventualmente richieste, possono essere soddisfatte se garanti del mantenimento del quadro unitario paesaggistico di insieme.

Le attività ammesse sono quelle agricole eventualmente integrate da utilizzazioni complementari controllate, quali la zootecnica, e la ortofrutticola.

Sono ammesse le attività di edificazione residenziale, funzionali all’esercizio del fondo. Gli indici di densità fondiaria di edificazione sono rapportati a quanto prescritto dal D.M.2.4.1968 n.1444. Le altezze fuori terra ammesse, non devono superare i 4,00metri. Le tipologie ammesse non debbono discostarsi per volumetria, forme e materiali di finitura dalle tipologie originarie preesistenti.

Tutte le forme di integrazione vegetazionale potranno essere proposte attraverso progetti specifici di intervento, interessanti ambiti di superficie non inferiore ai 20 ettari.

3. Aree agricole speciali di tipo 2 (aree di recupero degli insediamenti diffusi da riconvertire in aree a sviluppo guidato)

L’esigenza primaria é che sia assoggettata ad un’attività di riqualificazione, tendente a ricomporre un quadro paesistico unitario, riportando il sistema di utilizzazione agricoloturistica ad una migliore integrazione con il paesaggio agrario.

Le attività consentite saranno fissate da un piano zonale di valorizzazione ambientale all’interno del quale saranno definite dimensioni, tipologia e modalità distributiva delle attività agricole di base e complementari.

La ricomposizione del paesaggio é affidata a progetti specifici d'integrazione vegetazionale con duplice funzione di schermatura dell'edificato esistente e di creazione di aree di verde agricolo intensivo.

4. Aree agricole normali (aree di conservazione dell'esistente, con eventuali interventi finalizzati alla ristrutturazione e/o al potenziamento degli attuali ordinamenti agrari).

5. Le modellazioni naturali del terreno non vanno modificate; sono ammesse micromodellazioni o terrazzamenti con pietra a secco e con differenza di quota non superiore a 1,50 metri.

Sono ammesse attività di servizio funzionali alle attività turistiche.

I progetti d'intervento agroturistico dovranno interessare superfici unitarie non inferiori a 2 ettari, e la superficie occupata da edificazione non potrà essere superiore al 5% della superficie complessiva.

L'integrazione vegetazionale può interessare forme di vivaismo e vivaismo sperimentale.

Edifici rurali con carattere specialistico, sono normate, nell'ambito del Piano Zonale Agricolo, sulla base di prescrizioni ed indici funzionali ad ogni singolo tipo utilizzativo. Come indici di riferimento generale, relativamente al presente indirizzo normativo, vengono prescritti i

seguenti indici:

- superficie minima aziendale per l'ammissibilità di intervento = 10.000 m²;
- superficie massima fondiaria ammessa per l'intervento, al fine di controllo dimensionale dell'intervento = 5.000 m².

5.2. ASPETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

IL COMUNE DI SCILLA RIENTRA NELL'AMBITO TERRITORIALE DENOMINATO "COSTA VIOLA"

Il sito Costa Viola è ubicato sul versante tirrenico della Provincia di Reggio Calabria, ha una superficie di 446,19 ha ed un perimetro di 44,14 km, ricade nei Comuni di Scilla, Bagnara Calabra, Seminara e Palmi. Il sito non comprende le zone urbanizzate di Favazzina e Bagnara ed è suddiviso in tre settori non continui: a sud del centro abitato di Favazzina, a sud ed a nord dell'abitato di Bagnara.

Il sito si estende lungo la fascia litoranea e si presenta con una morfologia variabile, includendo tratti di spiaggia, rocce scoscese che degradano rapidamente sul mare, falesie verticali e tratti ad elevata urbanizzazione, come centri abitati e aree portuali. La costa viola estende lungo la costa caratterizzata da un'orografia che dal livello del mare raggiunge 500 m in una profondità di 1 km. Sulla costa, alta e rocciosa, con cale e baie dove sono presenti piccole spiagge, si sono insediati i comuni di Scilla e Bagnara.

Il territorio impervio caratterizzato da una vegetazione fitta e rigogliosa non è mai stato ostacolo all'antropizzazione ma, al contrario ha rappresentato una sfida per la popolazione locale che sapientemente ha modellato il terreno con accorti sistemi e tecniche, che oggi definiremmo di "ingegneria ambientale", ridefinendo gli assetti orografici e costruendo un paesaggio artificiale: le terrazze.

Le terrazze erano e sono, in parte, coltivate prevalentemente a vigneto ma anche a uliveto e agrumeto. Il graduale abbandono dell'agricoltura e una minor redditività della viticoltura hanno portato ad un progressivo abbandono dei terrazzi provocando dissesti idrologici.

Il paesaggio si regge su un delicato equilibrio tra natura e antropizzazione: Scilla, il cui centro nasce con la costruzione del castello normanno sulla rupe alla base della quale si estende il borgo di Chianalea con le case costruite sulla falesia.

L'area deve il suo nome alla descrizione del filosofo Platone che, navigando lungo questo tratto di mare, secondo quanto riportato, rimase colpito dalle varie tonalità che assumono al tramonto il mar Tirreno, la montagna dell'Aspromonte e tutto il paesaggio circostante. Sul far della sera, il colore è dovuto a un gioco di luci e rifrazioni e dal melange del verde delle montagne incombenti sul mare e le varie tonalità dello stesso mare; il colore violaceo viene rafforzato dalle particelle sulfuree gassose emesse dal sempre attivo e vicino vulcano Stromboli. La costa viola si estende per circa 35 km tra lo Stretto di Messina (confine sud) e il basso Tirreno (confine nord) e comprende cinque comuni i cui territori si affacciano sul mare con un vasto entroterra retrostante. I comuni della Costa Viola sono:

- **BAGNARA CALABRA** Superficie (in km²) **24,68 e 10.660 abitanti**
- **VILLA SAN GIOVANNI** Superficie (in km²) **12,22 e 13.792 abitanti**
- **PALMI** Superficie (in km²) **31,84 e 19.320 abitanti**
- **SCILLA** Superficie (in km²) **43,68 e 4.819 abitanti**
- **SEMINARA** Superficie (in km²) **33,55 e 2.993 abitanti**

Le principali spiagge della Costa Viola sono:

Marina di Palmi, Lido di Palmi, Rovaglioso di Palmi, Cala Janculla (Seminara), Marina di Bagnara Calabria, Marina Grande di Scilla, Chianalea di Scilla, Favazzina, Cannitello.

Nel territorio della Costa Viola sono ubicati i seguenti porti:

- **Porto di Villa San Giovanni**, commerciale-passeggeri con gli approdi delle navi che collegano il trasporto ferroviario e il grande traffico nazionale tra l'Italia e la Sicilia;
- **Porto di Palmi**, turistico - peschereccio con 200 posti barca;
- **Porto di Scilla**, turistico -peschereccio con 100 posti barca;
- **Porto di Bagnara Calabria**, turistico - peschereccio con 60 posti barca.

La linea di costa, stretta tra il mare e le montagne, è dominata da alte e frastagliate costiere oltre che da graziosi e suggestivi anfratti come la "grotta dello Sparviero". Dal Monte Sant'Elia è possibile godere di un superbo panorama con sullo sfondo l'arcipelago delle Isole Eolie e i due vulcani attivi l'Etna e lo Stromboli. La strada costiera attraversa le pendici ricoperte dalla macchia mediterranea. Tutto il territorio è, inoltre, caratterizzato da terrazzamenti coltivati a vigneti a strapiombo sul mare. Le

spiagge ed i vari litorali sono a tratti rocciosi, a tratti sabbiosi e a tratti ghiaiosi, dominati dai crinali dell'Aspromonte e del Monte Poro, che precipitano direttamente in mare. I fondali marini sono simili a quelli tropicali e presentano un ecosistema ancora integro. Recentemente sono state scoperte, in prossimità delle coste di Scilla, rare colonie di corallo nero mentre in quelle di Palmi, nei pressi di capo Barbi, altrettante colonie di corallo bianco. Di fronte ai lidi della Tonnara di Palmi, si trova il caratteristico "Scoglio dell'Ulivo", così denominato per la crescita spontanea di un albero di ulivo. In particolare la spiaggia di Seminara Cala Janculla è stata inserita nel 2003 tra le 11 spiagge più belle d'Italia da Legambiente. Inoltre, una parte del territorio rientra nell'elenco delle Zona di protezione speciale e dei Siti di interesse comunitario della Regione Calabria.



Il P.C.S. del comune di Scilla, redatto ai sensi dell'art. 12 della L. R. 17/2005 e dell'art. 4 del P.I.R., individua le zone omogenee di intervento e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi ed attrezzature connessi alle attività degli stabilimenti balneari.

Il presente P.C.S. recepisce le recenti riforme normative in materia di delega di funzioni agli Enti Locali, in base alle quali viene definitivamente sancita la gestione totale, da parte dei comuni, delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo, compresi i tratti demaniali marittimi, dapprima sottratti alla delega, ed assegnati alla competenza della locale Capitaneria di Porto, quale articolazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il P.C.S. rappresenta, in assoluto, per il tratto di arenile ricadente nel territorio di Scilla, il primo strumento di pianificazione di dettaglio delle attività insediabili nella fascia costiera.

Il Comune di Scilla è caratterizzato da una vasta estensione che si sviluppa sia lungo la costa (Marina grande, Chianalea, Favazzina) che verso la montagna (Melia) giungendo al Parco Nazionale dell'Aspromonte. I centri più vecchi sono stati colpiti dal terremoto del 1908 che ha distrutto buona parte ma che solo in parte sono stati ricostruiti mantenendo le caratteristiche costruttive.

Scilla, grazie alla sua posizione geografica e alla sua storia è uno dei centri più famosi della provincia di Reggio Calabria, posto di fronte alla parte estrema della Sicilia, lo Stretto di Messina. Proprio per le sue caratteristiche morfologiche tra mare e terra possiede potenzialità tipiche sia delle località costiere che quelle montane.

Il centro abitato è situato sull'omonimo promontorio (Promontorio Scillèo), proteso a picco sullo Stretto di Messina e sul quale si colloca il Castello dei Ruffo, roccaforte strategica del 1532.

L'assetto caratteristico del territorio da quindi luogo a quattro parti urbane più o meno distinte (Chianalea, Marina Grande, San Giorgio, Jeracari) che nel complesso costituiscono un unicum con l'ambiente circostante in cui valori storici e socio- economici, (l'agricoltura, attività ittica, coltura del gelso bianco, tutte le operazioni mercantili), si intrecciano costantemente.

Il nucleo più antico, il nucleo generatore, è rappresentato dal bordo di **Chianalea**; borgo di pescatori, percorso da un'unica via che lo connette da un lato con il porto, dall'altro alla SS 18.

Denominato anche Acquagrande o Canalea, si contraddistingue in termini paesaggistici per la particolarità del tessuto insediativo che si sviluppa a diretto contatto con gli scogli e quindi con la linea di costa. Al suo interno è strutturato da piccoli e irregolari percorsi che convergono verso il mare ed è segnato da alcuni elementi puntuali, numerose fontane e alcune eccellenze architettoniche quali: il Palazzo Scategna (XV sec.), il Palazzo Giordani (1543), la casa Ruffo (XIV sec.), la Villa Zagari, la Chiesa di S. Maria di Porto Salvo (del 1730, ricostruita dopo il terremoto del 1908) e la Chiesa di San Giuseppe.

Sul lato opposto del promontorio il nucleo di **Marina Grande** delimitato, a sud e a nord, da due imponenti costoni di roccia e separato dal centro dal promontorio roccioso. Si sviluppa lungo un ampio arenile sabbioso per poco meno di un Km. Il tessuto è costituito da una parte più antica (discesa dello Spirito Santo - 1799 - che prende il nome dall'omonima chiesa tardobarocca, al cui interno è conservato il dipinto dell'artista italiano esponente del '700 napoletano Francesco Celebrano), ed una successiva espansione con un impianto più regolare.

Sul promontorio, a circa 70 m s.l.m. il quartiere di **San Giorgio**, incastonato fra mare e montagna, rappresenta il "centro storico" propriamente detto. Quartiere residenziale e nucleo commerciale, in esso si fonde un linguaggio urbanistico che è il risultato di un processo di accumulazione in cui si

frappongono segni tipici di forme di aggregazione spontanea di natura popolare sulle quali si innestano geometrie più contemporanee di stampo novecentesco. Qui sono localizzate le principali attrezzature ed alcune emergenze quali il Belvedere di Piazza San Rocco, dal nome dell'omonima chiesa.

Infine il quartiere di **Jeracari**, espansione recente costituita da un tessuto privo di un impianto unitario, e separato dal centro da un'area disabitata, anche a causa della particolare morfologia del territorio. Nel recente passato questo ambito aveva un uso prevalentemente agricolo per l'elevata propensione alla coltura della vite e degli alberi da frutto, oggi, dopo un processo di dinamiche evolutive iniziate negli anni '80 si presenta come una zona strettamente utilizzata a fini residenziali; una sorta di quartiere dormitorio, privo di qualsiasi servizio di prima necessità.

Disseminate nel territorio comunale, a definire la complessità del sistema urbano, vi sono altri nuclei di una certa consistenza, quali **Favazzina**, **Melia e Solano superiore**, nonché altri piccoli nuclei minori (Acciarello, Aquile, Scarnici-Forche e Tagli) alcuni sorti spontaneamente in difformità al Piano Vigente.

Favazzina si caratterizza come un piccolo centro balneare ed è localizzato a circa 5 Km da Scilla, in mezzo ad un sistema territoriale composto da estremità montuose utilizzate prevalentemente per la coltura viticola e ad agrumeti, tipico di questa zona è infatti il verdello, una pregiata qualità limone. Il tessuto insediativo è caratterizzato da un piccolo ambito storico, compatto, al quale si giustappongono espansioni recenti con impianto regolare ortogonale. Caratterizzano il centro alcune valenze architettoniche quali: la chiesa di Santa Croce (databile intorno al '500), antichi mulini ormai dismessi ed abbandonati e alcuni ruderi riguardanti una filanda e una fabbrica di cera (XIX sec.).

Melia, collocata a circa 600 metri dal livello del mare distante 12 km da Scilla, nelle origini sfiorata dall'antica via Popilia , l'abitato moderno sviluppatosi con una tipologia aggregativa lineare sorge su uno altipiano incastonato fra le fiumara Catona e la fiumara Favazzina.

Notevole in questa zona è la valenza naturale: prevalentemente boschi di castagni.

Solano Superiore (a circa 24 km da Scilla) è la frazione più lontana dal centro cittadino, situata alle pendici dell'Aspromonte in una zona collinare e boscosa, ad una quota compresa fra 600 e 700 metri presenta una forma urbana aggregativa che fugge da regole estetiche/architettoniche tali da presentare elementi di eccellenza. Cultura e ambiente nell'epoca della modernità assumono il ruolo di cardini su cui poter innescare nuovi processi auto propulsivi di sviluppo che si possano innervare sulla memoria storica del passato.

Il territorio del Comune di Scilla ha un'estensione considerevole in relazione ai comuni della Costa Viola e consta di una Superficie di 43,68 km² che si estende dal litorale alla zona montuosa con connotazioni geomorfologiche eterogenee e di particolare attenzione.

5. 2. a) DEFINIZIONE TERRITORIALE IN AMBITI

Il PCS riguarda i principali tratti litoranei del territorio comunale compresi tra la Costa Viola a sud di Scilla confinante con il comune di Villa San Giovanni e l'abitato di Favazzina confinante con il comune di Bagnara Calabria. Le specificità dei diversi segmenti del litorale, la ridefinizione della reale pressione insediativa, la capacità di carico della fascia litoranea, sia in termini ecologici che urbanistici e infrastrutturali, nonché alla strategia della diversificazione mirati alla valorizzazione dei diversi contesti e dell'offerta hanno condotto alla suddivisione del tratto di arenile demaniale compreso nel territorio del Comune di Scilla in sei ambiti territoriali, per ognuno dei quali sono state operate scelte e pianificati interventi specifici e diversificati, ma coordinati in un'ottica di sistema.



Il PCS del Comune di Scilla prevede la seguente suddivisione delle zone demaniali costiere:

Ambito territoriale 1 - Area San Gregorio

Ambito territoriale 2 - Scogliera

Ambito territoriale 3 - Area Marina grande

Ambito territoriale 4 - Porto - Chianalea

Ambito territoriale 5 - Area Oliveto – Trunca

Ambito territoriale 6 - Area Favazzina.

La destinazione funzionale e le modalità di intervento previste per ogni ambito verranno specificate in base alle peculiarità ambientali dell'ambito stesso.

Ambito territoriale 1 - Area San Gregorio



Ambito territoriale 2 - Scogliera



Ambito territoriale 3 - Area Marina grande



Ambito territoriale 4 - Porto - Chianalea



Ambito territoriale 5 - Area Oliveto – Trunca



Ambito territoriale 6 - Area Favazzina



- **AMBITO TERRITORIALE 1 - AREA SAN GREGORIO**

L'area San Gregorio è caratterizzata da una spiaggia in parte sabbiosa e in parte rocciosa che nel tempo è stata oggetto di forte erosione costiera.

Nell'area di San Gregorio sono ubicati due lidi con concessioni stagionali pluriennali con strutture inamovibili in cemento armato che evidenziano problematiche di stabilità e conservazione.

L'accesso alle suddette strutture avviene dalla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore.

Tale area necessita di interventi di riqualificazione al fine di migliorare l'accessibilità dei lidi per la balneazione e la messa in sicurezza delle strutture attualmente esistenti in relazione al consistente fenomeno erosivo della costa che ha modificato, come in quasi tutti gli ambiti, l'estensione delle aree concesse e la fruizione del litorale. Non si prevede l'inserimento di altre aree da affidare in concessione, ma di razionalizzare le aree attualmente concesse e adattarle alle previsioni dei piani di

rischio e alla normativa, potenziare e migliorare il sistema di accesso attualmente inadeguato al transito e destinare la restante parte di spiaggia alla libera balneazione.

• **AMBITO TERRITORIALE 2 - SCOGLIERA**

L'area della Scogliera è caratterizzata da formazioni rocciose e nel tempo è stata oggetto di forte erosione costiera. In tale ambito esiste una sola concessione ad uso privato, il piano prevede di destinare l'intera area alla libera balneazione considerando la limitata accessibilità dell'area stessa. L'ambito della scogliera verrà sottoposto a misure tutelative della situazione attualmente riscontrata cercando di preservare il più possibile la naturalità e l'assenza di contaminazione antropica.

Ai sensi dell'Art. 11 della L.R. 17/2005: *Obblighi, divieti e limiti.*

1. Con riferimento ad aree ed ambiti territoriali devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti secondo i principi di sostenibilità ambientale ed in relazione alla loro rilevanza ai fini dell'equilibrio ambientale (bilancio dei sedimenti, azione antiersiva dei fondali), nonché ai fini della economia turistica dell'immagine di naturalità regionale delle aree costiere in condizioni di naturalità o di paranaturalità siccome disciplinati dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 «Norme per la tutela e l'uso del territorio».
2. **Non possono essere rilasciate concessioni, anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua.** Il Q.T.R. o il piano paesistico nonché il piano delle coste potranno delimitare le aree suddette e dettare norme specifiche per il loro eventuale e controllato utilizzo, sempre nel rispetto dei principi generali delle leggi citate, comunque non pregiudizievoli alla risorsa di naturalità.
3. Non possono essere rilasciate concessioni nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 4. Nelle aree boschive costiere possono essere costruite strade al fine esclusivo di tutela del bosco o di accesso al demanio marittimo.

• **AMBITO TERRITORIALE 3 - AREA MARINA GRANDE**

La Marina Grande famosa per la meravigliosa spiaggia, chiamata anche spiaggia delle Sirene, lunga 800 ml con lidi attrezzati e tratti di spiaggia libera. L'insenatura che forma il pittoresco golfo è protetta dalle colline che la circondano formando una conca suggestiva e unica.

In tale ambito, servito dal punto di vista infrastrutturale dal lungomare, sono concentrate la maggior parte delle attività turistico- balneari del Comune di Scilla, sia lato mare (lidi con posa sdraio e ombrelloni con concessioni stagionali pluriennali), sia a ridosso del lungomare (chioschi con o senza posa tavolini e sedie). Vi sono inoltre aree che, a seguito di predisposizione di piano di utilizzazione annuale e stagionale da parte dell'amministrazione comunale, sono state assegnate in concessione ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale n. 17/2005 e ss. mm. ii. nelle more dell'approvazione del PCS.

L'obiettivo del piano in tale ambito è quello di disciplinare attraverso l'applicazione della norma le concessioni che andranno a insistere sull'area demaniale e assegnare attraverso evidenza pubblica,

le concessioni demaniali stesse, fornendo specifiche indicazioni sulle tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono. Le aree da concedere con evidenza pubblica verranno razionalizzate nella forma e ridistribuite sul litorale secondo le misure dettate dall'attuale normativa in modo da formare un disegno più organico del fronte mare e rispettare quelle che sono le indicazioni normative.

L'accesso alle strutture è garantito dalla presenza del lungomare anch'esso in concessione.

- **AMBITO TERRITORIALE 4 – PORTO, CHIANALEA**

Proseguendo sul lungomare, che costeggia la spiaggia si trova il porticciolo marinaro e turistico di Chianalea. Scalo turistico peschereccio e porto rifugio della Costa Viola, sorge sotto la rupe da cui si erge il castello "Ruffo" proprio all'imbocco nord dello Stretto di Messina, a metà tra Marina Grande e Chianalea. È formato da un molo a "L" con direzione NE/SE, banchinato internamente e da una banchina con uno scivolo. Lungo le suddette banchine vi sono bitte da ormeggio.

Le attività del porto sono attualmente disciplinate dal Regolamento dell'Area Portuale approvato con Deliberazione n.18 del 30/03/2011.

In questo ambito è ubicato il borgo più caratteristico di Scilla denominato Chianalea o piana delle Galee, nome di un'antica imbarcazione ovvero sinonimo di pescespada.

È un borgo marinaro dove le abitazioni dei pescatori sono lambite dall'acqua del mare ricreando un panorama suggestivo da essere chiamata la piccola Venezia della Calabria.

Nel corso degli anni diverse abitazioni dei pescatori sono state ristrutturate e sono stati realizzati/trasformati in piccoli alberghi, bed e breakfast, nonché ristoranti che consentono nella stagione estiva di gustare tipi piatti a base di pesce su piattaforme sull'acqua con la suggestiva vista dello stretto di Messina e delle isole Eolie.

Per le sue peculiarità tale ambito territoriale non consente né la libera balneazione, né la possibilità di prevedere concessioni demaniali marittime per attività di balneazione. Sono invece presenti diverse attività di ristorazione, nonché piccoli alberghi e bed & breakfast che richiedono annualmente in concessione uno specchio acqueo e/ o area demaniale prospiciente la propria attività, per il posizionamento di pedane sul mare al fine svolgere l'attività di ristorazione all'aperto con la vista suggestiva dello Stretto di Messina.

Il piano si propone, accertata la compatibilità geomorfologica dei luoghi di rilasciare le concessioni compatibili con la particolare situazione orografica del luogo e con la forte vocazione territoriale dello stesso, stabilendo a priori determinati standard da rispettare, definiti nelle Norme Tecniche di Attuazione.

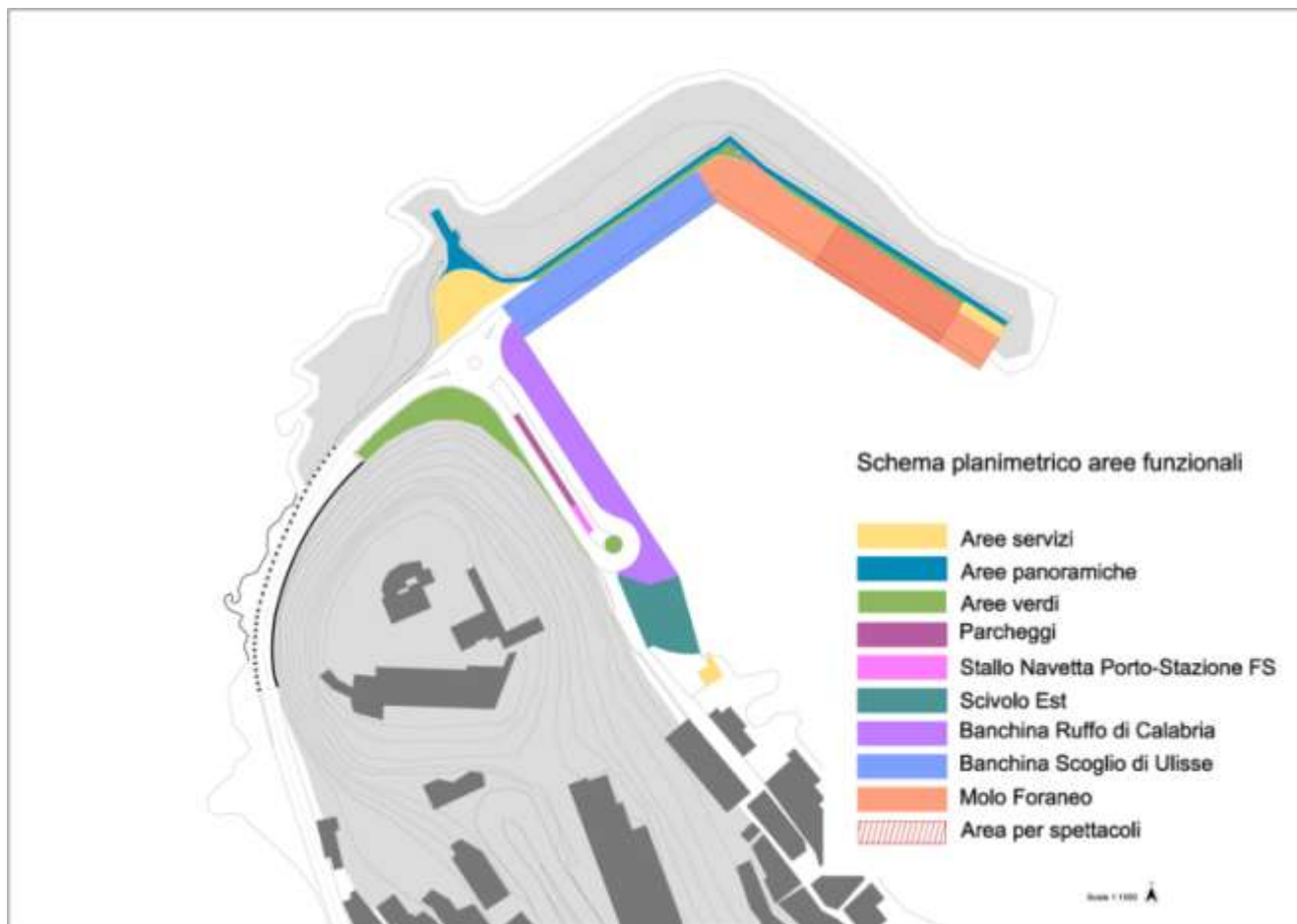
Inoltre nella zona del Porto il piano prevede il posizionamento di piccoli chioschi per la eventuale vendita di prodotti preconfezionati e/ servivi turistici (info point, noleggio bici, noleggio gommoni e barche, e altre attrezzature nautiche, ecc.)

Per l'area portuale sono previsti "INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DEL PORTO E DELLE INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO _ STRALCIO FUNZIONALE" inseriti nel POR CALABRIA FESR-FSE 2014 - 2020, ASSE VII - SVILUPPO DELLE RETI DI MOBILITA' SOSTENIBILE. Obiettivo specifico 7.2 "Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale".

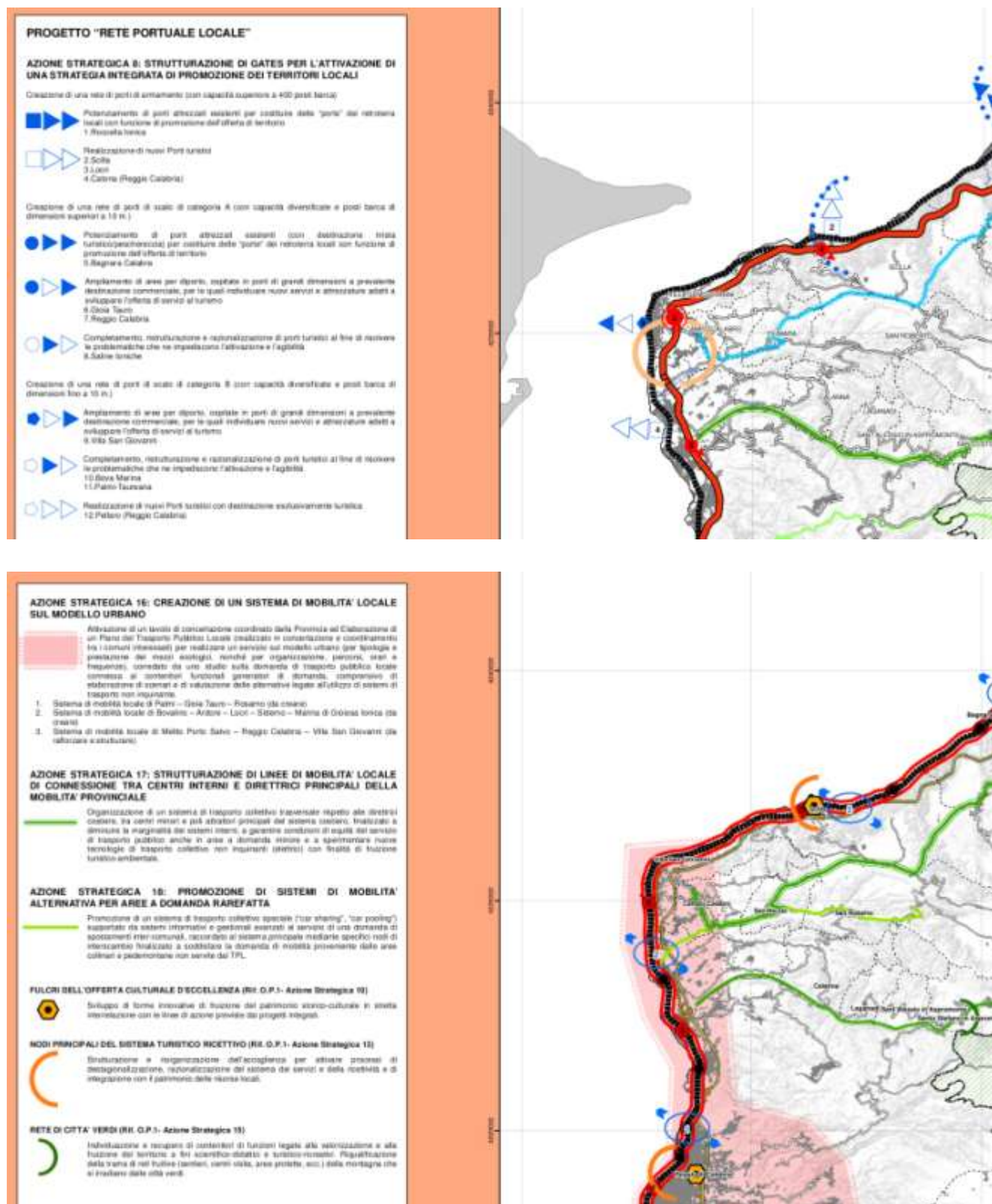
I lavori di ampliamento, riqualificazione e prolungamento del molo foraneo sono esplicitati in un progetto attualmente allo stato di studio di fattibilità che prevede la realizzazione di un nuovo porto turistico con 453 posti barca totali di cui 90 a terra. Tali opere prevedono l'ampliamento delle banchine che verranno destinate a specifici utilizzi come da figure sotto riportate, le opere in previsione dovranno seguire specifico iter amministrativo ed ottenere le relative autorizzazioni secondo quanto previsto per legge, il presente P.C.S. rimanda ogni previsione di intervento sull'area portuale alla sovraordinata pianificazione prevista per le opere sopra riportate. Ogni previsione seguirà l'iter di approvazione dei piani sovraordinati. La gestione del Porto ammodernato verrà disciplinata una volta eseguite le opere definite nella fase esecutiva e realizzativa secondo specifico regolamento aggiornato allo stato dell'infrastruttura. **Tutte le previsioni in progetto sono attualmente allo stato di STUDIO DI FATTIBILITA'.**



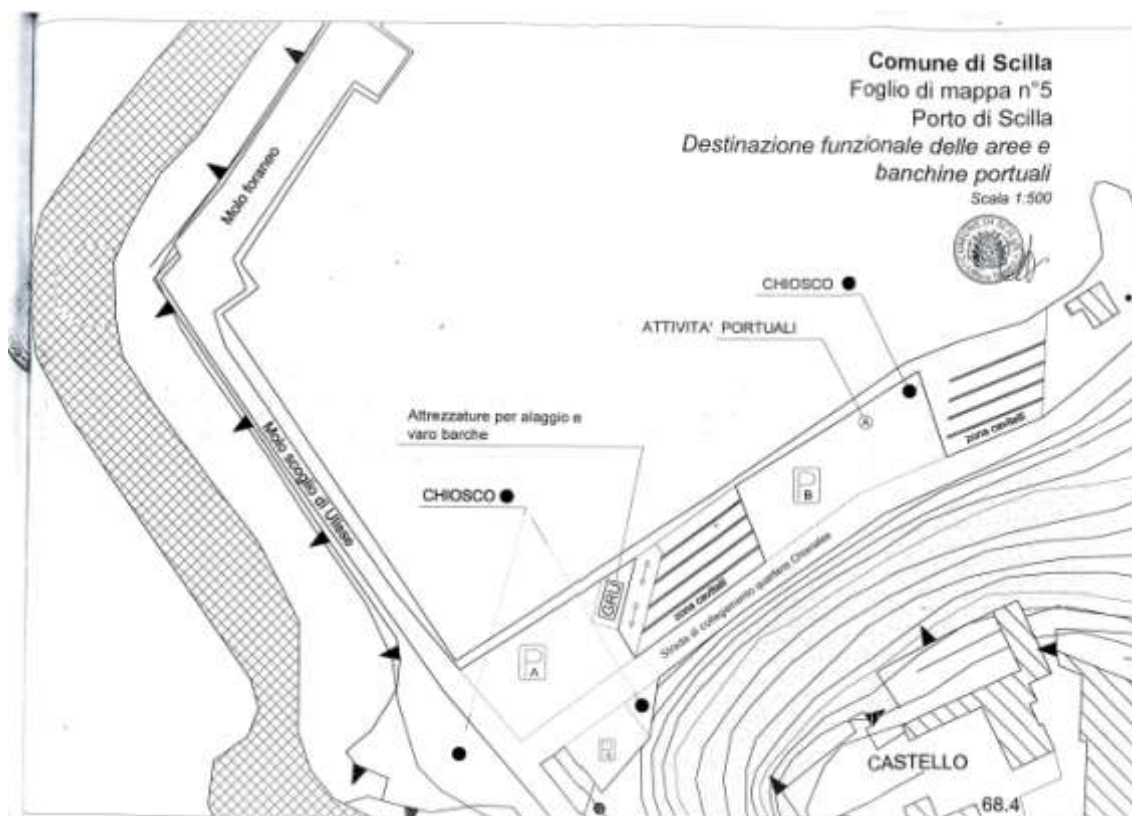
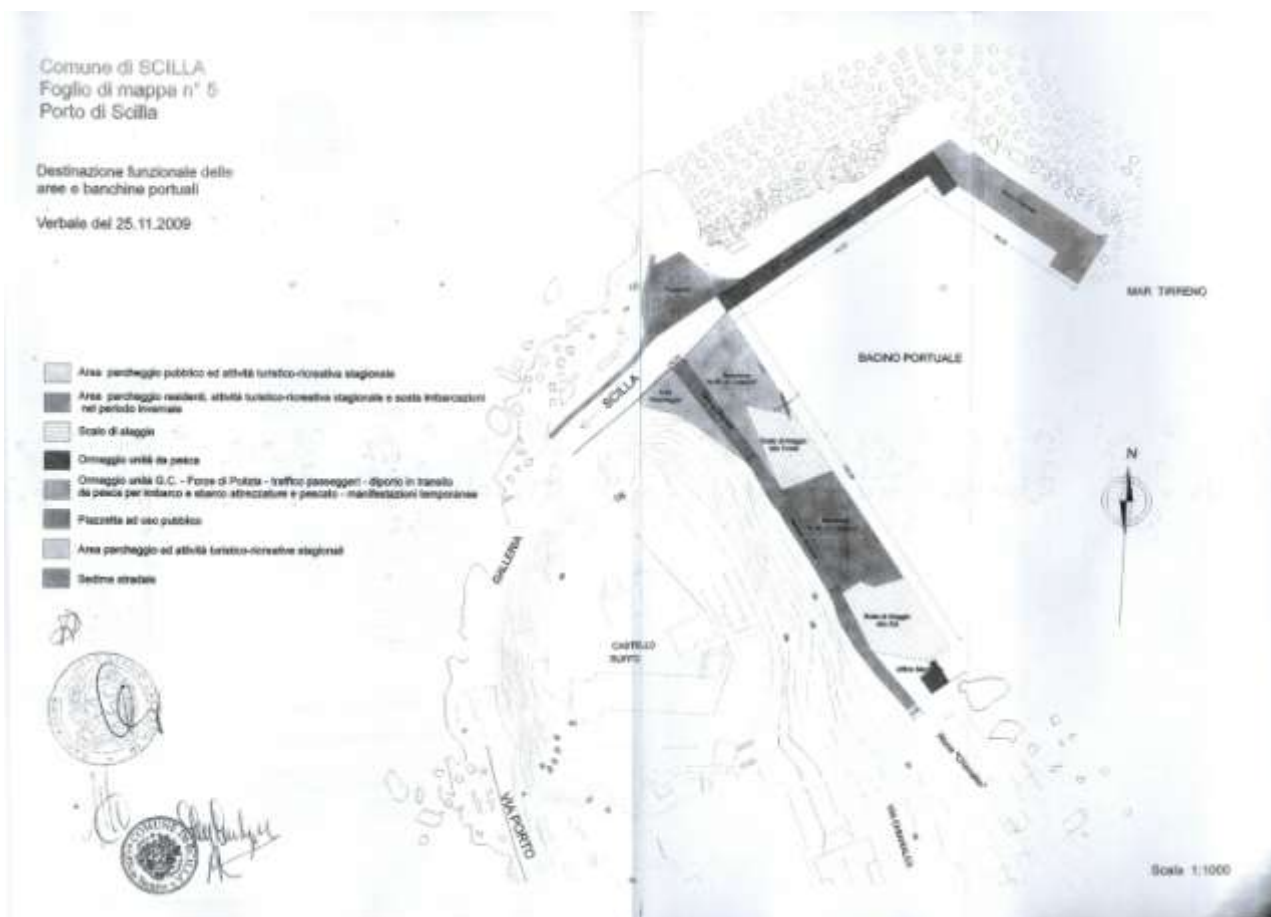




Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale prevede inoltre la realizzazione di nuovi porti turistici con destinazione esclusivamente turistica nell'ambito di Scilla come evidenziato nelle immagini seguenti. (stralcio Tav. O_P_3_1 E stralcio Tav. O_P_3_2 DEL P.T.C.P._ QUADRO STRATEGICO)



Attualmente l'area del porto turistico è disciplinata mediante Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 30/03/2011 come da immagini di seguito riportate.



- **AMBITO TERRITORIALE 5 – AREA OLIVETO - TRUNCA**

Tale area è caratterizzata da una importante presenza di opere a difesa della costa dal fenomeno di erosione costiera che interessa tutta la Costa Viola, l'area ha una caratterizzazione rocciosa con estese porzioni a scogliera che non permettono la libera balneazione nè l'accessibilità dalla pubblica viabilità, per tali motivi necessita di interventi di riqualificazione al fine di migliorare l'accessibilità delle attuali porzioni in concessione.

Non si prevede l'inserimento di altre aree da affidare in concessione.

L'accesso alla struttura attualmente concessa avviene dalla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore.

- **AMBITO TERRITORIALE 6 - AREA FAVAZZINA**

Tranquilla località balneare distante circa 5 km da Scilla, è caratterizzata da sabbia fine e mare basso, la costa è fortemente caratterizzata dalla presenza di opere a difesa dall'erosione costiera quali pennelli e frangiflutti. L'area della spiaggia si presenta ancora fruibile e vi sono anche alcune ampie zone che sono state soggette a ripascimento probabilmente in seguito alla realizzazione delle opere di difesa della costa.

L'accesso alle strutture concesse avviene dalla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore.

Tale area necessita di interventi di riqualificazione al fine di migliorare l'accessibilità dei lidi per la balneazione. Non si prevede l'inserimento di altre aree da affidare in concessione, ma di destinare la restante parte alla libera balneazione.

SEGUE RILIEVO FOTOGRAFICO DEL 12_09_2019

Ambito territoriale 1 - Area San Gregorio





Ambito territoriale 2 - Scogliera



Ambito territoriale 3 - Area Marina grande









Ambito territoriale 4 - Porto - Chianalea











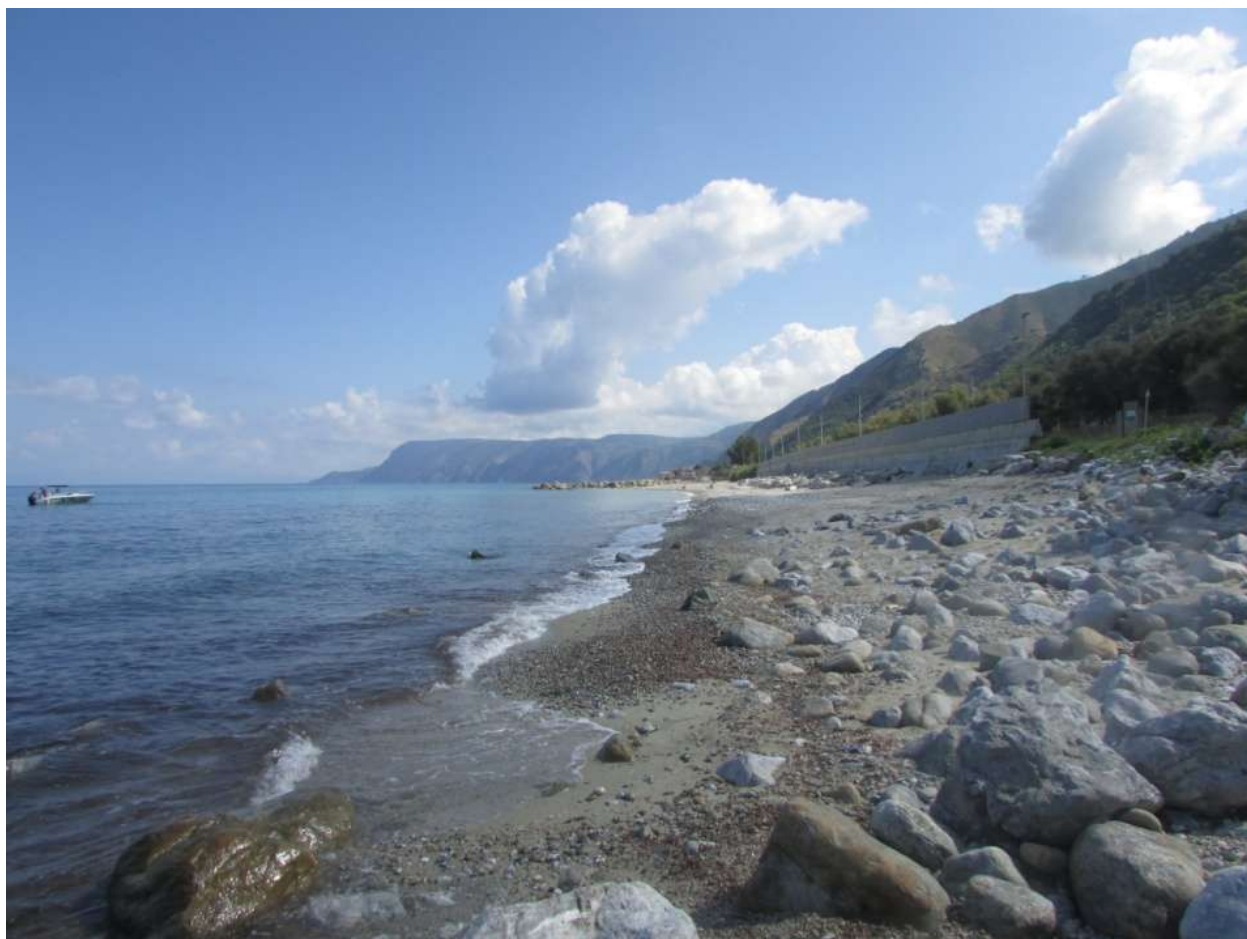
Ambito territoriale 5 - Area Oliveto – Trunca





Ambito territoriale 6 - Area Favazzina





6. COERENZA DEL PCS CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Al fine di valutare il generale contributo che il PCS apporta al perseguimento della sostenibilità ambientale e, al contempo, della promozione di una corretta fruizione del litorale da parte della comunità e della componente turistica, è risultato utile nell'ambito della verifica di assoggettabilità, effettuare una valutazione in merito alla coerenza tra gli obiettivi di PCS e gli obiettivi di protezione ambientale definiti in ambito nazionale e internazionale.

Gli obiettivi di protezione ambientale sono stati definiti a partire dalle indicazioni comunitarie e nazionali in materia e dalle principali criticità e opportunità ambientali del territorio ricadente nell'ambito del PCS, emerse nel corso della analisi del contesto ambientale.

Sono stati selezionati i criteri ritenuti congrui e pertinenti con le finalità e l'ambito di competenza del PCS.

Si riportano di seguito gli **obiettivi perseguiti dal PCS**:

- l'avvio concreto di una politica di valorizzazione del tratto di arenile di competenza comunale a fini turistico - ricreativa, mediante interventi sostenibili e coerenti con la salvaguardia dei caratteri paesaggistici ed ambientali del contesto naturale di riferimento costituito dall'ecosistema spiaggia - fascia boschiva;
- l'attuazione della pianificazione integrata del complesso di interventi di iniziativa pubblica e privata programmati nella fascia litorale, attraverso la riqualificazione del giardino e del bosco litoraneo;
- l'ottimizzazione delle potenzialità turistiche della costa e delle condizioni favorevoli del sito (arenili ampi, clima mite, fascia boschiva di protezione, venti favorevoli alla disciplina degli sport velici);
- la riqualificazione delle attività esistenti, attraverso la loro normalizzazione ed il raggiungimento di adeguati standard sui servizi e livelli qualitativi alti relativamente a manufatti ed attrezzature;
- l'attuazione di un'offerta qualitativamente e quantitativamente significativa di attività imprenditoriali nei settori del turismo balneare, dei pubblici esercizi, dell'intrattenimento e svago;
- La protezione e la valorizzazione dei tratti liberi di arenile con l'obiettivo di mantenere il paesaggio inalterato e preservandolo da interventi di antropizzazione.

Di seguito, sono riportati gli **obiettivi di protezione ambientale**:

- A. preservazione degli usi plurimi del territorio costiero, attraverso l'armonizzazione delle attività antropiche e la riduzione degli impatti;
- B. realizzazione degli obiettivi di salvaguardia ambientale a costi sostenibili per lo sviluppo economico e sociale;
- C. tutela e conservazione delle risorse naturali, nonché di aree di valore paesaggistico e storico culturale, favorendo la gestione integrata dei versanti terrestre e marino;

- D. il rafforzamento e l'armonizzazione del quadro istituzionale e normativo finalizzato alla gestione integrata dell'area marina- costiera;**
- E. la preparazione e adozione di piani di azione che assicurino il coordinamento tra i diversi livelli dell'amministrazione;**
- F. la conservazione delle aree libere;**
- G. le azioni che contribuiscano a spostare il baricentro dal consumo alla fruizione dello spazio e delle risorse, naturali e culturali, finalizzata alla conservazione della natura.**

6.1. LA ZONIZZAZIONE

Per giungere a concretizzare in maniera coerente con le esigenze e le aspettative locali i contenuti tecnici il Piano Comunale di Spiaggia (P.C.S.) individua nelle apposite tavole grafiche di progetto le zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna destinazione e regolazione, stabilendo, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard dei servizi.

Sull'arenile vengono distinte le seguenti zone:

- a) Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi (SB): “Stabilimenti balneari” e/o “Strutture di ristoro e ricreative”.**
- b) Aree per attrezzature turistico, culturale, ricreativo, ricettivo a carattere annuale e/o stagionale nella fascia a monte del lungomare (TR).**
- c) Aree per attrezzature turistico, culturale, ricreativo, ricettivo a carattere annuale e/o stagionale _ Chioschi (C).**

Nelle strutture turistico balneari e ricreative, oltre i lidi, sono compresi:

- i ristoranti, bar, gelaterie, paninoteche, pizzeria, intrattenimento e simili le attrezzature commerciali complementari all'attività turistico balneare.
- Le rivendite di giornali, ambulante.
- I servizi di supporto alle attività balneari quali postazioni di salvataggio/emergenza, centro informazioni, baby sitting.
- Spazi per l'apprendimento e la pratica degli sport all'aperto e su sabbia, al fitness e altre attività ludico-ricreative.
- Centri associativi, sportivi riconosciuti dalla Federazione Italiana Vela, per la pratica e l'apprendimento e l'attività agonistica e amatoriale degli sport velici. Centri velici, scuole di vela, windsurf kitesurf con annessi centri di accoglienza.

d) Pedane (P)

e) Spiaggia libera

f) Aree per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni (AI)

g) Aree di riqualificazione Urbanistico - Ambientale e recupero di beni di interesse pubblico (AR)

h) Aree per attività produttive e artigianali legate ad attività di marineria (M)

i) Aree destinate ad imprese da pesca e pescatori professionisti

- j) **Area del Porto Turistico e futura progettualità (solo fattibilità tecnica)**
 - k) **Aree sottoposta a Salvaguardia Paesaggistico - Ambientale (SP)**
 - l) **Specchi acquei (S)**
 - m) **Aree che hanno perso la caratteristica di demanialità**
-

7. POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI SULLE COMPONENTI INTERESSATE E LE MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE

Il presente Piano Comunale di Spiaggia è stato redatto in coerenza con le indicazioni tecniche e normative disciplinate dalla normativa vigente in materia ed in particolare il **codice della navigazione, della legge regionale n.17/2005 nonché del relativo Piano di indirizzo Regionale (PIR)**. Inoltre è **opportuno** evidenziare come la **salvaguardia degli aspetti di naturalità del litorale**, unitamente agli aspetti di **conservazione del paesaggio e degli habitat naturali** sia stato certamente uno dei principi guida nella metodologia del piano stesso.

Il P.C.S. persegue, in linea con le precedenti osservazioni, quattro obiettivi fondamentali:

- 1. La sostenibilità ambientale** (con particolare riferimento alla conservazione ed al recupero del paesaggio, ed al corretto uso delle risorse naturali);
- 2. Lo sviluppo dell'economia turistico - ricettiva del territorio**, ottimizzando le potenzialità turistiche della costa, potenziando le strutture presenti ed operanti sul territorio; valorizzando le aree litorali del demanio marittimo;
- 3. Lo sviluppo sostenibile e duraturo**, il sostegno alla creazione di impresa improntata alla qualità totale e finalizzata allo sviluppo occupazionale;
- 4. La sostenibilità sociale** (ivi compresa l'eliminazione di tutti gli ostacoli e le barriere alla libera fruizione della spiaggia e del mare da parte di utenti diversamente abili, anziani, con ridotte capacità motorie, ipovedenti, non vedenti).

Per ciò che riguarda la tipologia delle strutture nel PCS, pur individuando e normando standard dimensionali, tipologie strutturali (**leggere e rimovibili**), materiali biocompatibili, colorazioni, pavimentazioni, serramenti ed altre finiture, non si è comunque inteso "vincolare a priori" la successiva progettazione definitiva/esecutiva delle strutture con "tipologie architettoniche" predefinite. L'individuazione preliminare di tipologie architettoniche "preconfezionate" rischia di generare omologazione e ripetitività, lasciando poco spazio alla creatività, sostituendosi all'inventiva progettuale che più che vincolata deve essere invece opportunamente stimolata e guidata per mezzo di **adequati e precisi indirizzi progettuali** e che, nella fattispecie del Piano proposto, corrispondono appunto alla definizione di congrui **standard dimensionali, tipologie strutturali (leggere e rimovibili), materiali e finiture, nonché nell'inserimento di elementi di qualità progettuale correlati all'introduzione di tecnologie innovative e sostenibili dal punto di vista ambientale.**

Pertanto si ritiene ragionevole supporre che la garanzia della congruità degli interventi, sia da un punto di vista ambientale che paesaggistico, non discenda necessariamente dall'imposizione di una "tipologia architettonica" ma piuttosto da un **metodo progettuale, da impostazioni di fondo e linee guida che indichino lo scenario all'interno del quale inserire una proposta progettuale sostenibile e di qualità.**

In tal senso le N.T.A., tra le disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti, in linea con i principi dello sviluppo turistico sostenibile, prevedono e disciplinano l'inserimento di elementi di sostenibilità delle strutture.

Tali scelte progettuali costituiscono quelle premesse indispensabili per la progettazione dei futuri interventi, oggetto comunque di specifiche autorizzazioni ivi compresa l'acquisizione del **nulla osta paesaggistico** che con questi presupposti garantiranno il corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico ed ambientale, con il **minimo impatto possibile.**

7. 1. COMPATIBILITÀ RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

La compatibilità delle previsioni del presente piano oltre ad essere garantita dalla coerenza con le previsioni normative disposte dalla legge regionale n.17/2005 nonché del relativo Piano di Indirizzo Regionale (PIR), e degli strumenti di pianificazione già vigenti, ma è certamente rafforzata da tutti quei criteri di qualità ambientale, disciplinati dalle norme tecniche di attuazione, che dovranno guidare ed indirizzare la progettazione dei manufatti e delle attività turistico - ludico ricreative previste dal piano, e di tutti gli interventi progettuali relativi alla realizzazione di percorsi, restauro e ripristino ambientale, per come già descritto.

In particolare, **le N.T.A. prescrivono disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti e la gestione delle aree sottoposte a salvaguardia paesaggistico ambientale come di seguito riportato:**

Estratto delle N.T.A. del P.C.S.

TITOLO 3 – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO

ART.30. CARATTERISTICHE GENERALI

1. La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Gli interventi sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengono conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono.
2. Nella progettazione e realizzazione si farà ricorso prioritariamente a:
 - **Opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;** nella progettazione sono da privilegiare soluzioni che perseguano la minimizzazione dell'impatto ambientale, che utilizzino materiali naturali a basso impatto

ambientale e perseguano il corretto uso delle risorse naturali ed il risparmio energetico;

- **Soluzioni progettuali non invasive;** l'opera nel suo insieme deve integrarsi all'ambiente ed al paesaggio nel quale si inserisce, la progettazione dovrà essere improntata al perseguimento della tutela dell'ambiente, del risparmio energetico e del corretto uso delle risorse naturali.

Di tali prescrizioni si dovrà tenere conto:

- Ante - operam in fase di progettazione per quanto riguarda la localizzazione, l'apertura dei cantieri, gli aspetti costruttivi;
 - in fase di gestione per quanto concerne la gestione dei rifiuti, dei liquami, l'approvvigionamento idrico ed energetico;
 - Post - operam per quanto attiene al ripristino dello stato dei luoghi;
 - sotto ogni altro aspetto connesso al possibile impatto dell'opera sull'ambiente e sul paesaggio;
- **Soluzioni tecnologiche innovative;** la progettazione dovrà essere improntata al perseguimento del risparmio energetico e delle risorse naturali, mediante l'uso di energie alternative con particolare riferimento all'energia solare;
 - **Sistemi di smaltimento, biofitodepurazione e trattamento liquami;** per lo scarico dei liquami è da privilegiare il collegamento al sistema fognario comunale. Qualora l'area non fosse servita o il collegamento sconsigliato sul piano tecnico-economico, si prediligeranno sistemi di biofitodepurazione e i sistemi di raccolta/trattamento temporaneo di adeguata capacità;
 - **Materiali ecocompatibili;** sono da prediligere i materiali ecocompatibili quali pietra, legno, argilla, etc.. I criteri progettuali dovranno essere indicati in maniera dettagliata nella relazione tecnica allegata al progetto poiché rilevanti ai fini della selezione delle richieste concorrenti. Nella relazione tecnica il progettista dovrà precisare come la soluzione adottata tiene conto e risponde ai criteri indicati nel presente PCS.
3. Nelle aree che conservano ancora caratteri naturali di pregio, ed in particolare per le aree sottoposte a salvaguardia paesaggistica ambientale, comprese le aree delle scogliere, il piano si pone l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio ecologico degli ecosistemi e dell'ambiente con particolare riferimento al sistema arenile – scogliera – macchia mediterranea. Non sono ammessi interventi che comportino l'alterazione morfologica dei siti, l'interruzione del processo naturale di formazione della vegetazione, il taglio o la distruzione della macchia e della parete rocciosa.

ART.31. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE DEI MANUFATTI UTILIZZABILI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

I manufatti per l'esercizio degli Stabilimenti Balneari previsti dal PCS nelle diverse zone, salvo quanto precedentemente autorizzato, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) **Struttura centrale:** l'altezza massima consentita è di **ml 3,00 dal piano di calpestio alla linea di gronda** (nel caso dei tetti a falda/e inclinatea/e la pendenza delle stesse sarà esaminata caso per caso in sede di valutazione del progetto). La copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate): ove la copertura sia realizzata a terrazza, è vietato sulla copertura l'accesso al pubblico e l'installazione di elementi di arredo o di ombreggiatura. La struttura centrale potrà contenere il bagno per portatori di handicap, i servizi igienici, l'infermeria, l'ufficio di direzione e il deposito per le attrezzature. Sono inoltre consentiti pubblici esercizi, quali attività complementari degli stabilimenti balneari; per attività complementare deve intendersi l'esercizio pubblico con orari di apertura coincidenti con quelli di funzionamento dello stabilimento balneare.
- Il Piano prevede, quindi, la possibilità di realizzare all'interno della struttura centrale da parte del**

concessionario il servizio bar o quello bar – ristorante. Tali attività potranno essere condotte anche in ambienti o chioschi fisicamente separati dalla struttura centrale dello stabilimento balneare, ma nell'ambito della stessa concessione. All'interno degli spazi per bar – ristorante è prevista la possibilità di realizzare un deposito di superficie minima di mq 4,50, ed eventualmente un laboratorio di superficie minima di mq 4,50, una cucina di almeno mq 12,00, una zona con il banco – bar. La struttura centrale potrà inoltre contenere un piccolo spazio da adibire a deposito merci alimentari fermo restando la dimensione massima del manufatto.

- b) **Cabine – Spogliatoi:** il numero delle cabine sarà variabile in relazione alle dimensioni della concessione ed alla tipologia di aggregazione scelta. **La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** La copertura dovrà essere tale da consentire lo smaltimento delle acque piovane; è consentito realizzare un aggetto della copertura sul fronte per un massimo di ml 1,00. **L'altezza massima consentita è di ml 2,50.** Sussiste la possibilità di utilizzare le cabine anche come rimessaggio di attrezzature eliminando le pareti contigue. **Le cabine possono avere collocazione adiacente al capanno centrale o autonoma rispetto a questo;** la loro distribuzione deve essere comunque tale da consentire la più ampia vista del mare prescegliendo sistemi di aggregazione in relazione alle dimensioni e profondità dell'arenile.
- c) **Spazio bagnino e spogliatoio per disabili:** è obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco di **altezza massima ml 2,50, composto internamente da uno spazio per bagnino e da un vano spogliatoio per disabili. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** Può avere collocazione adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa.
- d) **Deposito:** è facoltativo l'inserimento di un deposito, utilizzabile per il ricovero delle attrezzature dello stabilimento balneare stesso. **Nel caso di chiosco bar o di bar ristorante è obbligatorio prevedere una superficie da destinare a deposito.** Può avere collocazione sia interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. **Nel primo caso la copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate) e l'altezza massima potrà essere quella del corpo principale, nel secondo caso la copertura dovrà essere a falde inclinate con altezza massima di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.**
- e) **Docce:** le docce e/o box acqua calda sono consentite in prossimità delle cabine. La copertura dovrà essere a falde inclinate e **l'altezza massima consentita sarà di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** In riva al mare sono consentite docce sostenute da struttura "a palo".
- Le docce, devono essere realizzate a cura dei gestori degli stabilimenti balneari con un numero minimo di una ogni cinquanta punti d'ombra. Gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati, tramite interposizione di un pozzetto di ispezione, alla rete fognante nera e a quella di convogliamento acque bianche comunali già esistente, anche con l'installazione di impianti di sollevamento ove necessario; un sistema di smaltimento chimico, riconosciuto idoneo dall'autorità competente, potrà essere utilizzato ove non sussistono le condizioni di allaccio diretto, al fine di evitare ogni possibile forma di inquinamento.

Nel caso in cui vi siano docce non collegate al sistema di smaltimento di cui sopra, ma con dispersione delle acque, è fatto obbligo apporre un cartello che vieti l'uso di saponi e simili, nonché controllare l'uso delle stesse da parte degli addetti alla gestione.

- f) **Servizi igienici:** è obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco **servizi igienici, costituiti da 2 wc con antibagno e n. 1 wc apposito per disabili**. Possono avere collocazione interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. Se il blocco servizi igienici è costituito da un corpo di fabbrica autonomo la copertura sarà a falde inclinate e **l'altezza massima di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.**

ART.32. CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI UTILIZZABILI PER STRUTTURE DI RISTORO E RICREATIVE

1. I manufatti per l'esercizio delle **Strutture di ristoro e ricreative** previsti dal PCS nelle diverse zone dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) **La copertura potrà avere tipologia libera (piana, volte o falde inclinate):** ove la copertura sia realizzata a terrazza, è vietato sulla copertura l'installazione di elementi di arredo.
 - b) **L'altezza massima** consentita è di **ml 3,00** dal piano di calpestio alla linea di gronda (nel caso dei tetti a falda/e inclinatea/e la pendenza delle stesse sarà esaminata caso per caso in sede di valutazione del progetto).
 - c) Il **chiosco bar** dovrà essere attrezzato con almeno **n.2 bagni** (uno per il personale ed uno per gli utenti).
 - d) Il **chiosco ristorante o ristorante – bar** dovrà contenere il **bagno per portatori di handicap, i servizi igienici, il deposito per le attrezzature, una cucina o laboratorio di almeno mq. 12 una zona con il banco – bar.**
2. Per le attività commerciali ammesse, costituite esclusivamente da rivendite di giornali, di bevande e alimentari, e di sanitari, valgono le disposizioni che seguono:
 - a) **La copertura potrà avere tipologia libera** (piana o a falde inclinate).
 - b) **L'altezza massima** consentita è di **ml 3,00**.
 - c) E' obbligatoria la dotazione di **1 bagno a servizio degli addetti**.
 - d) **I chioschi potranno inoltre contenere uno spazio da adibire a deposito merci alimentari** fermo restando la dimensione massima del manufatto.

ART.33. SISTEMI COSTRUTTIVI E MATERIALI

Le strutture architettoniche da collocare nelle aree indicate dal Piano devono avere i canoni dell'architettura costiera e devono essere realizzate con materiali leggeri, privilegiando l'utilizzo del legno, (larice , ipè , castagno a e altre specie adatte alla durabilità richiesta nell'ambiente marino) preferibilmente provenienti da processi di riciclo, e rispettando il criterio della "smontabilità" stagionale. La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, paesaggistica ed ambientale. Gli interventi sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengono conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono. I sistemi costruttivi consigliati sono quelli che prevedono strutture di legno con elementi strutturali prefabbricati assemblati.

E' vietato l'uso del calcestruzzo armato gettato in opera e delle murature per le strutture in fondazioni ed elevazione.

Le componenti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. Pavimentazioni:

nelle aree dell'arenile destinate alla balneazione, agli stabilimenti balneari e delle attività marinare, nelle aree sensibili delle dune mobili, nelle aree di presente la valenza naturale le pavimentazioni devono essere sopraelevate o flottanti e senza alcun intervento invasivo alle superfici su cui vengono installate.

a) percorsi pedonali:

- in materiali di tipo permeabile;
- in legno, materiali litoidi o di altro materiale analogo posati a secco;
- in ghiaietto su massetto di cretoni opportunamente compattato;
- in terra battuta stabilizzata e opportunamente rullata;

b) per interni:

- Legno e materiali analoghi;
- in lastre di pietra naturale locale;
- in mattonelle di cotto.

2. Rivestimenti

a) per esterni:

- In legno o derivati opportunamente trattati;

b) per interni:

- in piastrelle di ceramica o gres;
- in pannelli in legno o derivati opportunamente trattati;

3. Manti di copertura:

a) Le coperture a falde o curve possono realizzarsi:

- in coppi a canale in laterizio;
- in tavolato e tegole canadesi
- in stuoie di cannucciato, in pannelli telati, in paglia o altre essenze vegetali.

b) Nel caso di coperture piane

- in tavolato e tegole canadesi.
- in stuoie di cannucciato, in pannelli telati, in paglia o altre essenze vegetali.

4. Infissi

a) in legno naturale trattato con vernici o protetto con oli trasparenti;

- Nel caso di comprovata impossibilità all'uso del legno, per gli infissi potranno essere realizzati in alluminio preverniciato a caldo.
- E' vietato l'uso d'alluminio anodizzato.
- E' consentito inoltre l'uso di materiale plastico che garantisca un alto livello di qualità.
- Dovranno essere utilizzate cerniere e maniglie in alluminio o in acciaio e vetri con caratteristiche antinfortunistiche.

ART. 34. CARATTERISTICHE TECNICO – IMPIANTISTICHE

ASPETTI GENERALI

Tutti i manufatti dovranno essere caratterizzati dal criterio della precarietà e della facile rimozione, con strutture collegate mediante innesti e bullonature. I manufatti dovranno realizzarsi preferibilmente in legno, materiali naturali o in subordine in C.A.V. prefabbricato.

In fase di progettazione dell'intervento dovranno essere favorite soluzioni architettoniche e progettuali che permettano il migliore inserimento paesaggistico ed ambientale, che integrino i principi dello sviluppo sostenibile in linea con il presente P.C.S. che promuove e sostiene la ricerca della qualità paesaggistica ed urbanistica dei luoghi.

Si intende per precario e di facile rimozione ogni manufatto che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) **possibilità di smontaggio** senza intervento di demolizione o rottura, da attuarsi con semplici operazioni di smontaggio, di sollevamento o ribaltamento effettuate manualmente o con mezzi meccanici di uso corrente;
- b) **facile trasportabilità** dei componenti con mezzi di uso corrente;
- c) collegamento con soluzione di continuità tra piastra di fondazione e struttura in elevazione, realizzato ad innesto o con bulloni;
- d) **struttura ad elementi con collegamenti ad incastro**, o con bulloni e viti, senza saldature di strutturali metalliche o l'uso di conglomerato cementizio;
- e) **le fondazioni** dovranno essere realizzate con **elementi prefabbricati** in nessun caso gettati in opera;
- f) **e' vietata la realizzazione di piscine e scantinati.**

Dovrà essere evitata qualsiasi escavazione al disotto del piano di calpestio eccetto quella necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonché per il posizionamento dei plinti di fondazione qualora le stesse non siano realizzate mediante pali semplicemente infissi nella sabbia. **Nella realizzazione dell'opera dovranno essere limitate le operazioni di rimodellamento morfologico dell'arenile.** In nessun caso nel rimodellamento e nella preparazione del sottofondo potrà essere utilizzato materiale di risulta, né materiale anche naturale diverso, per caratteristiche geologiche e granulometriche, da quello che costituisce l'arenile demaniale.

Sono previste tutte le opere di urbanizzazione primaria, compreso l'adeguamento di quelle esistenti, necessarie alla vita di spiaggia: fogne, acqua, luce, telefono e l'eventuale impianto di diffusione sonora.

L'impianto di pubblica illuminazione dovrà essere realizzato, lungo tutto il litorale ove sprovvisto.

Nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione è previsto che gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere **collegati alla rete fognaria pubblica**, anche con l'installazione di pompe di sollevamento; qualora non ci sia la possibilità di allaccio alla rete pubblica o a depuratori privati, allora **si potranno utilizzare sistemi per come previsti dalla normativa vigente**, con strutture di facile rimozione.

Gli impianti tecnologici e di urbanizzazione devono essere realizzati contemporaneamente alla esecuzione degli stabilimenti.

Per quanto riguarda gli impianti di comunicazione auditiva, costituiti da elementi di limitata incidenza ambientale, essi potranno essere centralizzati e direttamente gestiti dal Comune o dalla Capitaneria di Porto o da gruppi di volontariato tipo Protezione Civile ed avranno lo scopo di fornire notizie ed informazioni utili agli utenti della spiaggia.

ART.35. CARATTERISTICHE TECNICO-IMPIANTISTICHE- ASPETTI PARTICOLARI E MANUTENTIVI

1. Impianto di raccolta e scarico acque reflue

- Con particolare riferimento agli scarichi delle acque reflue, le strutture che saranno realizzate **dovranno essere collegate alla rete fognaria comunale**, ove esistente, previa specifica autorizzazione.
- Nelle aree in cui non è presente alcuna rete fognaria le strutture devono essere dotate di sistemi idonei secondo la normativa vigente in materia, ai quali devono essere collegati tutti i punti di scarico e le condotte di scarico, di capacità idonea al numero di utenti potenziali, che dovranno essere periodicamente mantenuti e controllati da ditte autorizzate alla raccolta e trattamento dei reflui.

2. Impianto idrico

- Dovrà essere previsto obbligatoriamente, **collegato alla rete idrica comunale se presente o a idonea riserva idrica realizzata con serbatoi in acciaio od in PEAD**, preferibilmente interrati o comunque schermati e collocati in locali appositi. Per la produzione di acqua calda è obbligatorio l'uso di collettori solari.

3. Impianto elettrico e di illuminazione

- L'impianto elettrico e di illuminazione dovrà essere conforme alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia e dovrà prevedere l'uso di apparecchi illuminanti a bassa diffusione e consumo, rivolti verso monte.

4. Impianto di sicurezza antincendio

- Gli stabilimenti, balneari, le aree di sosta per autoveicoli, per camper, per imbarcazioni da pesca e da diporto e le attività complementari, devono prevedere specifiche misure di sicurezza antincendio, in relazione allo specifico rischio incendio, quali estintori portatili o di condotta idrica di spegnimento incendi, collegata alla rete idrica pubblica e/o a serbatoi di riserva idrica.

5. Aspetti Tecnico – manutentivi - gestionali

- La sistemazione e la pulizia dell'arenile in concessione sono a carico del concessionario stesso.
- La pulizia dell'arenile deve assicurare, oltre al decoro ed all'igiene, l'incolumità nella fruizione pubblica dell'arenile concesso. **Pertanto, nei trenta giorni precedenti l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 2 punto 3 della L.R. 17/05, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per il territorio.**
- La comunicazione deve contenere l'indicazione esatta del giorno e dell'ora in cui verrà eseguita l'attività di pulizia. Dovrà contenere inoltre, il nome della Ditta incaricata ed il tipo di mezzi utilizzati con specifica del relativo numero di targa e/o telaio.

6. Rifiuti

- Nella gestione dei rifiuti dovrà essere favorita la raccolta differenziata, dotando lo stabilimento di raccoglitori separati per la carta, il vetro, plastica, alluminio pile usate, farmaci, siringhe, la parte organica. Modalità di fornitura, convenzione, controllo ecobolla e relativi Registri anche per la raccolta ed il conferimento degli Oli usati.

ART.36. COLORI

L'Abaco dei colori è lo strumento principale in base al quale sono ordinate le tinte da utilizzare.

I colori consentiti per le strutture mobili e fisse di qualunque tipo (stabilimento, cabine, giochi, attrezzature sportive, etc...), di nuova costruzione o già esistenti nella fascia demaniale, devono attenersi a quelle che sono le indicazioni del presente articolo e dell'abaco dei colori allegato.

I manufatti privilegino all'esterno colori naturali presenti nell'area e, pertanto, tinteggiature all'acqua in tinte pastello (color sabbia, celeste, verde chiaro); per le finiture in legno si adottino essenze legnose di colore chiaro. Nell'ambito Ambito territoriale 3 - Area Marina grande - si privilegi l'uso del colore bianco per tutte le strutture componenti il manufatto, in modo da creare un fronte mare di colore omogeneo e non invasivo dal punto di vista visivo in un'area ad alta densificazione di concessioni. Il colore può essere diverso per ogni concessione e in ogni caso consono al tipo di struttura che si intende realizzare.

Ad ogni buon fine le scelte suddette devono essere concordate con gli Uffici competenti preposti al rilascio della autorizzazione paesaggistica – ambientale necessaria per la realizzazione delle opere.

ART.37. PISCINE

Nell'ambito delle concessioni per stabilimenti balneari e per ombreggi e servizi **è possibile installare piscine e strutture similari, esclusi scivoli ed altri analoghi giochi acquatici, realizzati senza platea in cemento armato, posizionate sulla sabbia, fuori terra** (altezza max. fuori terra pari a m. 1,50) e solo la parte dell'impiantistica al di sotto di essa (0,40 circa).

- Lo specchio d'acqua non potrà superare la superficie coperta di mq 40,00 e dovrà collocarsi entro la linea di massimo avanzamento verso mare dello stabilimento.
- Le piscine potranno utilizzare l'acqua di mare.
- Tali strutture dovranno essere dotate di sistemi – solari e/o fotovoltaici per il risparmio energetico e di dispositivi per il risparmio idrico.
- Le predette strutture dovranno avere carattere stagionale e quindi rimosse a fine stagione balneare.

Ai concessionari è riconosciuta ogni responsabilità derivante dall'uso delle piscine assumendo tutte le precauzioni necessarie ad evitare nocumento agli utilizzatori.

ART.38. PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO

1. I percorsi pedonali e carrabili di accesso al Demanio sono indicati nella cartografia del PCS. Tali percorsi dovranno avere caratteristiche tali da consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
2. Per la pavimentazione di tutti i percorsi sia pedonali che carrabili è assolutamente vietato l'uso di asfalto, di bitume, di colate di cemento e calcestruzzo o comunque la posa in opera di elementi che possano configurare un'alterazione sostanziale dei luoghi.
3. Nel caso di prolungamento delle strade adiacenti l'arenile il piano viabile delle stesse dovrà essere rialzato rispetto alla quota dell'arenile in modo tale che le sezioni trasversali dei manufatti di attraversamento stradale siano opportunamente dimensionati e verificati sia per garantire il libero deflusso delle acque

- provenienti da monte sia per evitare l'invasione delle sedi stradali da parte dei getti di riva delle mareggiate.
4. I percorsi di accesso al mare che attraversano le aree dunali e retrodunali, se esistenti, vengano realizzati tramite passerelle sospese in legno.
 5. **In fase di progettazione le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di parcheggi, aree di sosta, percorsi pedonali e carrabili e discese pedonali sono soggetti a parere paesaggistico.**
 6. **Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica.**
 7. Non è ammessa l'apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, mentre sono sempre autorizzabili accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali, nel rispetto delle norme del presente Piano.
 8. Per gli arenili a sezione pressoché orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli) i percorsi pedonali hanno una larghezza non inferiore a 1,2 metri lineari parallelamente alla battigia, e non inferiore a 0,9 metri lineari perpendicolarmente ad essa.
 9. I percorsi pedonali di accesso sono di uso pubblico, attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.
 10. Al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante le aree ricomprese nelle concessioni, anche al fine della balneazione, i concessionari hanno l'obbligo di individuare, localizzare e segnalare con apposita cartellonistica, specifici varchi. **Tali varchi vanno localizzati nell'area in concessione** (sia per quelle già assentite che per le nuove) e **devono avere una larghezza minima di ml 1,50. In corrispondenza dei varchi i concessionari sono obbligati ad esporre un cartello avente formato cm 100 x 50 recante l'indicazione a caratteri cubitali "Ingresso Spiaggia Libera"** Tale segnaletica deve essere realizzata senza opere di fondazione.
 11. **I percorsi degli impianti balneari su scogliere o rocce sono realizzati con materiale di facile rimozione e garantiscono un facile accesso al mare**, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza. Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte hanno una larghezza minima di 1,5 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della piattaforma, nella misura totale (nel caso di più accessi) almeno pari a 0,60 metri lineari ogni 100 metri quadrati di superficie.
 12. Al di fuori delle strade e delle vie che sono espressamente destinate a tale funzione è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.

ART.39. RECINZIONI

1. Le recinzioni perpendicolari alla battigia, al fine di non costituire una barriera visiva, devono avere **un'altezza inferiore a ml 1,50** ed essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda; sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. **Se realizzate in "verde" con la posa a dimora di siepi, alberelli, ecc. non possono superare l'altezza massima di ml 1,50.**
2. **Le recinzioni di confine verso terra hanno un'altezza inferiore a 1,5 metri lineari** e sono realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso mare. Fanno eccezione le concessioni poste in zone costiere le cui recinzioni verso terra non ostacolano tale visibilità.
3. **Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia.**
4. Le recinzioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo non debbono in alcun modo limitare, in nessun periodo dell'anno, l'accesso all'arenile e la relativa possibilità di uscirne a tutela anche della pubblica incolumità.
5. Le recinzioni di qualsivoglia area, privata o demaniale sono sottoposte alla preventiva autorizzazione o

concessione demaniale.

6. Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia.
7. Sono da evitare movimenti di terreno in modo da salvaguardare la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le essenze arboree esistenti.

ART.40. ARREDO URBANO

1. Sarà compito dei progetti esecutivi pubblici e di quelli dei Concessionari definire i seguenti punti:
 - la sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio;
 - la sistemazione delle opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti e simili;
 - la sistemazione delle aree previste a verde;
 - la sistemazione della segnaletica e la cartellonistica.
2. **La sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio** deve assicurare la totale permeabilità delle relative superfici da parte delle acque meteoriche; **è assolutamente vietato l'uso di asfalto, di bitume, di colate di cemento e calcestruzzo o comunque la posa in opera di elementi che possano configurare un'alterazione sostanziale dei luoghi.**
3. **In fase di progettazione le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di parcheggi, aree di sosta, percorsi pedonali e carrabili e discese pedonali sono soggetti a** parere paesaggistico.
4. **E' consigliabile che le aree sistemate a parcheggio pubblico o privato risultino ombreggiate mediante l'inserimento di essenze arboree**, opportunamente disposte, anche con funzione di arredo. **Sono consentite comunque, in alternativa, coperture degli stalli delle autovetture con strutture provvisorie ed amovibili, quali tendaggi o incannucciate.**
5. Le opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti tanto a servizio degli spazi pubblici quanto all'esterno delle strutture in concessione, dovranno essere di limitata incidenza ambientale, coniugando funzionalità e semplicità delle linee.
6. In particolare gli apparati luminosi dovranno ispirarsi al criterio di una diffusione di fonti di ridotta intensità, evitando concentrazioni abbaglianti e luci rivolte verso l'alto.
7. La sistemazione delle aree previste a verde è considerata nel successivo art. 40.
8. La sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica, sia di carattere ed interesse pubblico che quella per gli stabilimenti balneari e tutte le attrezzature in concessione in generale, deve considerare le esigenze della visibilità e chiarezza e contemporaneamente della non invasività.

ART.41. VERDE

1. Per quanto riguarda il verde di arredo, è opportuno l'utilizzo di elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale.
2. In particolare **le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, tipiche dell'ambiente marino mediterraneo** o comunque divenute tali, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.
3. Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde: i progetti, sia per la realizzazione di nuovi stabilimenti, che per gli interventi sugli stabilimenti esistenti,

dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste.

4. Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:

- a) alberi ad alto fusto ($h = 4\div 5$ metri);
- b) arbusti medio alti ($h = 2\div 3$ metri);
- c) arbusti medio bassi ($h = 0,5\div 1,5$ metri);
- d) cespugli bassi o siepi ($h = 0,3\div 0,5$ metri);

ed hanno le funzioni di: difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità, sicurezza del transito pedonale.

5. Per quanto riguarda il verde di arredo degli stabilimenti balneari dovrà essere previsto in vaso.

6. L'elencazione di cui sopra vale anche per la messa a dimora di essenze nelle spiagge libere e nei parcheggi pubblici e privati.

7. Quanto sopra vale ai fini non solo botanici ma anche per la sicurezza del tratto pedonale negli spazi comuni immediatamente a ridosso degli stabilimenti balneari.

ART.42. ILLUMINAZIONE

La scelta degli elementi illuminanti dovrà essere il più possibile uniformata a tutto l'arenile.

Le distanze reciproche tra i vari elementi illuminanti dovranno essere definite sulla base di un progetto illuminotecnico. Tale progetto, nelle zone del Biotopo, dovrà unire le esigenze turistiche e di sicurezza con la naturalità dei luoghi stessi.

L'illuminazione su tutto l'arenile dovrà comunque essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o "confusione" per la navigazione in mare.

Le insegne di esercizio, comunque posizionate all'interno delle concessioni demaniali, dovranno essere illuminate in maniera indiretta; sono vietate le insegne retroilluminate al neon.

ART.43. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. L'art. 23 della L.104/1992, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989, di attuazione della L. 13/1989, ed alle effettive possibilità di accesso a mare delle persone diversamente abili. **I concessionari demaniali dovranno quindi assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.**

2. Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, adotta soluzioni prive di barriere architettoniche e dota lo stabilimento balneare di wc e spogliatoio per portatori di handicap. Tali servizi sono condizione essenziale al fine del rilascio di CDM per attività turistico - ricreativa

3. **La visitabilità dovrà essere garantita** applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M. Le modalità applicative della legge 104/92 in relazione agli impianti di balneazione sono fornite dalla Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 280 del 25 marzo 1992. La legge 494 del 1993 stabilisce infine che anche dove esistono difficoltà strutturali o ambientali l'accesso al mare da parte di persone con disabilità debba essere garantito da **"idonee strutture per tratti ortograficamente omogenei di litorale"**

4. **Gli stabilimenti balneari dovranno prevedere almeno un servizio igienico accessibile ai diversamente**

abili.

5. L'Amministrazione Comunale assicura l'accesso carrabile e/o pedonale agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo tra tutti i concessionari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, mediante predisposizione di specifici progetti.
6. Per gli impianti esistenti si prescrive l'adeguamento, ove necessario, al momento dell'approvazione del presente Piano, per i quali l'Amministrazione dovrà dare immediata esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie.
7. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali destinate alle finalità di cui alla presente legge, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.
8. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione.
9. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni sono tenuti ad acquisire, ad integrazione della pratica di concessione demaniale, gli elaborati progettuali posti a base degli interventi di cui al precedente comma 3 ed assegnano un termine per la loro attuazione.

ART.44 . TUTELA DELL'AMBIENTE COSTIERO

1. **E' vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso** le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale.
2. **la progettazione di qualsiasi intervento** (pontili, campi boe, eventuali interventi di difesa costiera o altro) deve essere supportata da appositi studi specialistici meteo-marini ivi compreso lo studio dell'evoluzione temporale della linea di costa e nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei L.L.P.P. Ogni intervento sopra menzionato deve essere sottoposto al previsto parere dell'Autorità Marittima.
3. **La progettazione di qualsiasi intervento previsto negli specchi acquei** richiesti in concessione deve rispettare l'area riservata alla libera balneazione (150 metri dalla linea di battigia) in riferimento alla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla competente Autorità Marittima. Permane, inoltre, per le opere sopra elencate, la necessità di richiedere il previsto parere dell'Autorità Marittima.
4. **Lo smaltimento delle acque di scarico** delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora sia accertata l'impossibilità all'allaccio.
5. **L'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali** che insistono sulle aree del demanio marittimo sono ammessi soltanto in caso di necessità, accertata da parte del Comune.
6. **Le fonti luminose**, tanto della pubblica illuminazione, quanto delle attività in concessione non devono essere collocate ad un'altezza superiore ai ml 3,50 dal terreno e devono essere rigorosamente rivolte verso il basso.
7. **Le fonti sonore** di qualsiasi tipo in zona non devono superare il livello della Classe Acustica II così come definita dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.
8. **Per la salvaguardia del litorale dall' erosione:**
 - Ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 12 del Regolamento per la navigazione marittima, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia

tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.

- L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.

9. Per la tutela dal rischio idrogeologico

- Nelle zone foci e nelle aree a rischio di frana, la disciplina degli interventi è nomata dal rispettivo Piano di Bacino, ovvero dello stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi del DL 180/98 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate dal Comitato Istituzionale ABR; nella seduta del 31.072002.
- Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino

ART.45. EMISSIONE DI SUONI E RUMORI

1. Tutte le emissioni di suoni e rumori generate da attrezzature, apparati, impianti ed automezzi devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, con particolare riferimento al Piano di Classificazione Acustica.
2. Qualora tali emissioni siano subordinate al rilascio di specifiche autorizzazioni, tali documenti devono essere mantenuti aggiornati e corretti.
3. Le emissioni di suoni e rumori, ancorché autorizzate, devono essere opportunamente ridotte negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale attraverso il Regolamento di Polizia Urbana o altro provvedimento normativo. In particolare le attività particolarmente rumorose, quali la pulizia dell'arenile con mezzi meccanici, le manutenzioni, ecc., non devono essere svolte in orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

ART.46. EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Tutti gli impianti che generano emissioni in atmosfera, e per i quali la normativa lo richieda, devono essere opportunamente autorizzati dall'organo competente e devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni autorizzatorie.
2. Tutte le attrezzature, gli apparati e gli automezzi a motore in uso che generino emissioni in atmosfera, devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, ovvero rispettare i limiti di emissione in atmosfera definiti dal costruttore.

ART. 47. GESTIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Deve essere necessariamente effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani in tutte le aree di competenza. Allo scopo suddetto, devono essere messi a disposizione dei turisti appropriati contenitori distinti per tipologia di rifiuti, identificabili con chiarezza anche da persone che non conoscono la lingua italiana.

2. I rifiuti devono essere conferiti al gestore del servizio di raccolta secondo le modalità da questo stabilite in accordo al vigente Regolamento Comunale per la raccolta e gestione dei rifiuti.
3. Nel rispetto delle Direttive Regionali, l'impegno a mantenere pulite le aree del demanio marittimo, non si esaurisce temporalmente nell'ambito della sola stagione estiva, ma è necessario garantire la pulizia delle spiagge durante l'intero arco dell'anno. A tal fine gli Enti interessati, le Autorità marittime e i concessionari le aree marittime, debbono programmare e coordinare le iniziative e le attività necessarie.
4. Le spiagge marittime sono aree soggette spesso all'accumulo di materiali derivanti da particolari fenomeni naturali (es. alghe, posidonie, ..etc.), che richiedono la loro rimozione/raccolta e successivo avvio allo smaltimento/recupero in impianti autorizzati. L'influenza del fenomeno delle alghe è negativa sulle attività turistico - balneari, (in quanto sottraggono spazi sull'arenile e favoriscono la produzione di odori sgradevoli dovuti a fenomeni di putrefazione delle alghe). I costi per gli interventi da attuare per la rimozione/raccolta dovranno gravare in quota parte sia sull'amministrazione comunale che sulle concessioni demaniali in base ai ml di fronte mare di competenza. I dettagli dei costi e degli interventi di rimozione/raccolta dovranno essere specificati dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera di Giunta.

ART. 48. CAMPAGNA INFORMATIVA

Dovranno essere attuate delle azioni di informazione e di sensibilizzazione rivolte ai turisti e a tutti i fruitori dei servizi offerti sull'arenile mediante la creazione di info - point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole così da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente che per la proprie salute.

Tali info - point inoltre potranno informare sugli impegni in campo ambientale del Comune di Scilla e sensibilizzare sulla necessità di adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente (ad esempio: raccolta differenziata dei rifiuti, risparmio di acqua, elettricità, ecc.)

L'educazione ambientale potrà avvenire mediante l'introduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire l'importanza delle risorse naturali. L'azione di sensibilizzazione potrà avvalersi anche della fonica attraverso l'installazione di idoneo impianto di diffusione sonora.

ART.49. ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI

1. Sulle strutture esistenti, alla data di adozione del presente Piano ed in contrasto con la presente normativa, fermo restando la validità temporale della Concessione Demaniale Marittima, potranno effettuarsi solo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nelle more degli eventuali interventi di adeguamento necessari.
2. I concessionari delle aree, le cui concessioni già in atto scadranno successivamente all'approvazione del presente Piano, entro un anno dall'approvazione dello stesso sono obbligati a procedere agli eventuali adeguamenti secondo quanto prescritto dal Piano. Provvederanno, cioè, all'adeguamento degli elementi alle limitazioni e qualificazioni previste nel P.C.S.
3. Costruzioni e strutture esistenti vengono, su domanda del concessionario, normalizzate alla tipologia indicata nel PCS, rilasciando per tale finalità una concessione di durata pari al periodo necessario per l'ammortamento dei costi sostenuti da individuare con apposita convenzione da stipularsi con il Comune.

**ART.24. AREE SOTTOPOSTE A SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO AMBIENTALE (SP)
(AREE DELLA SCOGLIERA)**

Ai sensi dell'Art. 11 della L.R. 17/2005: *Obblighi, divieti e limiti.*

1. Con riferimento ad aree ed ambiti territoriali devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti secondo i principi di sostenibilità ambientale ed in relazione alla loro rilevanza ai fini dell'equilibrio ambientale (bilancio dei sedimenti, azione antierosiva dei fondali), nonché ai fini della economia turistica dell'immagine di naturalità regionale delle aree costiere in condizioni di naturalità o di paranaturalità siccome disciplinati dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 «Norme per la tutela e l'uso del territorio».
2. **Non possono essere rilasciate concessioni, anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua.** Il Q.T.R. o il piano paesistico nonché il piano delle coste potranno delimitare le aree suddette e dettare norme specifiche per il loro eventuale e controllato utilizzo, sempre nel rispetto dei principi generali delle leggi citate, comunque non pregiudizievoli alla risorsa di naturalità.
3. Non possono essere rilasciate concessioni nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
4. Nelle aree boschive costiere possono essere costruite strade al fine esclusivo di tutela del bosco o di accesso al demanio marittimo.
4. Nelle Aree della scogliera è vietato qualsiasi intervento edilizio, è vietata l'estirpazione della vegetazione e l'accesso indiscriminato, al fine di preservare un ambiente naturale incontaminato e selvaggio, che costituisce un valore aggiunto allo sviluppo sostenibile del territorio.
5. Per far fronte alla problematica del calpestio e consentire al contempo la possibilità al turista/visitatore di poter godere della bellezza di questa parte di litorale, tra i più integri della costa, si dovranno prevedere percorsi lungo passerelle in legno eventualmente rialzate, fruibili anche da persone con ridotta capacità motoria.
6. La larghezza di dette passerelle non deve essere superiore a ml. 2,00.

Le Norme Tecniche di Attuazione del P.C.S. concretizzano i presupposti di una **gestione qualitativamente sostenibile del patrimonio costiero**. Esse offrono disposizioni generali **improntate alla salvaguardia ed alla crescita del contesto di riferimento**, recependo nel loro corpo gli indirizzi ed i contenuti disposti dalla Legge Regionale n. 17/2005, nonché dal relativo Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.), in coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti e con i criteri di qualità ambientale. In più, grazie al supporto dello Studio Geologico, si pongono come strumento di importante garanzia per ridurre il rischio di erosione costiera ed idraulico - focivo. La pianificazione, se gestita nel rispetto del patrimonio costiero, produrrà la crescita dell'intero territorio generando vantaggi economici, ma anche, viste le ragioni esposte nella fase di analisi, per l'intera conurbazione di cui fa parte. Il Piano prevede misure integrate di mitigazione e compensazione che si fondano sul principio che **ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una**

diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. Tali mitigazioni danno comunque contezza di quanto il Piano sia fondato su criteri di sostenibilità e di qualità ambientale e paesaggistica.

Sulla base dell'analisi specifica relativa all'incidenza del piano, si sottolinea che l'aumento della pressione antropica rappresenta l'aspetto che maggiormente potrebbe causare incidenze sul sistema costiero in genere. Come si è già avuto modo di sottolineare, però, proprio per la natura e gli scopi del Piano esso ha la potenzialità di regolamentare i flussi dell'utenza sull'arenile che in conseguenza alla riqualificazione dell'offerta dei servizi potrà essere maggiormente attratto presso gli stabilimenti balneari presenti nella fascia costiera piuttosto che occupare l'arenile in modo diffuso ed incontrollato. Tutti gli interventi sulla fascia costiera dovranno migliorare e qualificare l'aspetto delle spiagge, oltre a porre un freno alla perdita di naturalità, al fine di rendere un contesto ambientale più naturale e più attrattivo per i fruitori locali e per i turisti stranieri.

8. CRITICITÀ' E VERIFICA DELL'INCIDENZA

- **Alterazione fisica dell'ambiente**

L'entità del **Piano Spiaggia** è tale da **non causare nessuna alterazione fisica né temporanea né permanente delle aree oggetto della presente.**

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **basso**

Verifica dell'incidenza: Positiva

- **Creazione di barriere che potrebbero interferire con gli spostamenti di alcune specie**

Non vi sono creazioni di barriere tali da interferire con la conservazione delle specie presenti.

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **basso**

Verifica dell'incidenza: Positiva

- **“Apertura” di tratti di territorio precedentemente inaccessibili ad animali non autoctoni**

Sull'arenile sono stati previsti percorsi rimovibili da realizzare in materiale biocompatibile quale ad esempio il legno che consentiranno di distribuire e razionalizzare meglio il flusso dei fruitori, distribuendo lo stesso in maniera uniforme nelle aree attrezzate di servizi alla balneazione e di aree a parcheggio.

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **alto**

Verifica dell'incidenza: Positiva

- **Aumento della pressione antropica**

Per la natura e gli scopi del Piano esso ha la potenzialità di regolamentare i flussi dell'utenza sull'arenile che in conseguenza alla riqualificazione dell'offerta dei servizi potrà essere attratto in maniera uniforme presso gli stabilimenti balneari presenti.

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **alto**

Verifica dell'incidenza: Positiva

- **Generazione di rumore**

La probabilità che si generino rumori che potrebbero causare disturbo alle specie, soprattutto nel periodo di accoppiamento e riproduzione, è correlata solo alla stagione turistica estiva. Si sottolinea comunque che gli stabilimenti balneari sono posti ad una distanza tale da attenuare significativamente tale fenomeno e che comunque vi sono specifiche norme che regolamentano l'utilizzo degli apparecchi di diffusione sonora negli stabilimenti balneari.

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **alto**

Verifica dell'incidenza: Positiva

- **Produzione e abbandono di rifiuti**

La produzione di rifiuti può rappresentare uno degli effetti rilevanti associato alla fruizione turistica degli arenili. In particolare, i rifiuti prodotti riguardano: rifiuti da imballaggio: carta e cartone, vetro, plastiche, legno, alluminio. scarti organici: resti del bar e del punto di ristoro, manutenzione del verde, materiali di consumo: carta fotocopiatrici, toner stampanti, lampade. Il Piano introduce nelle N.T.A. l'eco-compatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo.

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **alto**

Verifica dell'incidenza: Positiva

- **Alterazione della qualità delle risorse idriche, compromissione della falda**

La gestione del "ciclo dell'acqua" rappresenta un fattore essenziale per il contenimento dei consumi delle risorse idriche e del trattamento dei reflui inquinanti. In tal senso tra gli aspetti della gestione ecocompatibile degli stabilimenti vi sono specifiche misure di contenimento e razionalizzazione del consumo di risorse. Attraverso il Piano Spiaggia il Comune promuove la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consente di preservare l'ecosistema e dall'altra permette ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **alto**

Verifica dell'incidenza: Positiva

- **Impatto visivo e paesaggistico**

La compatibilità delle previsioni del Piano rispetto ai valori paesaggistici oltre ad essere garantita dalla coerenza con le previsioni normative disposte dalla legge regionale n.17/2005 nonché del relativo Piano di indirizzo Regionale (PIR), e degli strumenti di pianificazione già vigenti, è certamente rafforzata da tutti quei criteri di qualità ambientale, disciplinati dalle norme tecniche di attuazione, che dovranno guidare ed indirizzare la progettazione dei manufatti e delle attività turistico - ludico - ricreative previste dal piano, e di tutti gli interventi progettuali relativi alla realizzazione di percorsi, restauro e ripristino ambientale, per come già descritto. Con questi presupposti, in particolare, il Piano ha indicato precise scelte:

- in ordine alla realizzazione di manufatti rimovibili, realizzati con materiali ecocompatibili;
- in ordine alle finiture degli stessi;
- in ordine alla definizione di criteri di sostenibilità nella gestione delle strutture balneari;

- In ordine alla corretta regolamentazione d'uso della spiaggia da parte dei fruitori.

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **basso**

Verifica dell'incidenza: Positiva

- **Incremento del traffico**

L'incremento del traffico è legato maggiormente alla stagione turistica estiva.

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **alto**

Verifica dell'incidenza: Positiva

8.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ GENERALI E CORRELATI

Gli Obiettivi di Sostenibilità Generali costituiscono obiettivi di livello strategico che discendono direttamente dalle strategie sviluppate a livello comunitario in materia di sviluppo sostenibile relativamente alle componenti e tematiche ambientali considerate rilevanti per il Piano. Gli Obiettivi di Sostenibilità Generali sono stati declinati in Obiettivi di Sostenibilità Correlati, che tengono conto delle problematiche ambientali specifiche del territorio marino - costiero. Di seguito si riporta l'elenco degli Obiettivi di Sostenibilità Generali e Correlati, declinati per le diverse criticità e potenzialità individuate nel sistema marino -costiero riferite a ciascuna componente ambientale analizzata:

COMPONENTE	CRITICITA ' E POTENZIALITA'	OBIETTIVO GENERALE DI SOSTENIBILITA'	OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' CORRELATO
<u>ARIA</u> N.T.A. ART.46. EMISSIONI IN ATMOSFERA	Possibili emissioni da parte di gruppi elettrogeni e strumentazioni utilizzate dagli stabilimenti balneari.	Contenimento delle emissioni in atmosfera.	Tutti gli impianti che generano emissioni in atmosfera, e per i quali la normativa lo richieda, devono essere opportunamente autorizzati dall'organo competente e devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni autorizzatorie.
<u>ACQUA</u>	Stato qualitativo eccellente delle acque marino - costiere.	Mantenere e migliorare lo stato qualitativo dei corpi idrici.	Prevenire i fenomeni di inquinamento.
<u>RIFIUTI</u> N.T.A. ART. 47. GESTIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA	Incremento della produzione dei rifiuti nel periodo estivo.	Prevenire e ridurre la produzione e dei rifiuti.	Favorire la raccolta differenziata dei rifiuti. Deve essere necessariamente effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani in tutte le aree di competenza. Allo scopo suddetto, devono essere messi a disposizione dei turisti appropriati contenitori distinti per tipologia di rifiuti, identificabili con chiarezza anche da persone che non conoscono la lingua italiana.
<u>SUOLO</u> N.T.A. ART.33. SISTEMI COSTRUTTIVI E	Presenza di mareggiate intense che sottopongono la spiaggia a significativa dinamicità evolutiva, Potenziale limitazione o	Conservare e migliorare lo stato della risorsa suolo limitandone il consumo e prevenendo	Favorire la conservazione ed il ripristino degli ecosistemi costieri locali, con particolare riguardo agli habitat e alle specie di interesse comunitario, quali gli ambienti dunari, le zone umide e le

MATERIALI N.T.A. ART.44 . TUTELA DELL'AMBIENTE COSTIERO	condizionamento dell'evoluzione naturale della successione vegetazionale del sistema dunare.	fenomeni di sovrasfruttamento.	biocenosi marine. Favorire un corretto uso del suolo e delle risorse correlate.
SUONI E RUMORI N.T.A. ART.45 . EMISSIONE DI SUONI E RUMORI	Tendenza all'utilizzo di gruppi elettrogeni nelle aree in concessione che costituiscono un fattore di impatto acustico per l'avifauna, soprattutto in prossimità delle zone umide.	Prevenire o ridurre l'inquinamento sonoro	Limitare le emissioni sonore in spiaggia. Le fonti sonore di qualsiasi tipo in zona non devono superare il livello della Classe Acustica II così come definita dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.
PAESAGGIO E ASSETTO STORICO-CULTURALE N.T.A. TITOLO 4 – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO	Possibile influenza delle strutture e delle tecnologie utilizzate sull'assetto paesaggistico ambientale.	Tutelare e valorizzare il patrimonio storico culturale e paesaggistico.	Tutelare e valorizzare le specificità paesaggistiche e storiche del sistema marino-litorale. Nella progettazione sono da privilegiare soluzioni che perseguano la minimizzazione dell'impatto ambientale, che utilizzino materiali naturali a basso impatto ambientale e perseguano il corretto uso delle risorse naturali ed il risparmio energetico.
ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO	Non rilevante ai fini della valutazione in relazione alle competenze del PSC.		
SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO N.T.A. TITOLO 4 – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO	Presenza, della spiaggia fruibile rilasciate in concessione, che non garantiscono un adeguato servizio.	Favorire uno sviluppo economico sostenibile del territorio.	Garantire un adeguato equilibrio tra fruizione libera e organizzata del sistema spiaggia. La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Gli interventi sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengono conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono.
MOBILITA' E TRASPORTI N.T.A. ART.38. PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO	Criticità importanti legate al sistema degli accessi a mare anche di quelli di emergenza e al dimensionamento e alla localizzazione delle aree sosta a servizio della balneazione.	Organizzare e regolamentare il sistema degli accessi e delle aree sosta e favorire forme di mobilità sostenibile.	Assicurare il pubblico accesso alle spiagge ed alle risorse litoranee compatibilmente con le esigenze di tutela e conservazione degli ecosistemi costieri.
INQUINAMENTO LUMINOSO N.T.A. ART.42. L'ILLUMINAZIONE	Tendenza di dotare le aree in concessione di impianti di illuminazione che costituiscono un fattore di impatto luminoso.	Prevenire o ridurre l'inquinamento Luminoso.	L'illuminazione su tutto l'arenile dovrà comunque essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o "confusione" per la navigazione in mare. Limitare la presenza di fonti luminose potenzialmente inquinanti nel sistema marino - costiero.

8.2. ANALISI DI COERENZA ESTERNA

Il Piano Spiaggia deve essere analizzato in relazione al contesto programmatico esistente. Si tratta, in pratica, di valutare se le linee di sviluppo delineate all'interno del PCS sono coerenti con gli indirizzi previsti da altri Piani e/o Programmi già esistenti e con i quali il PCS potrebbe avere delle interazioni. A tal fine occorre esaminare i Piani e/o Programmi, sia sovraordinati che di pari livello, rispetto ai quali si è deciso di svolgere l'analisi di coerenza esterna dello stesso PCS, approfondendo e specificando eventuali relazioni ed interferenze.

PIANO O PROGRAMMA	RIFERIMENT O NORMATIVO	STATO DI AVANZAMENT O	TEMI RILEVANTI PER IL PCS	OBIETTIVI DI PIANO
QTRP QUADRO TERRITORIALE REGIONALE A VALENZA PAESISTICA	Il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria è stato adottato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 300 del 22 Aprile 2013.		indirizzi per la tutela e la valorizzazione di paesaggi e per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale - identificazione dei beni paesaggistici, quali la Fascia costiera e i campi dunari e sistemidi spiaggia, per i quali le NTA definiscono specifiche norme d'uso - aspetti regolamentari sulle modalità d'uso dei litorali.	a) rafforzare ulteriormente l'orientamento dei principi di "recupero, conservazione, riqualificazione del territorio e del paesaggio, ammagliamento e ricomposizione dei tessuti edilizi", finalizzati tutti ad una crescita sostenibile dei centri urbani con sostanziale "risparmio di territorio"; b) considerare il QTRP facente parte della pianificazione concertata con tutti gli Enti Territoriali, in cui la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche e gli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi contribuiscono a generare una nuova cultura dello sviluppo; c) considerare il governo del territorio e del paesaggio come un "unicum", in cui sono individuate e studiate le differenti componenti storico-culturali, socio-economiche, ambientali, accogliendo il presupposto della Convenzione Europea del Paesaggio "di integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione e urbanistica" (articolo 5) all'interno del QTRP; d) considerare prioritaria la politica di salvaguardia dai rischi territoriali attivando azioni sistemiche e strutturanti finalizzate alla mitigazione dei rischi ed alla messa in sicurezza del territorio.
PTCP QUADRO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	Il Piano Territoriale Di Coordinamento della Provincia di Reggio Calabria è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n 15 del 04/04/2011.		analisi dei sistemi di organizzazione del territorio - analisi delle ecologie insediative ed ambientali costitutive del territorio - Indirizzi e norme d'uso del territorio.	a. Realizzazione di una compiuta ecologia del territorio, mediante la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e insediative. b. Valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e identitario ai fini di una fruizione consapevole e compatibile. c. Miglioramento dei quadri di vita, attraverso uno sviluppo armonico dell'insediamento, dei servizi di qualità, delle reti infrastrutturali e dei

				servizi di trasporto. d. Sviluppo consapevole e sostenibile delle economie locali. e. Realizzazione di una progettualità congrua e sinergica e partecipata. f. Costruzione di una rete di informazione dinamica ed accessibile."
PAI PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) previsto dal DL 180/98 (Decreto Sarno) è finalizzato Alla valutazione del rischio di frana ed alluvione a cui la Regione Calabria, per la sua specificità territoriale (730 Km di costa), ha aggiunto quello dell'erosione costiera. Il Piano, come sancito dalla legge 11/12/00 n. 365, art. 1bis comma 5, ha valore sovraordinatorio sulla strumentazione urbanistica locale e deve essere coordinato con i piani urbanistici alle varie scale.	Il PAI della Regione Calabria, è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001, "DL 180/98 e successive modificazioni. Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico".	- aree a pericolosità e rischio idraulico e/o di frana in ambito costiero (es. foci fluviali, falesie costiere).	• L'individuazione dei livelli di rischio, pericolosità e vulnerabilità riferiti ad aree omogenee. • L'individuazione delle misure di salvaguardia. • La definizione di programmi di intervento.
PTA PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE	Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 394 del 30.06.2009, permette di avere un quadro conoscitivo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo. È uno strumento dinamico che comporta costante		stato qualitativo delle acque di mare/balneazione - stato qualitativo acque zone umide (stagni, lagune) - stato qualitativo acque fiumi se rilevanti per l'ambito costiero (ambito foce fluviale) - stato qualitativo e quantitativo falde acquifere se rilevanti per l'ambito costiero.	_ Risanamento dei corpi idrici significativi e d'interesse che mostrano uno stato di qualità ambientale compromesso. _ Mantenere lo stato di qualità buono per tutti quei corpi idrici significativi e d'interesse che non risentono di pressioni antropiche alteranti il loro stato. _ Raggiungere il miglioramento dello stato di qualità delle acque a specifiche destinazioni d'uso e attuare un sistema di protezione per garantirne un uso quali/quantitativo da parte di tutti. _ Conservare la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici superficiali, nonché mantenere la capacità di sostenere comunità animali ampie e ben diversificate.

	aggiornamento ed implementazione e dei dati nonché continuo aggiornamento alla normativa di settore.			
PRGR PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE CALABRIA	D.Lgs. 152/2006, art. 199 Legge . 42/2010 Direttiva 2008/98/CE D.Lgs. n. 152/2006, modificato dall'art.7 del D.Lgs. n. 205/2010.	Elaborato dall'ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Calabria, il Piano regionale di gestione dei Rifiuti (approvato con legge regionale n. 6 del 2-02-2001; Ordinanza 7 marzo 2001, n. 1322: Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti) prevede l'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, individua i fabbisogni e l'offerta di smaltimento: Con Deliberazione Regionale n. 463 del 23.07.2008 la Regione Calabria ha attribuito alle Province le funzioni di Autorità d'Ambito in materia di rifiuti. Con successiva Delibera n. 373 del 23.01.2009.	indirizzi per: - l'adozione di sistemi di gestione dei rifiuti che favoriscano il recupero e riducano gli impatti derivanti dai processi di smaltimento sull'ambiente - l'attuazione di strategie operative che consentano la riduzione dei rifiuti prodotti nel territorio regionale - l'ottimizzazione delle politiche di gestione dei rifiuti a livello regionale, secondo i principi della sostenibilità economica ed ambientale.	_ Garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza ed economicità all'interno degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con le cinque province. _ Riduzione quali-quantitativa dei rifiuti. _ Conseguimento obiettivi di raccolta differenziata (35% a partire dal 2003) (D. Lgs. n.22/97). _ Abbandono della discarica come sistema di smaltimento e minimizzazione degli impatti degli impianti. _ Contenimento dei costi e attivazione di opportunità di lavoro connesse con il sistema di gestione. Vincoli/prescrizioni: _ Stabilisce i criteri per l'individuazione di aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti _ Stabilisce la dotazione impiantistica primaria del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani (non ancora completata per mancanza del consenso da parte delle popolazioni).
PEAR PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE		accordo di programma sottoscritto fra la Regione Calabria e l'ENEL nel novembre 1999. Approvato dal Consiglio regionale della Calabria in data 03.03.2005.	indirizzi per la regolamentazione del settore energetico secondo i principi della sostenibilità ambientale ed economica - definizione delle priorità di intervento in campo energetico.	prevede tre settori strategici di intervento: • fonti rinnovabili; • riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti; • risparmio energetico. Obiettivi del Piano: _ Stabilità, sicurezza ed efficienza della rete elettrica. _ Sviluppo di un sistema energetico che di priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi per una maggior tutela ambientale. _ Diversificazione delle fonti energetiche. _ Tutela dell'ambiente attraverso la promozione di interventi di efficienza e risparmio energetici.

9. VALUTAZIONI RISPETTO ALLE AREE PROTETTE E ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)

9.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti normativi Rete europea Natura 2000

Normativa europea

Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, con l'obiettivo di promuovere la tutela e la conservazione della biodiversità, ha istituito con la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" un sistema di aree denominato Rete "Natura 2000".

Esso comprende due tipi di aree: le "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) già previste dalla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e le "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) previste dalla "Direttiva Habitat".

Queste ultime diventano ZSC solo al termine dell'iter di selezione e designazione, di seguito indicato, fino ad allora vengono indicate come "Siti di Importanza Comunitaria proposti" (pSIC):

- **Individuazione dei pSic:** attraverso il Programma BioItaly (1995/97) l'Italia individua sul territorio nazionale le aree proponibili come Sic
- **Collocazione in elenco nazionale:** il Ministero dell'Ambiente esamina la documentazione relativa ai siti proposti da Regioni e Province autonome.
- **Invio documentazione alla comunità europea:** La commissione si avvale della consulenza dell'European topic centre on natural conservation(Etc/Nc) di Parigi che opera in collaborazione con L'Agenzia europea per l'ambiente (Eea).
- **Analisi informazioni:** Etc/Nc verifica la documentazione inviata, fornisce prescrizioni e definisce l'elenco dei Sic di ogni regione biogeografica.
- **Elenco ufficiale comunitario e designazione delle Zsc:** il comitato Habitat della commissione approva l'elenco ufficiale comunitario e, entro sei anni, il Ministero dell'Ambiente designa il Sic come Zsc.

La "Direttiva Habitat" rappresenta il principale riferimento normativo per la pianificazione e la gestione dei siti "Natura 2000".

La "Direttiva Habitat" lascia agli Stati membri la libertà di decidere quali misure applicare nella gestione dei siti "Natura 2000" attraverso la predisposizione di appropriati **piani di gestione**, fatto salvo il principio generale della necessità di conservare in uno stato "soddisfacente" habitat e specie. Ciò permette di adattare la gestione dei singoli siti sia alle realtà locali, tenendo conto delle esigenze delle popolazioni, sia alle esigenze di specie ed habitat.

Lo strumento procedurale di garanzia per la conservazione "soddisfacente" degli habitat e delle specie e per l'uso sostenibile del territorio è costituito dalla **Valutazione di Incidenza**.

La *Valutazione di Incidenza* si applica sia a tutti gli interventi da realizzarsi all'interno delle aree "Natura 2000" che ai siti proposti (pSIC). Si applica inoltre anche agli interventi che nonostante si sviluppino all'esterno dei siti, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori

naturali tutelati. Tale procedura si applica quindi sia nei confronti dei singoli progetti, sia nei confronti di atti di pianificazione o di programmazione territoriale.

Quando i progetti o i piani sono soggetti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la valutazione d'incidenza è parte integrante delle stesse.

Normativa nazionale

Il recepimento della "Direttiva Habitat" nella legislazione italiana avviene con il D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, e il successivo D.P.R. n.120 del 12 marzo 2003, mentre le modalità di attuazione, vengono definite dalle "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", con il D.M. 3 settembre 2002.

Il D.P.R. 357/97 (modificato e integrato dal DPR n. 120/2003) attribuisce alle regioni e alle province autonome le competenze relative alla conservazione dei siti "Natura 2000" proposti e all'attuazione delle misure di conservazione, definite nella "Direttiva Habitat" come "opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali" (art. 6), attraverso la predisposizione di specifici "Piani di Gestione" (PdG).

Il PdG deve prevedere misure esplicite finalizzate al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dalla Direttiva, ossia "...il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario", tenendo conto "...delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali".

Il Piano di Gestione costituisce il principale riferimento nelle fasi di redazione dello studio d'incidenza poichè fornisce i dati che, se opportunamente approfonditi in relazione all'oggetto da valutare, costituiscono il punto di partenza per lo svolgimento delle attività di analisi e di studio richieste.

Normativa regionale

Legge regionale n. 10/2003

La Legge Regionale in materia di Aree Protette 14 luglio 2003 n. 10 all'Art. 4 stabilisce che il sistema regionale delle aree protette della Calabria è articolato, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazione delle aree stesse, nelle seguenti categorie:

- a) Parchi naturali regionali;
- b) Riserve naturali regionali;
- c) Monumenti naturali regionali;
- d) Paesaggi protetti;
- e) Paesaggi urbani monumentali;
- f) Siti comunitari;
- g) Parchi pubblici urbani e giardini botanici.

Il sistema è completato con le *aree corridoio* della rete ecologica.

Decreto n. 1555/2005

Con decreto n. 1555 del 16 febbraio 2005, la Regione Calabria approva il documento "Guida alla redazione dei Piani di Gestione dei Siti natura 2000"

Il documento, redatto dal gruppo di lavoro «Rete Ecologica» della Task Force del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a supporto dell'Autorità Regionale Ambientale e dall'Osservatorio Regionale Rete Ecologica del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, ha la finalità di fornire una guida alle amministrazioni provinciali, ed eventualmente ai diversi attori locali coinvolti sia nella pianificazione e nella programmazione territoriale che nell'implementazione di interventi in ambiti afferenti alla Rete Natura 2000, per la stesura dei Piani di Gestione (PdG) delle aree sottoposte a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

Regolamento regionale n. 16/2009

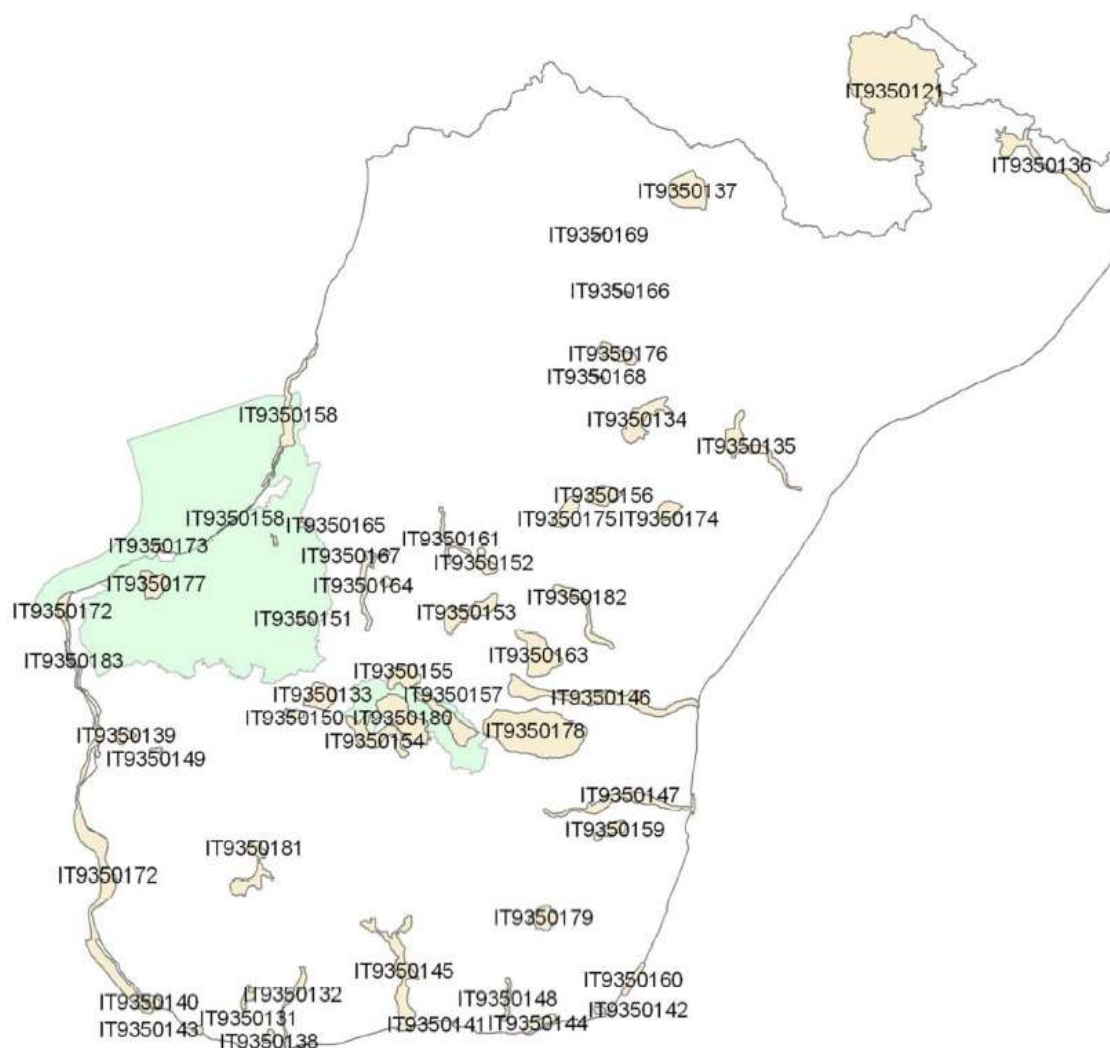
La Regione Calabria, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 06/11/2009, ha emanato il regolamento relativo all'iter amministrativo per l'applicazione della valutazione d'incidenza a tutti gli interventi (piani, programmi, progetti) ad essa assoggettati ed ai contenuti degli elaborati tecnici necessari (Allegato A), abrogando di fatto il Disciplinare n. 604 del 27/06/2005 .

Il regolamento indica i siti afferenti alla rete natura 2000 (art. 2 comma 1) includendo anche i SIN ed i SIR. Inoltre evidenzia che le ZSC e le ZPS non sono aree naturali protette ai sensi della legge n. 394/91. (art. 2 comma 3).

L'autorità competente al rilascio del provvedimento di valutazione di incidenza relativo a piani, programmi e progetti interessanti i siti della Rete Natura 2000, di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale e il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria. (art. 3 comma 1). Per l'espletamento delle procedure indicate nel regolamento, la Regione Calabria istituisce una apposita Commissione (denominata Commissione Valutazione di Incidenza) con il compito di esprimere parere "motivato" in merito all'istruttoria di piani/programmi e progetti (art. 7)

Nel caso di valutazione di incidenza positiva, il provvedimento rilasciato dall'Autorità competente ha validità di anni cinque. (art. 8 comma 5)

La valutazione di incidenza negativa preclude la realizzazione del piano, programma o progetto, salvo motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. (art. 8 comma 6).



9. 2. NATURA 2000_DIRETTIVA HABITAT

Come già evidenziato l'Area del Comune di Scilla risulta inserita all'interno delle ZPS e delle aree SIC.

SIC IT9350173 - Fondali di Scilla

Il SIC "Fondali di Scilla" è localizzato nel tratto di mare frontistante il promontorio del Comune di Scilla. Dalla Scheda Natura 2000 il sito risulta individuato tra la batimetria dei 5 e quella dei 50 m, per la presenza dell'habitat 1120* - praterie di Posidonia (*Posidonium oceanicae*).

L'area è caratterizzata da emergenze naturalistiche rilevanti ancora ben conservate, che conferiscono ai fondali di Scilla e dello Stretto di Messina caratteristiche di unicità, quali:

- la secca granitica semiaffiorante dello Scoglio delle Sirene (al limite nord della spiaggia di Marina Grande) con pareti verticali e piede situato a circa 16 m di batimetria, ove sono presenti chiazze di posidonieto (Mistri et al., 2000), molte specie animali (soprattutto Policheti e Crostacei), la comunità dell'infralitorale superiore - contraddistinta dalla presenza di popolamenti fitali costituiti principalmente da *Corallina mediterranea* e *Feldmania sp.* - e la comunità dell'infralitorale inferiore, ricca in specie e strutturata a 10 m, mentre a 15 m è rappresentata da tipici taxa del circolitorale, in quanto ha caratteristiche sciafile (Serpulidi e Vermetidi);
- la secca granitica della "Montagna", conformazione rocciosa con il cappello situato a 18 m di profondità, caratterizzata da pareti verticali che scendono fino a circa 40 m. I primi 10 m sono dominati da un prato di alghe Dictiotali, mentre dalla batimetria dei 25 m circa fino al piede vivono una popolazione di *Paramuricea clavata* (Mistri e Seccherelli, 1995; 1997) e la gorgonia (gialla e bicolore, giallo-rossa). A profondità meno elevate varie pareti rocciose sono completamente rivestite dall'esacorallo *Astroides calicularis*; da *Gerardia savaglia* e dall'echinoderma gorgonocefalo *Astrospartus mediterraneus*; al largo della "montagna" è localizzato un altro sperone di roccia con biocenosi a coralligeno e facies a *Paramuricea clavata* che discende ripidamente a profondità molto elevate;
- la biocenosi delle grossolane sottoposte alle correnti di fondo (habitat 1110) di fronte Favazzina, ricca in meiofauna e con specie caratteristiche, anche poco conosciute ma di grande importanza per l'alimentazione di altri organismi.

Fuori dal SIC, il fondale antistante la spiaggia di Marina Grande è colonizzato principalmente da *Caulerpa mexicana*, con piccole chiazze di Posidonia: l'associazione individuata è *Caulerpetum taxifoliae-mexicanae* e il popolamento presente su queste rocce è ascrivibile alla biocenosi delle Alghe Fotofile del piano infralitorale superiore. A nord est del promontorio è ubicata la "Secca dei Francesi", un affioramento roccioso con il cappello posizionato a 60 m di profondità, che presenta sulla sommità un esteso e ricco popolamento dell'antipatario *Antipathes pinnata* (corallo nero), unico genere presente nel Mediterraneo. A partire da Capo Paci, tra la batimetria dei 30 e quella dei 40 m, è stata segnalata la biocenosi a coralligeno con facies a *Paramuricea clavata*.

In corrispondenza di tratti a costa alta con promontori tra Scilla e Bagnara Calabria, il litorale è stato profondamente modificato dopo la costruzione della ferrovia, quando tutto il materiale di risulta dallo scavo di gallerie fu gettato in mare. Per questo, oggi, molte di queste aree risultano costituite da grandi massi, per cui il profilo originario della costa e, probabilmente, i suoi popolamenti, non sono più presenti. A Scilla è diffusa l'attività di piccola pesca principalmente con reti da posta, palangari e lenze (Unimar, 2001). Nella zona è segnalata la raccolta di fauna marina.

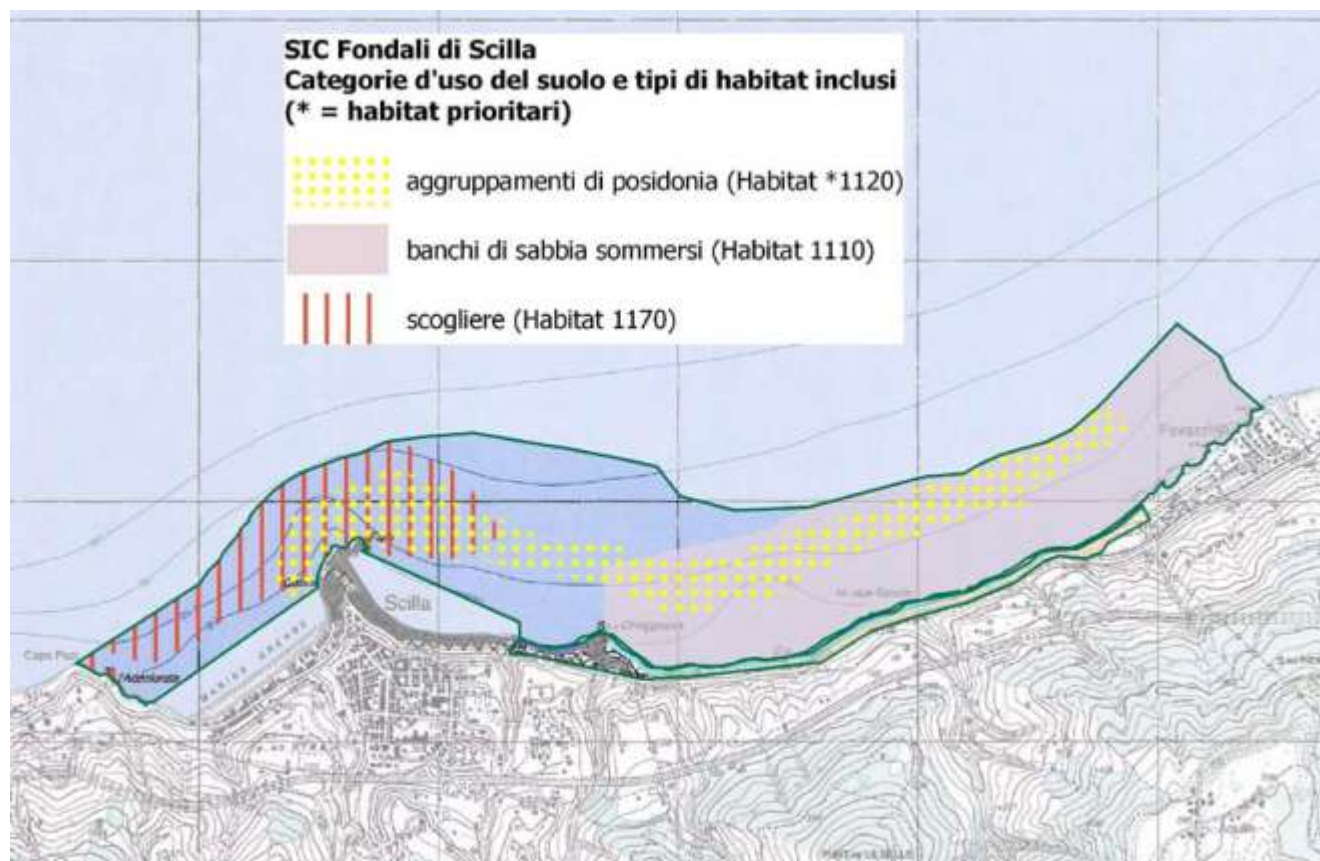
In prossimità del promontorio di Scilla è localizzato un piccolo porticciolo utilizzato principalmente da barche da pesca; durante l'estate parte dell'area portuale viene utilizzata per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto. Nei pressi dei fondali di Favazzina sono localizzati condotte e cavi sottomarini diretti in Sicilia.

Nell'area marino-costiera, in prossimità di Favazzina, sono localizzate opere difensive costiere (frangiflutti) e a Scilla un porto, che possono essere causa di variazione parziale delle correnti marine.

Tra le minacce, si rilevano l'agricoltura e la zootecnia intensive e/o non adeguatamente regolamentate, che comportano un aumento dell'apporto di nutrienti e di pesticidi, con incremento della torbidità delle acque ed eutrofizzazione, la pesca illegale che provoca la distruzione meccanica di foglie e rizomi di Posidonia, la pesca con reti da posta derivanti (spadare), reti da traino pelagiche e palangari derivanti, che arrecano danni agli organismi viventi, cetacei in genere, per annegamento o taglio delle pinne per quelli che rimangono impigliati nelle reti. Anche le opere a mare, le condotte e i cavi sottomarini provocano una alterazione del regime idrosedimentologico dei litorali, con aumento della temperatura localmente e possibile distruzione di foglie e rizomi di Posidonia.

Il traffico marittimo di natanti, imbarcazioni e navi a motore è causa di inquinamento chimico-fisico delle acque, rilascio di idrocarburi, collisione con cetacei o tartarughe, disturbo acustico, danni metabolici sugli organismi o sulle loro interazioni sociali (p.e. l'inversione sessuale nei gasteropodi, influenze sul sistema nervoso di pesci e mammiferi).

Infine, la manutenzione delle aree portuali (dragaggio) comporta un aumento della torbidità delle acque con conseguente limitazione dei processi fotosintetici, rilascio di idrocarburi, inquinamento chimico-fisico delle acque.



SIC IT9350158 - Costa Viola e Monte S. Elia

Il sito si estende lungo la fascia litoranea del lato tirrenico della provincia di Reggio Calabria. L'area si presenta con una morfologia variabile, includendo tratti di spiaggia, rocce scoscese che digradano rapidamente sul mare, falesie verticali e tratti ad elevata urbanizzazione, come centri abitati e aree portuali.

Lungo i tratti scoscesi sono presenti aree sistemate a terrazzo interessate dalle colture della vite e aree interamente ricoperte da vegetazione forestale. Le piccole spiagge isolate sono incluse tra le falesie, si notano e appaiono di difficile accesso. Il versante culmina in una vasta area pianeggiante, dove si sono sviluppate diverse attività antropiche, quali agricoltura e attività industriali.

Il substrato geologico è costituito da rocce granitiche. I suoli sono molto sottili con scheletro comune, a tessitura grossolana. Presentano bassa riserva idrica e drenaggio rapido. La reazione varia da subacida ad acida. Il clima è di tipo termomediterraneo sub umido con temperatura media annua di 17°C e precipitazioni medie di 900 mm annui.

Il sito comprende in parte habitat tipici delle coste alte (Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici), e ospita numerosi nuclei di *Dianthus rupicola* (all. Il Dir. Hab.)

Il sito è caratterizzato da comunità vegetali tipiche delle rupi costiere influenzate dall'acqua di mare che sono inquadrare nella classe *Crithmo-Limonietea* e nell'habitat di interesse comunitario "Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici". La vegetazione casmofitica non direttamente interessata dagli spruzzi di acqua marina è più ricca floristicamente e può essere inquadrata nell'alleanza *Dianthion rupicolae* della classe *Asplenietea glandulosi* e coincide con l'habitat "Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica (8220)".

Queste comunità sono caratterizzate da specie quali *Dianthus rupicola*, *Erucastrum virgatum*, ecc. Sulle rupi è presente, inoltre, vegetazione arbustiva caratterizzata dalla dominanza di specie sempreverdi sclerofille legate ad un bioclina mediterraneo. Queste formazioni rientrano nella classe dei *Quercetea ilicis* ed ordine *Pistacio - Rhamnetalia* alterni. Le formazioni rilevate rientrano nell'alleanza *Oleo-Ceratonion* in cui sono inquadrati gli aspetti di macchia termo-xerica. In stazioni semirupestri in genere ben soleggiate ed esposte si rilevano aspetti caratterizzati fisionomicamente da *Euphorbia dendroides*, una delle poche caducifoglie estive della flora mediterranea. Essa organizza un tipo di macchia marcatamente termoxerofila, in cui hanno un ruolo strutturale rilevante anche alcune sclerofille sempreverdi come *Olea europea* ssp. *oleaster* e *Pistacia lentiscus*. Questi aspetti sono inquadrati nell'habitat "Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici (5330)" ed in particolare nel 32.22 "Formazioni ad euforbia arborea". In stazioni meno acclivi sono presenti fitocenosi a dominanza di *Myrtus communis* e *Pistacia lentiscus*, che formano una macchia bassa e prostrata. Queste formazioni corrispondono all'associazione *Myrto-Pistacietum lentisci*, legata ad un bioclina termomediterraneo secco. Nell'area l'associazione si presenta in modo discontinuo e frammentato con intrusioni di elementi delle praterie xeriche favoriti dagli incendi frequenti (*Ampelodesmos mauritanica*, *Hyparrhenia hirta*). Queste formazioni nella classificazione CORINE vengono inquadrare nelle "Macchie basse a *Pistacia lentiscus* e *Myrtus communis*. Aspetti di macchia più evoluti con presenza di specie arboreo-arbustive sono rari e rientrano nell'habitat della Direttiva "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*". Sono in particolare caratterizzati da presenza di esemplari arborei di *Quercus ilex*, *Q. virgiliana* e *Q. suber*. La costa è prevalentemente alta e rocciosa, ma sono presenti alcuni tratti di costa bassa e sabbiosa caratterizzata da altre tipologie di habitat (1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine). Trattandosi di aree di scarsa

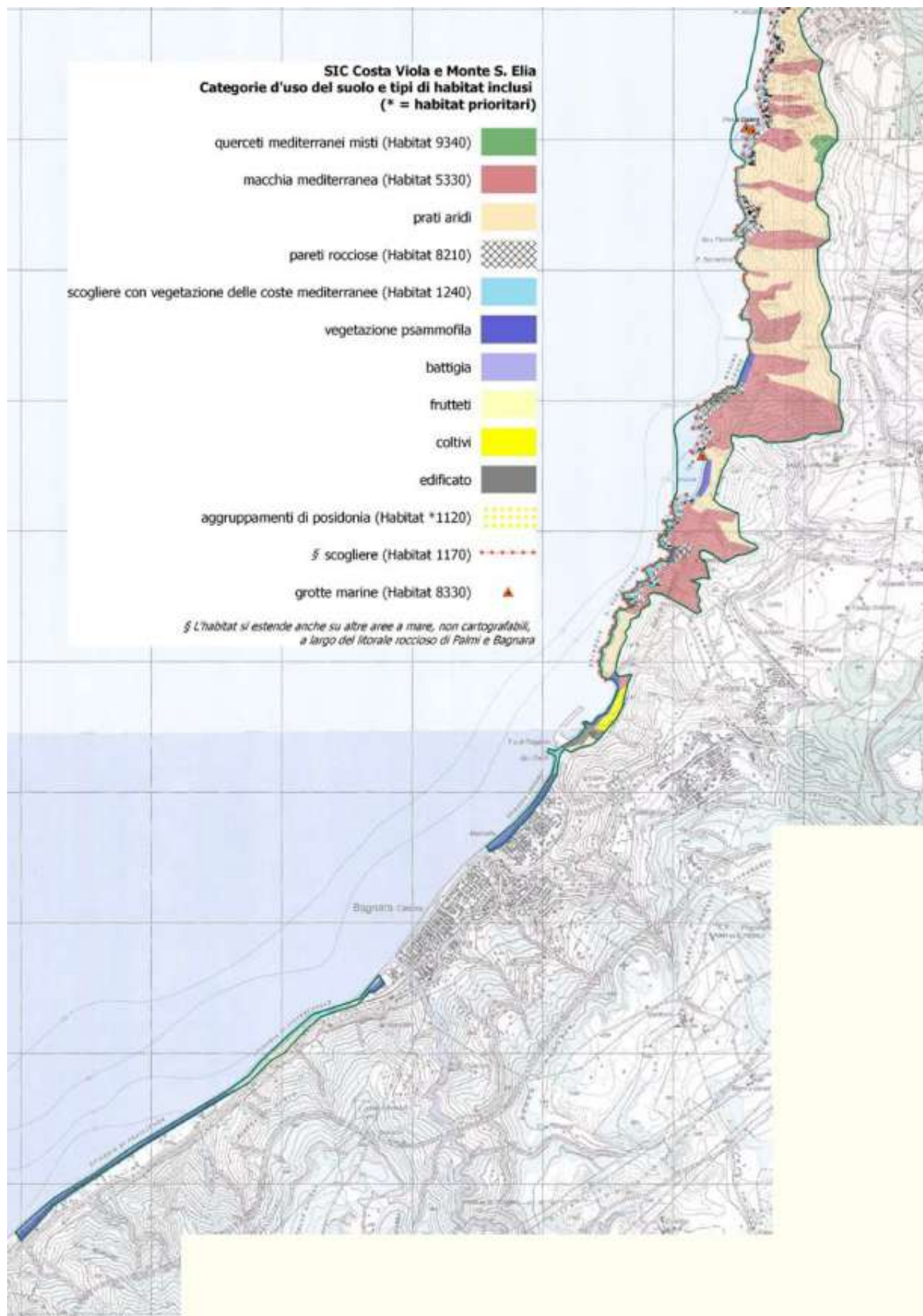
estensione e intensamente sfruttate per la balneazione, la vegetazione è notevolmente impoverita e gli habitat sono molto frammentati.

L'ambiente marino è caratterizzato da una prateria di *P. oceanica* sul fondale (fino alla batimetria dei 40) prospiciente Costa Rovaglioso nel comune di Palmi, da aree con biocenosi a coralligeno caratterizzate da secche e montagne sommerse con facies a *Paramuricea clavata* e da cinque grotte sottomarine, interessanti dal punto di vista naturalistico.

Inoltre, in corrispondenza delle coste rocciose, ove sono presenti substrati rocciosi ricoperti da piante e animali, e/o concrezioni biogeniche che si estendono dal fondale fino alla zona litorale con una zonazione ininterrotta di comunità di piante ed animali, sono localizzate le biocenosi delle rocce mesolitorali superiori e delle rocce mesolitorali inferiori.

L'area è interessata alla coltura della vite praticata in passato in terrazzamenti; attualmente molti di questi vigneti sono abbandonati a causa delle difficoltà di accesso che rendono complesse le operazioni di gestione del territorio.

Inoltre, tutta la zona è interessata da un intenso processo erosivo severo dovuto all'azione del vento, delle piogge e, soprattutto, all'azione delle onde marine. Le pendici sono interessate a fenomeni di dissesto determinato da movimenti franosi per crollo o cedimento superficiali. Le aree costiere sono soggette ad arretramento. Gli incendi, spesso di origine dolosa, sono la principale causa della frammentazione e degradazione della vegetazione arboreo-arbustiva e determinano, nell'anno successivo all'incidente, la scomparsa praticamente totale di *Sylvia undata*; inoltre, l'utilizzo di biocidi in agricoltura può portare a problemi di riduzione dello spettro trofico.



Zone di protezione speciale (ZPS)

ZPS IT9350300 Costa Viola

La ZPS è costituita da un tratto di mare, da una zona costiera e da aree collinari nell'interno comprese tra lo Stretto di Messina e l'Aspromonte. Questa ZPS è una delle zone europee più importanti per la migrazione primaverile dei falconiformi lungo la costa la ZPS si estende da Marina di Palmi a Zagarella. Poi il confine segue l'autostrada A3, fino al cavalcavia sulla fiumara di Catona. E' inclusa la fascia di mare dello Stretto di Messina da Capo Barbi a Villa S. Giovanni.

Queste zone, sono caratterizzate da rupi costiere, che formano alte falesie, ricche di specie rupicole. Siti montani con morfologie pianeggianti contengono formazioni di effimeri ambienti umidi. Valloni in cassati e umidi. Siti marini all'imbocco dello Stretto di Messina.

Area importante di transito della ornitofauna migratoria nello Stretto di Messina presenta grandi li elementi di qualità:

la costa rocciosa con Falesie ricche di specie endemiche; Stagni temporanei ove si localizzano specie rare; Presenza di interessanti boschi mesofili a bassa quota; Nei siti marini praterie di Posidonia.

L'area presenta un alto grado di vulnerabilità per urbanizzazione, incendi, discariche, pascolo, opere portuali, caccia di frodo, disboscamento.

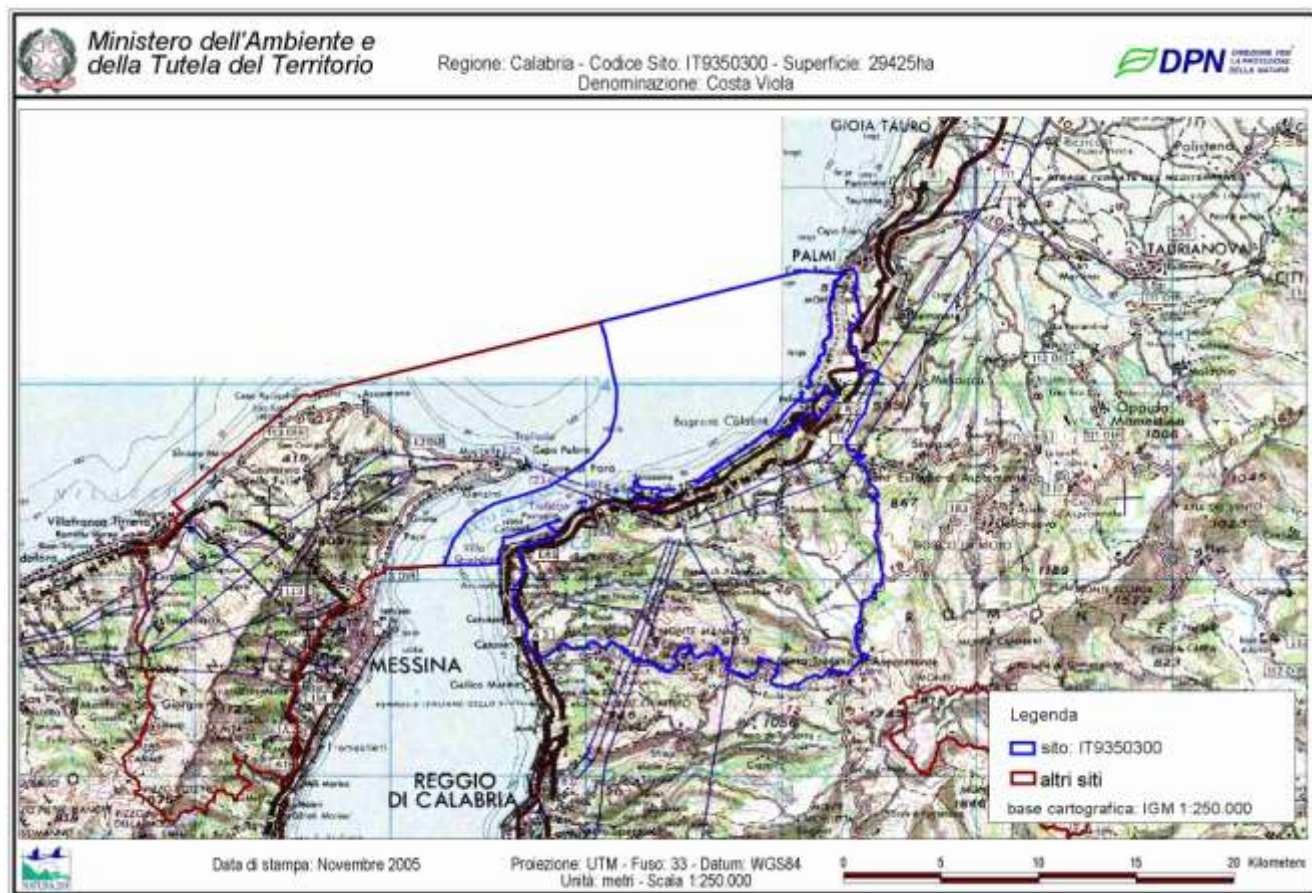
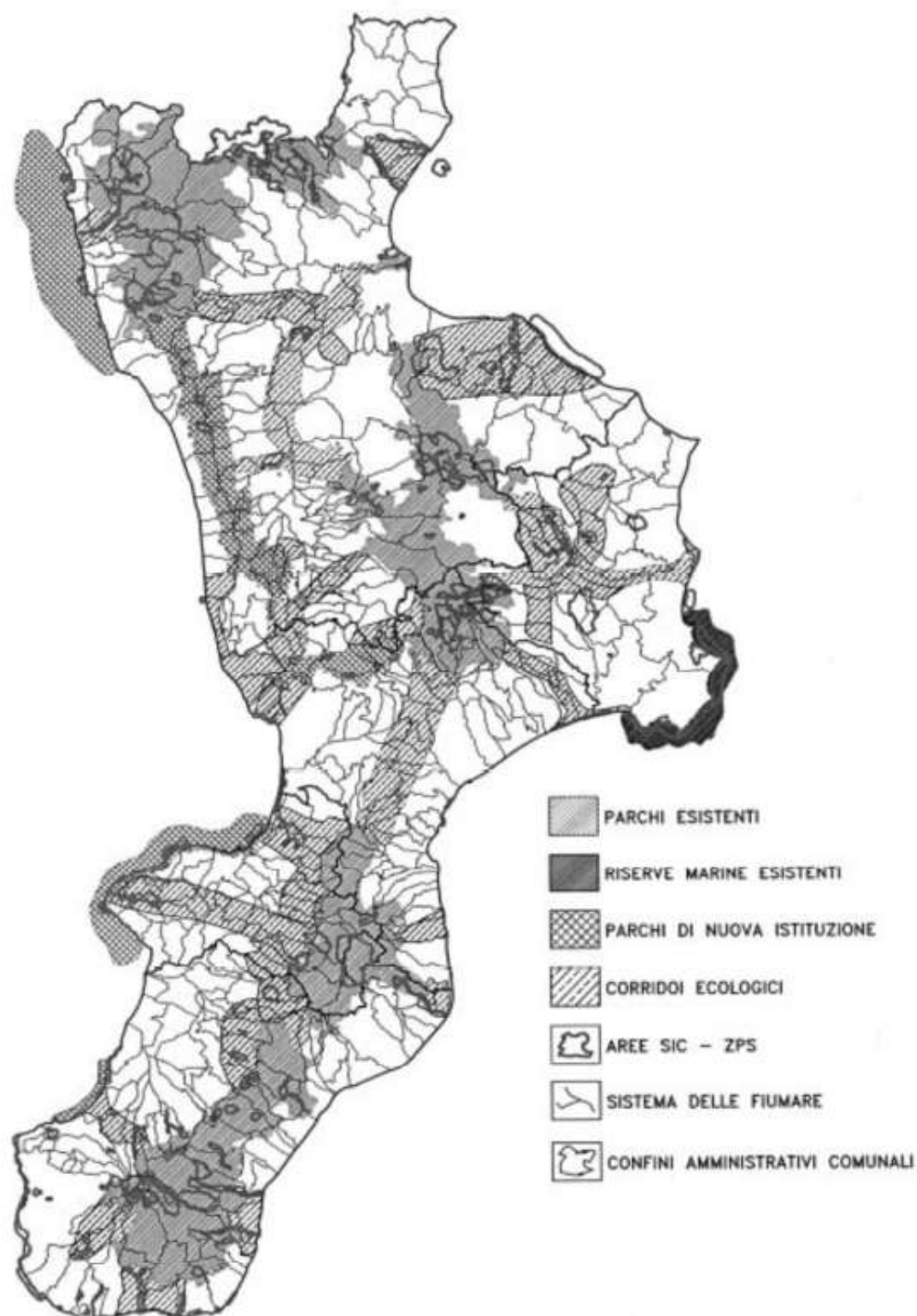
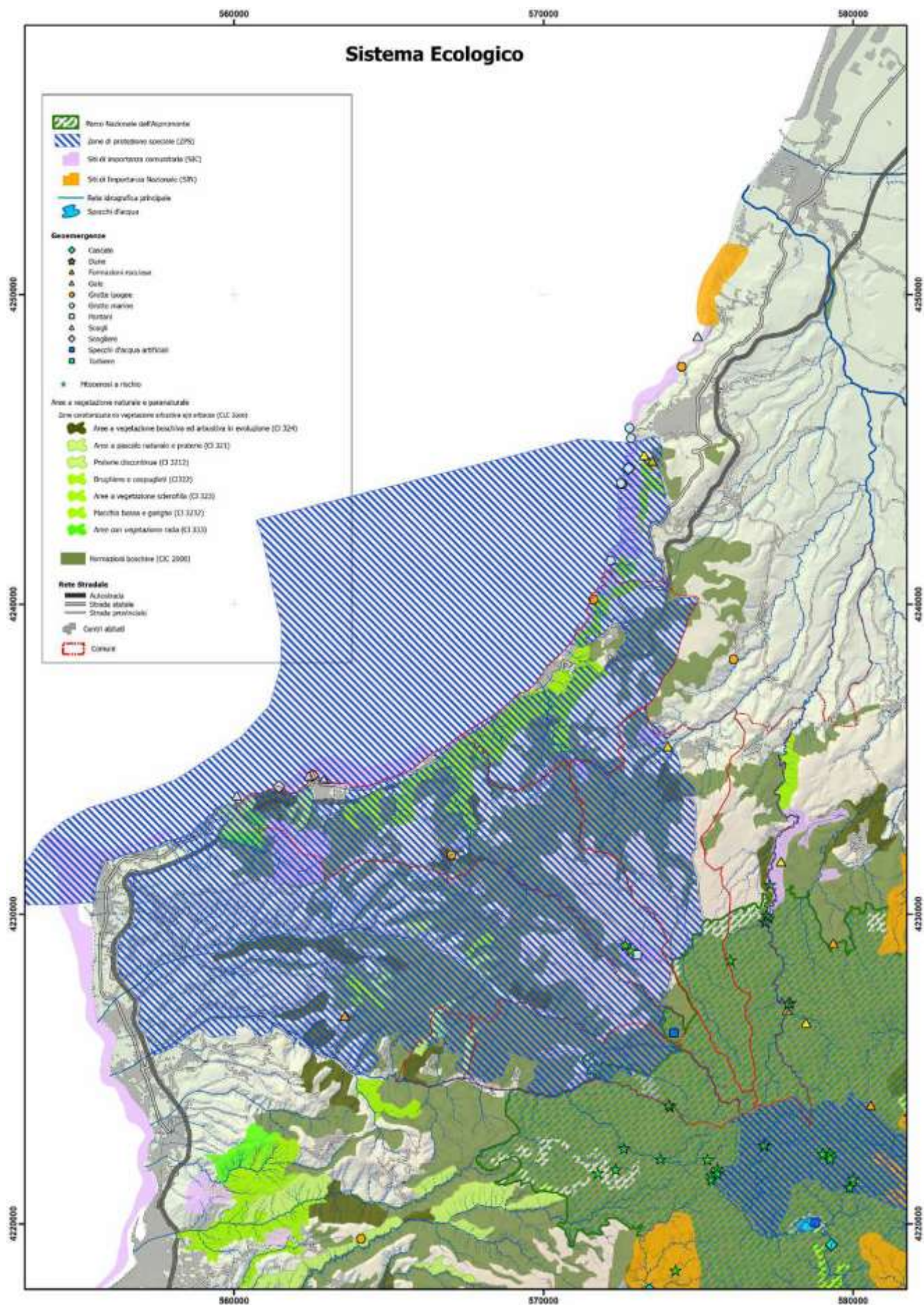


Fig. 1 – la Rete Ecologica Regionale





9. 3. POLITICHE E OBIETTIVI AMBIENTALI DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

Come già descritto nei precedenti paragrafi della presente relazione, la pianificazione attuata mediante il Piano Comunale di Spiaggia non produce interferenze che possono dimostrarsi modificative di quelli che sono gli habitat naturali e le zone di protezione individuate sul territorio di Scilla. Gli obiettivi del piano sono di carattere conservativo e tutelativo, le azioni di Piano, infatti, prevedono il mantenimento dell'attuale assetto territoriale e distributivo delle aree in concessione, nell'ottica della razionalizzazione e di una più ordinata gestione del territorio ricadente in area demaniale.

Il Piano si compie attraverso:

- **La realizzazione di una compiuta ecologia del territorio, mediante la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e insediative.**
- **La valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e identitario ai fini di una fruizione consapevole e compatibile.**
- **Il miglioramento dei quadri di vita, attraverso uno sviluppo armonico dell'insediamento, dei servizi di qualità, delle reti infrastrutturali e dei servizi previsti per la gestione delle aree demaniali.**
- **Lo sviluppo consapevole e sostenibile delle economie locali.**
- **La realizzazione di una progettualità congrua e sinergica e partecipata.**

POTENZIALI INCIDENZE DELL'INTERVENTO SULL'AMBIENTE

I fattori che possono potenzialmente avere impatto sulla flora e sulla fauna presenti nel SIC e nella ZPS sono elencati nella successiva tabella di sintesi e confronto dove vengono elencate le potenziali incidenze ambientali arrecate dalla pianificazione in atto, e la valutazione della significatività rispetto ai fattori perturbati nella fase di realizzazione delle opere previste sull'area demaniale interessata dalla pianificazione.

L'analisi dei fattori di impatto considerati sia singolarmente che in maniera sinergica consente di affermare che il Piano Comunale di Spiaggia non avrà incidenze negative sull'integrità del sito ZPS IT9350300 Costa Viola e dei SIC IT9350158 - Costa Viola e Monte S. Elia _ SIC IT9350173 - Fondali di Scilla. Pertanto si ritiene che l'incidenza che si verificherà a seguito della pianificazione delle aree interessate sia di entità marginale, anzi addirittura migliorativa dell'attuale stato di fatto, oltre che orientata ad una maggiore attenzione e tutela delle aree protette, per tali motivazioni le azioni previste non richiederebbero un approfondimento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.

9.4. TABELLA DI SINTESI E CONFRONTO

FATTORE DI IMPATTO	INCIDENZA	CARATTERISTICHE	FATTORE PERTURBATO	SIGNIFICATIVITA'
Emissioni in atmosfera	Emissioni procurate dalle attività ristorative e dal traffico veicolare intensificato	Emissioni trascurabili, limitate nel tempo. Le relative ricadute sono strettamente correlate alle condizioni atmosferiche	Flora, fauna e habitat	Non significativa
Approvvigionamento idrico	Approvvigionamento delle attività turistico ricreative presenti sul territorio demaniale	Nessun impatto sull'ambiente poichè le reti sono convogliate mediante sottoservizi esistenti	-	Non significativa
Scarichi idrici	I liquami prodotti dalle attività turistico ricreative presenti sul territorio demaniale	Nessun impatto sull'ambiente poichè le reti sono convogliate mediante sottoservizi esistenti	-	Non significativa
Rumore	Rumore prodotto dalle attività presenti sull'area demaniale e dal traffico veicolare prevalentemente durante le ore diurne	Fattore trascurabile, legato allo sviluppo economico territoriale e limitato nel tempo. Le emissioni sonore rispetteranno i limiti previsti dalla normativa vigente. Le specie faunistiche presenti sono già abituate al contesto acustico turistico.	-	Non significativa

Rifiuti	I rifiuti prodotti dalle attività turistico ricreative presenti sul territorio demaniale	I rifiuti verranno smaltiti tramite il sistema di raccolta differenziata comunale secondo la vigente normativa e conferiti ad idonei impianti di smaltimento o recupero. Produzione trascurabile, limitata nel tempo.	-	Non significativa
Suolo e Sottosuolo	Attività di splateamento per la realizzazione delle strutture per attività turistico ricreative presenti sul territorio demaniale	Le attività di pulitura e splateamento saranno ridotte al minimo solo per consentire la realizzazione della giusta pendenza del piano di posa delle strutture amovibili.	-	Non significativa

10. CONCLUSIONI

La attuazione degli interventi previsti dal PCS complessivamente non genera modifiche di stato, pressioni o impatti significativi sulle componenti ambientali.

La qualità ambientale e l'attuale stato delle risorse naturali dell'area oggetto d'intervento non saranno compromesse dall'attuazione degli interventi del PCS. Gli interventi di realizzazione delle attrezzature turistiche, degli insediamenti produttivi e le attività consentite dalle norme di piano, risultano avere una buona compatibilità ambientale ma devono essere accompagnati da azioni di contro e mitigazione degli effetti ambientali da definire in fase di attuazione degli interventi.

In questo quadro le azioni specifiche del Piano Spiaggia di Scilla si inquadrano in uno scenario che tende a mantenere intatti tutti i tratti peculiari del territorio interessato, agendo in modo tutelativi e conservativo, eliminando tutte le criticità che si sono stratificate nel tempo nell'ottica di una trasformazione compatibile con i caratteri naturalistici e antropologici dell'area di intervento.

La pianificazione che verrà attuata mediante il Piano Comunale di Spiaggia è improntata sulla razionalizzazione degli spazi e delle risorse, ridisegnando il fronte mare in osservanza delle normative vigenti in materia di Demanio Marittimo sulle distanze e sulle strategie di azione e, soprattutto, sulla mitigazione degli impatti. Il Piano infatti non modifica l'attuale assetto del fronte mare, anzi riduce tutte le situazioni di rischio connesse all'orografia del luogo, ridimensiona le concessioni esistenti nell'ottica di una migliore compatibilità ambientale con i luoghi in cui sono inserite, disciplina tutte quelle strutture che per loro natura sono peculiari della storia del territorio e riunisce sotto un unico obiettivo, quello della sostenibilità, tutte le azioni previste e normate dall'attuale quadro normativo.

Il Piano Spiaggia del Comune di Scilla, inoltre, introduce un importante azione di protezione dal punto di vista Paesaggistico su tutto il fronte mare interessato dalle scogliere che verranno inserite all'interno di una zona di salvaguardia Paesaggistico ambientale che prevede la sola ed esclusiva conservazione dell'area delle scogliere a tutela di tutta la fascia costiera di particolare pregio in correlazione anche all'entroterra della stessa.

In conclusione si può affermare che le analisi e le valutazioni effettuate nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità restituiscono un elevato livello di compatibilità ambientale delle scelte di piano. Infatti, non solo l'attuale scenario territoriale non viene ad essere modificato in alcun modo ma al contrario vengono disciplinate e razionalizzate tutte le aree nell'ottica della conservazione e della tutela. Si riscontra una **costante attenzione alle tematiche della sostenibilità ambientale**, che trova conferma nella verifica dei potenziali impatti sulle componenti ambientali interessate, in

riferimento ai criteri individuati dall'Allegato E) al Regolamento Regionale n.3/2008 della Regione Calabria ed alle caratteristiche del piano.

Si propone l'esclusione del PCS dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui agli art.13-18 del D.Lgs. 152/06 ed art. 22 del R.R. 3/2008 in quanto piano relativo ad interventi localizzati nella specifica fascia demaniale, tali interventi non recano modifiche sostanziali allo stato di fatto infatti, come già ampiamente esposto e valutato, tutte le previsioni del Piano Spiaggia sono redatte nel rispetto delle caratteristiche fisiche, paesaggistiche e normative inerenti il territorio interessato.

Si evidenzia, inoltre, che il territorio interessato è già assoggettato a VAS nell'ambito della stesura del sovraordinato Piano Strutturale Associato dei comuni della Costa Viola in corso di redazione.

Per quanto concerne la Valutazione di Incidenza Ambientale (introdotta dall'art. 5 D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) si fa presente che il Piano Spiaggia del Comune di Scilla non prevede interventi che possano avere una incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitari (SIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS), al contrario le previsioni del Piano hanno introdotto vaste zone di territorio all'interno di una zona di salvaguardia Paesaggistico Ambientale al fine di limitare o addirittura escludere ogni intervento che possa essere modificativo dello stato dei luoghi. Si propone dunque l'esclusione del PCS dalla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale non essendoci interventi in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale nelle previsioni di Piano.

11 . MONITORAGGIO

Al fine di rendere l'azione di monitoraggio effettiva ed efficace è necessario individuare i soggetti, le funzioni che saranno preposte all'attuazione dello stesso e le relative responsabilità.

Nel caso di specie il soggetto responsabile della realizzazione ed implementazione del sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del PCS è il Comune di Scilla che si avvale del sostegno di enti competenti in materia ambientale secondo quanto definito dalla normativa di settore.

L'Amministrazione comunale, con l'intento di rendere il monitoraggio un'attività sistematica ed efficace, individuerà nell'ambito della propria organizzazione amministrativa un ufficio deputato allo svolgimento di tale attività in relazione ai piani e programmi sottoposti a tale attività.

È necessario precisare che la periodica revisione degli indicatori ambientali è condizionata dalla disponibilità di dati ed informazioni di carattere ambientale aggiornati. Per gran parte di tali dati ed

informazioni la competenza della rilevazione non è dall'Amministrazione comunale ma di altri enti che operano sul territorio (Uffici di statistica regionali e provinciali, Sovrintendenza, Regione, ecc.).

Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno illustrati attraverso report periodici a cura dell'Amministrazione comunale, al fine di rendere trasparente gli esiti e l'avanzamento del monitoraggio e fornire un valido strumento di supporto alle decisioni.

In tal senso la cadenza temporale dei report sarà definita, nell'ambito della Dichiarazione di sintesi. Fin da ora è possibile però elencare, in via esemplificativa, alcuni dei possibili contenuti dei report, ovvero:

- **la descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione ambientale effettuate nel corso del periodo considerato e gli esiti principali;**
- **il popolamento degli indicatori selezionati e le criticità identificate (sia in termini di effetti ambientali – riscontrabili attraverso l'andamento degli indicatori –, sia in relazione all'attività di monitoraggio stessa – es. difficoltà a reperire i dati, ...-);**
- **l'aggiornamento del contesto programmatico settoriale e territoriale rilevante per l'attuazione del PCS;**
- **le indicazioni correttive per ridurre gli effetti ambientali significativi rilevati (es. criteri di selezione ambientale dei progetti, orientamenti per migliorare la sostenibilità delle operazioni, mitigazioni e compensazioni ambientali, ...) ed eventualmente quali azioni di ri - orientamento del piano potrebbe essere necessario intraprendere (che possono riguardare obiettivi, azioni, condizioni per l'attuazione, tempi di attuazione, ecc.).**

Sulla base dei contenuti del report, l'Amministrazione comunale, in coordinamento con gli enti preposti, decide se avviare ulteriori approfondimenti e analisi finalizzate a produrre effettive proposte di modifica del PCS e i tempi e le modalità con cui intervenire.

I tecnici redattori

arch. BEATRICE BRUZZI'

arch. CARLO STALTERI